

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Aosta, 31 marzo 2026

Aoste, le 31 mars 2026

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Presidenza della Regione – Affari legislativi e aiuti di Stato
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA
Tel. (0165) 273305 - E-mail: bur@regione.vda.it
PEC: legislativo_legale@pec.regione.vda.it
Direttore responsabile: Dott.ssa Roberta Quattrocchio
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:
Présidence de la Région – Affaires législatives et aides d'État
Bulletin Officiel, 1 place Deffeyes – 11100 AOSTE
Tél. (0165) 273305 - E-mail: bur@regione.vda.it
PEC: legislativo_legale@pec.regione.vda.it
Directeur responsable : M.me Roberta Quattrocchio
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta è pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

AVIS

À compter du 1^{er} janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste est exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it>, est libre, gratuit et sans limitation de temps.

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 571 a pag. 574

PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme di attuazione
Leggi e regolamenti 575
Corte costituzionale
Atti relativi ai referendum
Atti del Presidente della Regione 613
Atti degli Assessori regionali
Atti del Presidente del Consiglio regionale
Atti dei dirigenti regionali 618
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale 625
Avvisi e comunicati
Atti emanati da altre amministrazioni 626

PARTE SECONDA

Atti del Presidente della Regione 613
Atti degli Assessori regionali
Atti del Presidente del Consiglio regionale
Atti dei dirigenti regionali 618
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale 625
Avvisi e comunicati
Atti emanati da altre amministrazioni 626

PARTE TERZA

Bandi e avvisi di concorsi 629
Bandi e avvisi di gara
Atti del Presidente della Regione 613
Atti degli Assessori regionali
Atti del Presidente del Consiglio regionale
Atti dei dirigenti regionali 618
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale 625
Avvisi e comunicati
Atti emanati da altre amministrazioni 626

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 571 à la page 574

PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application
Lois et règlements 575
Cour constitutionnelle
Actes relatifs aux référendums
Atti del Presidente della Regione 613
Atti degli Assessori regionali
Atti del Presidente del Consiglio regionale
Atti dei dirigenti regionali 618
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale 625
Avvisi e comunicati
Atti emanati da altre amministrazioni 626

DEUXIÈME PARTIE

Attes du Président de la Région 613
Attes des Assesseurs régionaux
Attes du Président du Conseil régional
Attes des dirigeants de la Région 618
Délibérations du Gouvernement et du Conseil régional 625
Avis et communiqués
Attes émanant des autres administrations 626

TROISIÈME PARTIE

Avis de concours 629
Avis d'appel d'offres
Atti del Presidente della Regione 613
Atti degli Assessori regionali
Atti del Presidente del Consiglio regionale
Atti dei dirigenti regionali 618
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale 625
Avvisi e comunicati
Atti emanati da altre amministrazioni 626

INDICE CRONOLOGICO

INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE PRIMA

PREMIÈRE PARTIE

LEGGI E REGOLAMENTI

LOIS ET RÈGLEMENTS

Legge regionale 27 marzo 2026, n. 3.

Nuove disposizioni sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Abrogazione della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, e di altre disposizioni in materia.

pag. 575

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

**ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE**

**ACTES DU PRÉSIDENT
DE LA RÉGION**

Decreto 25 febbraio 2026 n. 76.

Concessione, per anni trenta, in favore del Consorzio di Miglioramento Fondiario (C.M.F.) Ville sur Nus, con sede a Quart, di derivazione d'acqua dai torrenti Comba Dèche e Chaléby e da sorgenti varie, ad uso irriguo e domestico, sulla base delle domande di riconoscimento del diritto di derivazione inoltrate al Ministro dei Lavori pubblici in data 30 settembre 1923 e all'Amministrazione regionale, ai sensi della legge 36/1994, in data 28 gennaio 1997 e in data 30 gennaio 1997.

pag. 613

Decreto 25 febbraio 2026, n. 77.

Riconoscimento del diritto di derivazione d'acqua e contestuale rilascio della concessione dalle sorgenti ubicate in località Brevaz del comune di Quart, per la durata di anni trenta, di derivazione d'acqua, in favore del signor Cesarino Moin, ad uso irriguo, agricolo e domestico.

pag. 615

Decreto 26 febbraio 2026, n. 78.

Rinnovo, con variante, per la durata di anni trenta a far data dal 5 dicembre 2025, e nuova concessione in favore del C.M.F. Valbona-Borettaz, con sede a Donnas, di derivazione d'acqua, dal torrente Fer de Bonze, già assentita con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1187 in data 5 dicembre 1995, e concessione dai torrenti Fer de la Moia, Porcelette, Borettaz e Mola e sorgenti varie sulla base delle domande di riconoscimento presentate all'Amministrazione regionale, ai sensi della l. 36/1994, in data 28 gennaio 1997 e 3 febbraio 1997, ad uso irriguo e agricolo.

pag. 616

Arrêté n° 76 du 25 février 2026,

accordant, pour trente ans, au Consortium d'amélioration foncière *Ville sur Nus*, dont le siège est dans la commune de Quart, l'autorisation, par concession, de dérivation des eaux du Comba Dèche et du Chaléby, ainsi que de différentes sources, sur la base des demandes de reconnaissance des droits de dérivation présentées au ministre des travaux publics le 30 septembre 1923 et à la Région autonome Vallée d'Aoste les 28 et 30 janvier 1997, au sens de la loi n° 36 du 5 janvier 1994, à usage d'irrigation et domestique.

page 613

Arrêté n° 77 du 25 février 2026,

reconnaissant à M. Cesarino Moin le droit de dériver, par concession et pour trente ans, les eaux des sources situées à Brevaz, dans la commune de Quart, à usage agricole, domestique et d'irrigation.

page 615

Arrêté n° 78 du 26 février 2026,

portant renouvellement, pour trente ans à compter du 5 décembre 2025, en faveur du Consortium d'amélioration foncière *Valbona-Borettaz*, dont le siège est dans la commune de Donnas, de l'autorisation, par concession, de dérivation des eaux du Fer de Bonze, accordée par l'arrêté du président du Gouvernement régional n° 1187 du 5 décembre 1995, à titre de modification de ladite autorisation, et accordant audit consortium l'autorisation, par concession, de dérivation des eaux du Fer de la Moia, du Porcelette, du Borettaz et du Mola, ainsi que de différentes sources, sur la base des demandes de reconnaissance des droits de dérivation présentées à la Région autonome Vallée d'Aoste le 28 janvier et le 3 février 1997, au sens de la loi n° 36 du 5 janvier 1994, à usage d'irrigation et agricole.

page 616

Decreto 12 marzo 2026, n. 98.

Nomina, per surroga, di un rappresentante degli enti locali in seno al Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) – Agence régionale pour le logement.

pag. 618

ATTI DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ordinanza 2 marzo 2026, n. 30

Ordinanza del capo Dipartimento della protezione Civile n. 1094 del 01.08.2024 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10.08.2024) "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024." QUINTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI – COGNE e MONTJOVET - PER GLI INTERVENTI REALIZZATI IN RISPOSTA ALL'EVENTO CALAMITOSO (Piano approvato con Ordinanza n. 21 del 08.10.2025). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.

pag. 618

Decreto 27 febbraio 2026, Rep. n. 3377

Pronuncia di esproprio a favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (C.F. 80002270074), dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di variante provvisoria alla progressiva km. 9+400 della S.R. 47, in Comune di Aymavilles (Vallée d'Aoste), e contestuale determinazione della indennità di esproprio, ai sensi della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11.

pag. 623

**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 18 febbraio 2026, n. 153.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27bis del d.lgs. 152/2006 recante valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale – rinnovo e contestuale modifica e aggiornamento alla disciplina dell'End of Waste delle autorizzazioni alla gestione di operazioni di recupero rifiuti inerti e alla produzione di emissioni diffuse in atmosfera, ex artt. 208 e 269 del d.lgs. 152/2006, presso l'impianto sito in loc. Montbardon nel comune di Morgex, già rilasciate alla società SECAV s.r.l.

pag. 625

Arrêté n° 98 du 12 mars 2026,

portant nomination, à titre de remplacement, d'un représentant des collectivités locales au sein du Collège des commissaires aux comptes de l'Agence régionale pour le logement – *Azienda regionale per l'edilizia residenziale.*

page 618

ACTES DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Ordonnance n° 30 du 2 mars 2026,

portant cinquième remboursement des dépenses supportées par les Communes de Cogne et de Montjovet pour les actions réalisées à la suite des conditions météorologiques exceptionnelles qui ont touché, les 29 et 30 juin 2024, le territoire de la Région autonome Vallée d'Aoste et figurant au plan approuvé par l'ordonnance du commissaire délégué n° 21 du 8 octobre 2025, aux termes de l'ordonnance du chef du Département de la Protection civile de l'État n° 1094 du 1^{er} août 2024, publiée au journal officiel de la République italienne n° 187 du 10 août 2024, relative aux premières actions de protection civile à mettre en œuvre d'urgence, ainsi qu'engagement et liquidation de la dépense y afférente.

page 618

Acte n° 3377 du 27 février 2026,

portant expropriation, en faveur de la Région autonome Vallée d'Aoste (code fiscal 80002270074) des biens immeubles nécessaires aux travaux de modification provisoire du tracé de la route régionale 47, au PK 9+400, dans la commune d'Aymavilles, ainsi que fixation des indemnités d'expropriation y afférentes, aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

page 623

**DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 153 du 18 février 2026,

portant délivrance de l'autorisation unique régionale visée à l'art. 27 bis du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006, comprenant un avis positif, sous conditions, quant à la compatibilité avec l'environnement du projet de renouvellement et de modification des autorisations en vue des opérations de récupération des déchets inerts et d'émission de poussières dans l'atmosphère dans l'installation située à Montbardon, dans la commune de Morgex, délivrées, au sens des art. 208 et 269 dudit décret, à *SECAV srl*, ainsi que renouvellement desdites autorisations et adaptation de celles-ci aux dispositions en matière de sortie du statut de déchet (*end of waste*).

page 625

ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI SARRE

Deliberazione 5 marzo 2026, n. 11.

Approvazione della variante sostanziale parziale n. 1 al vigente P.R.G.C. con recepimento integrale delle proposte di modificazione ai sensi dell'art. 15bis comma 6ter, lett. b) della l.r. 11/1998.

pag. 626

COMUNE DI VALGRISENCHÉ

Deliberazione 13 febbraio 2026, n. 5.

Esame ed approvazione di variante al piano urbanistico di dettaglio (PUD) di iniziativa privata per «Realizzazione di un nuovo complesso residenziale in loc. Planté, nella sottozona Ba11 del PRG del comune di Valgrisenche», ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11

pag. 627

ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

COMMUNE DE SARRE

Délibération n° 11 du 5 mars 2026,

portant accueil intégral, au sens de la lettre b) du sixième alinéa ter de l'art. 15 bis de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, des propositions de modification de la variante substantielle partielle n° 1 du plan régulateur général communal et approbation de celle-ci.

page 626

COMMUNE DE VALGRISENCHÉ

Délibération n° 5 du 13 février 2026,

portant examen et approbation de la variante du plan d'urbanisme de détail à l'initiative d'une personne privée relatif à la réalisation d'un nouvel ensemble résidentiel aux Plantés, dans la sous-zone Ba11 du plan régulateur général de la commune de Valgrisenche, aux termes du troisième alinéa de l'art. 49 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

page 627

ADBPO - AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Avviso di adozione del Decreto Segretariale n. 15 dell'11.03.2026 ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

pag. 628

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA REGIONE

Estratto del bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di trentuno operatori specializzati (categoria B – posizione B2), nel profilo di coadiutore, presso l'Amministrazione regionale.

pag. 629

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA JEAN-BONIFACE FESTAZ

Graduatoria del bando di concorso, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 funzionario (categoria D - posizione economica D) nel profilo professionale di infermiere del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta (TUDC) nell'ambito degli organici dell'APSP Casa di riposo JB Festaz.

pag. 631

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Extrait d'un avis de concours externe, sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de trente et un agents de bureau (catégorie B – position B2 : opérateurs spécialisés), à affecter à la Région autonome Vallée d'Aoste.

page 629

APSP MAISON DE REPOS J. B. FESTAZ

Liste d'aptitude du concours, sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et à plein temps, d'un infirmier relevant de la catégorie D, position économique D (cadre), au sens du texte unique des dispositions contractuelles (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, dans le cadre de l'APSP Maison de repos J. B. Festaz.

page 631

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA

Avviso pubblico di selezione per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa "Emergenza Territoriale" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

pag. 632

**AGENCE UNITÉ SANITAIRE LOCALE
DE LA VALLÉE D'AOSTE**

Appel à candidatures en vue de l'attribution, pour cinq ans, des fonctions de directeur de la structure complexe « Urgences sur le territoire », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

page 632

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Legge regionale 27 marzo 2026, n. 3.

Nuove disposizioni sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Abrogazione della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, e di altre disposizioni in materia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COMPITI E FUNZIONI DEL CORPO FORESTALE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Attribuzioni del Corpo forestale della Valle d'Aosta
- Art. 3 - Stemma, gonfalone e manifestazione celebrativa
- Art. 4 - Funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza del personale del Corpo forestale
- Art. 5 - Composizione e funzioni della Commissione del Corpo forestale

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL CORPO FORESTALE

- Art. 6 - Struttura del Corpo forestale
- Art. 7 - Comandante del Corpo forestale
- Art. 8 - Comando delle stazioni forestali
- Art. 9 - Personale del Corpo forestale
- Art. 10 - Ruoli del personale appartenente all'area tecnico-operativa del Corpo forestale

CAPO III

ACCESSO AI RUOLI DI AGENTE, SOVRINTENDENTE, ISPETTORE, FUNZIONARIO E DIRIGENTE, PROMOZIONI ALLE QUALIFICHE SUPERIORI E CONFERIMENTO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI

- Art. 11 - Accesso al Corpo forestale
- Art. 12 - Accesso al ruolo degli agenti forestali
- Art. 13 - Corso di formazione professionale per l'accesso al ruolo di agente forestale
- Art. 14 - Promozione alle qualifiche superiori nell'ambito del ruolo degli agenti forestali
- Art. 15 - Accesso al ruolo dei sovrintendenti forestali
- Art. 16 - Promozione alle qualifiche superiori nell'ambito del ruolo dei sovrintendenti forestali
- Art. 17 - Accesso al ruolo degli ispettori forestali
- Art. 18 - Promozione alle qualifiche superiori nell'ambito del ruolo degli ispettori forestali
- Art. 19 - Accesso al ruolo dei funzionari forestali
- Art. 20 - Corso di formazione per l'accesso al ruolo di funzionario forestale
- Art. 21 - Promozione alla qualifica di commissario e di commissario capo
- Art. 22 - Accesso al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale
- Art. 23 - Accertamenti dell'idoneità psicofisica e attitudinale
- Art. 24 - Individuazione delle posizioni organizzative e conferimento degli incarichi
- Art. 25 - Individuazione e conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale

CAPO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA MODIFICAZIONE E L'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

- Art. 26 - Mutamento di funzioni per sopravvenuta inidoneità psicofisica
- Art. 27 - Riammissione nel ruolo di provenienza
- Art. 28 - Assegnazioni, mobilità
- Art. 29 - Distacchi
- Art. 30 - Cause di cessazione dal servizio e collocamento a riposo

CAPO V

PROCEDIMENTO NEGOZIALE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E DEL PERSONALE DIRIGENTE

- Art. 31 - Ambito di applicazione
- Art. 32 - Delegazioni negoziali
- Art. 33 - Materie di negoziazione e prerogative sindacali
- Art. 34 - Procedura di negoziazione

CAPO VI

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E DELLE SANZIONI

- Art. 35 - Sanzioni disciplinari
- Art. 36 - Criteri generali di gradualità e proporzionalità delle sanzioni
- Art. 37 - Organi competenti a irrogare le sanzioni disciplinari
- Art. 38 - Commissione regionale di disciplina
- Art. 39 - Rimprovero orale
- Art. 40 - Rimprovero scritto
- Art. 41 - Sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione
- Art. 42 - Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni
- Art. 43 - Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi
- Art. 44 - Destituzione con preavviso
- Art. 45 - Destituzione senza preavviso
- Art. 46 - Sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare
- Art. 47 - Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale
- Art. 48 - Effetti della sospensione cautelare dal servizio
- Art. 49 - Procedimento disciplinare
- Art. 50 - Istruttoria
- Art. 51 - Contestazione dell'addebito
- Art. 52 - Convocazione
- Art. 53 - Procedimenti dinanzi alla Commissione regionale di disciplina
- Art. 54 - Conclusione del procedimento
- Art. 55 - Procedimento disciplinare connesso con l'azione penale
- Art. 56 - Riapertura del procedimento disciplinare
- Art. 57 - Riabilitazione
- Art. 58 - Impugnazione
- Art. 59 - Disposizioni transitorie inerenti ai procedimenti disciplinari già avviati
- Art. 60 - Disposizioni inerenti ai procedimenti disciplinari

CAPO VII

DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE

- Art. 61 - Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio
- Art. 62 - Diritti e doveri del personale del Corpo forestale
- Art. 63 - Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli agenti, dei sovrintendenti e degli ispettori forestali
- Art. 64 - Valutazione annuale del personale appartenente al ruolo dei funzionari forestali e dei dirigenti
- Art. 65 - Commissione per la valutazione e la progressione in carriera
- Art. 66 - Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale
- Art. 67 - Collocamento in disponibilità
- Art. 68 - Collocamento in disponibilità a domanda
- Art. 69 - Trattamento economico
- Art. 70 - Retribuzione di risultato
- Art. 71 - Assicurazioni e tutela legale
- Art. 72 - Corsi di specializzazione e aggiornamento
- Art. 73 - Partecipazione ad attività sportive
- Art. 74 - Attività di servizio e servizio sul territorio

- Art. 75 - Continuità del servizio e reperibilità. Alloggi di servizio
- Art. 76 - Uniforme e vestiario
- Art. 77 - Tesserino e distintivo di riconoscimento, armamento e equipaggiamento individuale
- Art. 78 - Martello forestale

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 79 - Rinvio
- Art. 80 - Regolamento di servizio del Corpo forestale della Valle d'Aosta
- Art. 81 - Disposizioni per il primo inquadramento nei ruoli del Corpo forestale della Valle d'Aosta
- Art. 82 - Disposizioni transitorie
- Art. 83 - Abrogazioni
- Art. 84 - Disposizioni finanziarie
- Art. 85 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COMPITI E FUNZIONI DEL CORPO FORESTALE

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge detta norme in materia di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, istituito con la legge regionale 11 marzo 1968, n. 6 (Norme sull'ordinamento e sul funzionamento dei servizi forestali regionali nonché sullo stato giuridico ed economico del personale forestale della Regione), e, da ultimo, ridisciplinato con legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale).

Art. 2 (Attribuzioni del Corpo forestale della Valle d'Aosta)

1. Il Corpo forestale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Corpo forestale, che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi), e dell'articolo 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), sostituisce, nell'ambito del territorio regionale, le strutture statali cui sono attribuite, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), le funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato, a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'arma dei Carabinieri, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella Polizia di Stato, nella Guardia di finanza e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e dagli articoli 7, 9, 10 e 11 del d.lgs. 177/2016, esercita, nell'ambito del territorio regionale e nei limiti delle competenze spettanti alla Regione ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, ferme restando le competenze attribuite allo Stato e alle Forze di polizia statali dalla normativa vigente, le funzioni e i compiti già in precedenza attribuiti al Corpo forestale dello Stato.
2. Il Corpo forestale svolge compiti tecnici attinenti alla prevenzione, alla sorveglianza, alla valorizzazione, alla tutela e alla gestione del territorio agrosilvopastorale, forestale e montano, del suolo, delle acque, dell'ambiente e delle risorse naturali in genere. In considerazione della specializzazione del Corpo forestale nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, lo stesso svolge, nell'ambito del territorio regionale, funzioni di polizia concorrendo all'espletamento del servizio di ordine e di sicurezza pubblica nonché al controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane. Il Corpo forestale svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico regionale e statale prevenendo e reprimendo i reati connessi.
3. Al Corpo forestale, oltre alle competenze di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) la sorveglianza, la tutela, la valorizzazione delle foreste e il concorso nella gestione del patrimonio forestale;
 - b) la sorveglianza, la tutela, la valorizzazione e il concorso nella gestione del patrimonio faunistico, compreso quello ittico e la vigilanza ittico-venatoria;
 - c) la vigilanza e la prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente, nonché la tutela dell'ambiente, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) della Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della

Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia), ferme restando le competenze esclusive che la legge attribuisce a quest'ultima in particolari ambiti;

- d) la polizia forestale ambientale e idraulica, quest'ultima in collaborazione con la struttura regionale competente;
 - e) la vigilanza sull'applicazione delle norme a tutela degli animali e la prevenzione degli illeciti in danno agli stessi, fatte salve le competenze attribuite ad altre autorità dalla normativa in materia;
 - f) il concorso nell'attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico, su richiesta dell'autorità competente;
 - g) la sorveglianza e l'applicazione del vincolo idrogeologico e forestale;
 - h) la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi compresa la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi e le relative indagini post incendio, ad esclusione della direzione delle operazioni di soccorso relative all'incolumità delle persone o alla sicurezza di edifici e infrastrutture minacciate da un incendio boschivo, che compete al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, con cui il Corpo Forestale della Valle d'Aosta collabora. La Giunta Regionale, con propria deliberazione da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce gli ambiti e i modelli organizzativi di intervento;
 - i) la sorveglianza e il monitoraggio della rete sentieristica di interesse regionale;
 - j) il concorso nel monitoraggio delle aste fluviali e torrentizie;
 - k) la sorveglianza e il concorso nella gestione delle aree naturali e protette;
 - l) il coordinamento dell'attività delle guardie volontarie per la protezione della natura e per la sorveglianza sulla caccia e sulla pesca;
 - m) il concorso nelle attività di protezione civile;
 - n) il concorso nel rilievo di dati climatici, e nivologici e relativi al dissesto idrogeologico;
 - o) il monitoraggio fitosanitario forestale;
 - p) ogni altro compito attribuitogli dalla legge o dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).
4. Il Corpo forestale esercita, altresì, compiti di valorizzazione, di sensibilizzazione, di informazione e di divulgazione delle attività e delle finalità dal medesimo perseguite, nonché delle regole e dei comportamenti riguardanti il corretto utilizzo del territorio e la salvaguardia ambientale. Tali fini sono perseguiti anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a cerimonie e manifestazioni nonché tramite l'organizzazione e la partecipazione a eventi sportivi.
5. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Corpo forestale può svolgere attività di supporto anche in favore degli enti locali.
6. In considerazione della rilevanza dei compiti spettanti al Corpo forestale e dell'esigenza di assicurare uniformità, tempestività ed efficacia nei relativi interventi, il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di risorse naturali, impartisce periodicamente al Corpo forestale indirizzi inerenti all'attività operativa e amministrativa dello stesso Corpo, indicando le eventuali priorità nei differenti settori di intervento. Il Comandante del Corpo forestale riferisce periodicamente al Presidente della Regione e all'Assessore regionale competente in materia di risorse naturali in relazione ai risultati conseguiti nelle azioni e negli interventi oggetto degli indirizzi impartiti.

Art. 3

(Stemma, gonfalone e manifestazione celebrativa)

- 1. Il Corpo forestale è dotato di uno stemma e di un gonfalone raffigurante lo stemma, le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
- 2. Lo stemma e il gonfalone identificano il Corpo forestale e sono utilizzati nelle occasioni e nelle circostanze ufficiali alle quali partecipano i rappresentanti del Corpo.
- 3. La manifestazione celebrativa dell'istituzione del Corpo forestale è organizzata ogni anno allo scopo di promuovere la valorizzazione, la sensibilizzazione e la divulgazione delle attività inerenti al corretto utilizzo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, nonché l'attività svolta dal personale forestale nell'ambito della sorveglianza, della tutela e della gestione del territorio agro-silvo-pastorale, forestale e montano e delle risorse naturali in genere. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti criteri e modalità per l'organizzazione della cerimonia.

Art. 4

(Funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza del personale del Corpo forestale)

- 1. Per l'esercizio dei compiti di sorveglianza e di tutela di cui all'articolo 2 al personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono attribuite le funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.
- 2. Sono ufficiali di polizia giudiziaria i funzionari forestali, gli ispettori forestali e i sovrintendenti forestali.

3. Sono agenti di polizia giudiziaria gli agenti forestali.
4. Per l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, al personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono altresì attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta).
5. Al personale appartenente ai ruoli dell'area tecnico-operativa di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), è riconosciuta un'indennità mensile pensionabile determinata dall'accordo negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, in funzione di fasce di anzianità di servizio nei singoli ruoli.

Art. 5

(Composizione e funzioni della Commissione del Corpo forestale)

1. È istituita la Commissione del Corpo forestale, di seguito denominata Commissione, con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte in materia di:
 - a) scelta dei capi di vestiario, equipaggiamento individuale e modalità di loro assegnazione agli appartenenti al Corpo forestale;
 - b) individuazione delle caratteristiche degli automezzi e del materiale tecnico in dotazione agli appartenenti al Corpo forestale per lo svolgimento dei servizi d'istituto;
 - c) riconoscimenti da conferire al personale forestale; a tale scopo la Commissione può valutare i predetti riconoscimenti, anche sulla base delle segnalazioni provenienti dal Comandante, dai Comandanti di Stazione e dai responsabili degli uffici del Corpo forestale o delle strutture esterne nelle quali il personale è assegnato o distaccato, o, più in generale dagli altri appartenenti al Corpo forestale;
 - d) programma delle attività di formazione e aggiornamento del personale del Corpo forestale.
2. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta dal Comandante del Corpo forestale o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante dei funzionari forestali, da un rappresentante degli ispettori forestali, da un rappresentante dei sovrintendenti forestali e da un rappresentante degli agenti forestali, designati dagli appartenenti ai citati ruoli professionali, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. La Commissione può essere integrata con riguardo a singole riunioni da altro personale del Corpo forestale sulla base della specificità delle materie di volta in volta trattate.
4. Il funzionamento della Commissione e la modalità di designazione dei componenti responsabili e dei loro supplenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La Commissione è convocata dal Comandante e si riunisce ogniqualvolta sia necessario esprimere i pareri o formulare le proposte di cui al comma 1; la Commissione è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno tre componenti e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.
6. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di gettoni di presenza o di altre indennità.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL CORPO FORESTALE

Art. 6

(Struttura del Corpo forestale)

1. Il Corpo forestale è incardinato presso l'Assessorato regionale competente in materia di risorse naturali.
2. A capo del Corpo forestale è posto un dirigente al quale è attribuito l'incarico di Comandante del Corpo forestale.
3. La struttura organizzativa del Corpo forestale si compone di:
 - a) sede centrale, denominata Comando centrale;
 - b) stazioni forestali, costituenti unità operative periferiche, il cui numero, sede, circoscrizione territoriale e organico sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni formulate dal Comandante del Corpo forestale, sentiti gli enti locali territorialmente interessati. Alla stazione forestale è preposto un dipendente con qualifica di ispettore forestale;
 - c) quattro unità organizzative tecnico-specialistiche, a cui sono preposti i funzionari forestali.

4. Le unità tecnico specialistiche di cui al comma 3, lettera c), sono le seguenti:
- a) nucleo antincendi boschivi;
 - b) area tecnico-forestale;
 - c) area vigilanza ambientale e contezioso;
 - d) area affari generali e di gestione e coordinamento soccorso ed emergenze.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comandante, possono essere istituite ulteriori unità organizzative tecnico-specialistiche o di coordinamento delle attività delle stazioni forestali, a cui preporre, i funzionari forestali o i funzionari dell'area tecnica o dell'area amministrativo-contabile inquadrati nei ruoli del personale dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).

Art. 7
(Comandante del Corpo forestale)

1. Il Comandante del Corpo:
- a) ha la diretta responsabilità dell'organizzazione e della gestione del Corpo e adotta le misure e gli atti necessari per l'esercizio delle relative funzioni;
 - b) esercita funzioni di verifica, controllo e vigilanza sull'andamento delle articolazioni organizzative del Corpo forestale, anche al fine di garantire la maggiore efficienza ed efficacia delle funzioni esercitate;
 - c) programma e coordina le attività di formazione, addestramento, aggiornamento e specializzazione del personale del Corpo forestale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2;
 - d) svolge le funzioni del datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del Comandante del Corpo, in caso di assenza o impedimento, sono svolte da un funzionario forestale, in possesso dei requisiti per l'accesso al ruolo dirigenziale, previamente individuato con atto del medesimo Comandante. In caso di vacanza del dirigente con incarico di Comandante del Corpo, la reggenza è affidata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, a un funzionario forestale in possesso dei requisiti per l'accesso al ruolo dirigenziale. Al funzionario forestale per il periodo di effettivo svolgimento delle funzioni attribuite al Comandante del Corpo, superiore a giorni trenta, anche non consecutivi, con esclusione dei periodi di congedo ordinario o dei turni di riposo, è attribuito il trattamento economico spettante al Comandante.

Art. 8
(Comando delle stazioni forestali)

1. A ogni stazione forestale è assegnato un ispettore forestale, denominato Comandante di stazione, che ne assume il comando. Il Comandante di stazione dispone e sovrintende il servizio del personale sulla base delle direttive del Comandante del Corpo ed è responsabile della tenuta dei locali, dell'attrezzatura e degli automezzi assegnati alla stazione.
2. Tra i sovrintendenti assegnati alla stazione forestale, è nominato, con provvedimento del Comandante del Corpo, il vice comandante di stazione che, in assenza o impedimento del Comandante di stazione, ne svolge le funzioni.
3. In caso di vacanza del posto in organico, l'incarico di Comandante di stazione è attribuito temporaneamente, con provvedimento motivato del Comandante del Corpo, a un ispettore forestale, o a un sovrintendente forestale. Nel caso in cui tale personale provenga da altre sedi, il comando è attribuito con contestuale utilizzazione temporanea del suddetto personale presso la stazione sede del comando sino alla copertura del posto. L'esercizio temporaneo delle funzioni di Comandante di stazione non dà diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, al sovrintendente forestale compete, per il periodo di effettivo svolgimento del comando della stazione, superiore a quindici giorni annuali, anche non consecutivi, con esclusione dei periodi di congedo ordinario o dei turni di riposo, un'indennità di supplenza o reggenza determinata dall'accordo negoziale di cui all'articolo 15quinquies, della l.r. 22/2010 e fino alla stipulazione del medesimo accordo, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2024, n. 3 (Disposizioni in materia di Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta, nell'ambito di un autonomo comparto di negoziazione denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta". Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22).

Art. 9
(Personale del Corpo forestale)

1. Il personale del Corpo forestale si distingue in:
- a) personale appartenente all'area tecnico-operativa del Corpo forestale;

- b) personale appartenente all'area amministrativo-contabile e all'area tecnica, inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, di seguito denominato personale tecnico-amministrativo.
- 2. Ai sensi dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, il rapporto di impiego del personale di cui al comma 1, lettera a), è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
- 3. Il rapporto di impiego del personale di cui al comma 1, lettera b), è disciplinato in regime di diritto privato ai sensi della l.r. 22/2010 e del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico del pubblico impiego regionale.

Art. 10

(Ruoli del personale appartenente all'area tecnico-operativa del Corpo forestale)

- 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo forestale che espleta funzioni operative:
 - a) ruolo degli agenti forestali;
 - b) ruolo dei sovrintendenti forestali;
 - c) ruolo degli ispettori forestali;
 - d) ruolo dei funzionari forestali;
 - e) ruolo dei dirigenti.
- 2. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1 che espleta compiti operativi, con esclusione dei dirigenti, svolge, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, funzioni di polizia giudiziaria.
- 3. I ruoli di cui al comma 1 sono articolati in qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) ruolo degli agenti forestali:
 - 1) agente;
 - 2) agente scelto;
 - 3) assistente;
 - 4) assistente capo;
 - 5) assistente capo coordinatore;
 - b) ruolo dei sovrintendenti forestali:
 - 1) vice sovrintendente;
 - 2) sovrintendente;
 - 3) sovrintendente capo;
 - 4) sovrintendente capo coordinatore;
 - c) ruolo degli ispettori forestali:
 - 1) vice ispettore;
 - 2) ispettore;
 - 3) ispettore capo;
 - 4) ispettore superiore;
 - 5) sostituto commissario;
 - 6) sostituto commissario coordinatore;
 - d) ruolo dei funzionari forestali:
 - 1) vicecommissario;
 - 2) commissario;
 - 3) commissario capo;
 - e) ruolo dei dirigenti:
 - 1) dirigente.
- 4. La dotazione organica iniziale del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo forestale di cui al comma 1 è stabilita nella tabella A allegata alla presente legge. Con legge di stabilità regionale sono apportate le successive modificazioni a tale dotazione organica.
- 5. Le modalità di reclutamento e di progressione del personale del Corpo forestale nei ruoli di cui al comma 1 sono definite nel capo III.

6. Il personale di cui al comma 1, lettera a), b), c), e d), deve possedere i requisiti per l'attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e per lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria.
7. L'Amministrazione regionale fornisce in dotazione al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d), a propria cura e spese e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'armamento personale e di stazione, necessario all'espletamento dell'attività di servizio.
8. Con provvedimento del Comandante del Corpo è attribuita la funzione di armiere a un sovrintendente forestale o a un ispettore forestale in possesso di specifici titoli, definiti con deliberazione della Giunta regionale, da assegnare al Comando centrale del Corpo forestale.

CAPO III

ACCESSO AI RUOLI DI AGENTE, SOVRINTENDENTE, ISPETTORE, FUNZIONARIO E DIRIGENTE, PROMOZIONI ALLE QUALIFICHE SUPERIORI E CONFERIMENTO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI

Art. 11

(Accesso al Corpo forestale)

1. L'accesso al Corpo forestale avviene con le seguenti modalità:
 - a) concorso pubblico;
 - b) assunzione obbligatoria per chiamata diretta nomi-nativa del coniuge, dei figli superstiti, dei fratelli e delle sorelle qualora unici superstiti, del personale del Corpo forestale, limitatamente ai ruoli di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale, e del personale operativo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, deceduti nell'espletamento del servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio in conseguenza dell'espletamento del servizio medesimo. In tali casi, l'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa avviene previa domanda degli interessati, fermo restando il possesso dei previsti requisiti, e nei limiti delle facoltà assunzionali.
2. Il personale assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto a un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:
 - a) sei mesi per gli agenti forestali;
 - b) sei mesi per i funzionari forestali;
 - c) sei mesi per i dirigenti.
3. Il personale assunto nei ruoli dei sovrintendenti forestali e degli ispettori forestali all'esito dei concorsi interni non è assoggettato al periodo di prova.
4. Ai fini del compimento del periodo di prova di cui al comma 2 si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Nel periodo di prova al dipendente compete lo stesso trattamento economico del personale non in prova.
5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 12

(Accesso al ruolo degli agenti forestali)

1. Gli agenti forestali del Corpo forestale sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami e previo superamento di un apposito corso di formazione professionale.
2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni ventotto, con esclusione di ogni elevazione;
 - b) rispetto dei parametri fisici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 (Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2);
 - c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio estero equipollente valido per l'iscrizione all'università;
 - d) patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;
 - e) attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, di cui agli articoli 16 e seguenti del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del re-

- golamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), necessaria per l'accesso alle qualifiche del personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, per le quali è richiesto il titolo di studio di cui alla lettera c), accertato, ai sensi dell'articolo 41, comma 4bis della l.r. 22/2010;
- f) idoneità psicofisica e attitudinale, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 23;
 - g) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;
 - h) non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo;
 - i) non essere e non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;
 - j) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - k) non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari presso una pubblica amministrazione;
 - l) non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per i delitti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), limitatamente all'articolo 316 del codice penale, d), e) e f), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e per i delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche);
 - m) possedere le qualità per l'attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.
3. In considerazione dei particolari compiti attribuiti al personale del Corpo forestale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, l'ammissione al concorso è altresì subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.
 4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, e, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 2, lettera a), fino alla nomina in ruolo.
 5. La carenza di uno solo dei requisiti prescritti determina l'esclusione dal concorso.
 6. Le prove d'esame comprendono almeno una prova scritta o teorico-pratica, una prova ginnico-sportiva e una prova orale. L'ammissione alle prove di concorso può essere subordinata al superamento di test preliminari, eventualmente a carattere psicoattitudinale, il cui punteggio non concorre alla formazione della graduatoria.
 7. La tipologia delle prove e i titoli ammessi a valutazione con il relativo punteggio, entro il limite del 20 per cento del punteggio complessivo finale, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
 8. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di cui al comma 7, è approvata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi e ha una validità di tre anni.

Art. 13

(Corso di formazione professionale per l'accesso al ruolo di agente forestale)

1. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, i vincitori e i candidati di cui al comma 3, utilmente collocati nella graduatoria del concorso di cui all'articolo 12, devono frequentare un corso di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi organizzato dall'Amministrazione regionale, con oneri a proprio carico, anche in collaborazione con altri enti.
2. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo.
3. Il numero di candidati da avviare al corso è pari a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso. Possono essere ammessi al corso, come riservatari, ulteriori candidati utilmente collocati nella graduatoria di concorso in numero non superiore al 25 per cento dei posti disponibili.
4. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), e alla verifica dei requisiti necessari per l'attribuzione delle qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 4.
5. I candidati ammessi al corso di formazione sono nominati allievi agenti forestali.
6. Gli allievi agenti forestali, per il periodo di svolgimento del corso, sono assunti con contratto a tempo determinato nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, previa cessazione o sospensione, mediante collocamento in aspettativa senza assegni, ove prevista e concessa, qualora già dipendenti da altri datori di lavoro, pubblici o privati. Durante tale periodo, a essi è attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica di agente forestale, ridotto di un quinto, con esclusione dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4, comma 5, e delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

7. Gli allievi agenti forestali che sono dipendenti a tempo indeterminato della Regione o di altro ente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, sono collocati dall'ente di appartenenza in aspettativa non retribuita, con diritto alla conservazione del posto, per l'intera durata del corso.
8. L'accesso al ruolo degli agenti forestali è subordinato al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso. È formata separata e analoga graduatoria anche per i candidati riservatari.
9. Sono esclusi dall'esame di fine corso, gli allievi agenti forestali che:
 - a) dichiarano di volere rinunciare al corso;
 - b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.
10. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento, per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli allievi agenti forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel termine di validità della graduatoria del concorso.

Art. 14

(Promozione alle qualifiche superiori nell'ambito del ruolo degli agenti forestali)

1. La promozione alla qualifica di agente scelto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli agenti che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
2. La promozione alla qualifica di assistente è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli agenti scelti che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
3. La promozione alla qualifica di assistente capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
4. La promozione alla qualifica di assistente capo coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti capo con cinque anni nella qualifica che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 15

(Accesso al ruolo dei sovrintendenti forestali)

1. L'accesso al ruolo dei sovrintendenti forestali del Corpo forestale, nel limite dei posti disponibili, avviene mediante concorso interno per titoli e prova orale e previo superamento di un corso di formazione professionale con esame finale, espletati a cura del Comando del Corpo forestale.
2. Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al comma 1 gli agenti forestali del Corpo forestale che abbiano maturato, nello stesso ruolo, almeno cinque anni di servizio effettivo e che non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e, senza soluzione di continuità, fino alla nomina nel ruolo.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, nel limite del 30 per cento del punteggio complessivo, e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonché le modalità di svolgimento della prova orale.
4. La graduatoria del concorso interno è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato nella valutazione dei titoli e nella prova orale.
5. Ai fini dell'assunzione nel ruolo dei sovrintendenti forestali, i vincitori del concorso devono frequentare un apposito corso di formazione professionale, di almeno due mesi, organizzato dall'Amministrazione regionale, con oneri a proprio carico, eventualmente in collaborazione con altri enti. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo.
6. Il numero di candidati da avviare al corso non può essere comunque superiore a quello dei posti banditi con l'avviso di selezione e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso.

7. L'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dei sovrintendenti forestali, con la qualifica di ingresso di vice sovrintendente, è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale, alla fine del corso, è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite ai sensi del comma 4 e nell'esame di fine corso.
8. Sono esclusi dall'esame di fine corso gli aspiranti sovrintendenti forestali che:
 - a) dichiarano di volere rinunciare al corso;
 - b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.
9. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli aspiranti sovrintendenti forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e sono ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.

Art. 16

(Promozione alle qualifiche superiori nell'ambito del ruolo dei sovrintendenti forestali)

1. La promozione alla qualifica di sovrintendente forestale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice sovrintendenti che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
2. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sovrintendenti forestali che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
3. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sovrintendenti capo che abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 17

(Accesso al ruolo degli ispettori forestali)

1. L'accesso al ruolo di ispettore forestale del Corpo forestale, nel limite dei posti disponibili, avviene mediante concorso interno per titoli e prova orale, che preveda sia l'accertamento delle conoscenze sia l'accertamento delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, espletati a cura del Comando del Corpo forestale.
2. Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al comma 1 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti forestali che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio effettivo in tale ruolo e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonché le modalità di svolgimento della prova.
4. La graduatoria del concorso interno è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato nella valutazione dei titoli, nel limite del 30 per cento del punteggio complessivo finale, e nella prova orale.
5. L'accesso nel ruolo degli ispettori forestali avviene con l'attribuzione della qualifica di vice ispettore forestale.

Art. 18

(Promozione alle qualifiche superiori nell'ambito del ruolo degli ispettori forestali)

1. La promozione alla qualifica di ispettore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
2. La promozione alla qualifica di ispettore capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori che abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
3. La promozione alla qualifica di ispettore superiore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

4. La promozione alla qualifica di sostituto commissario è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori superiori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
5. La promozione alla qualifica di sostituto commissario coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti commissari che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 19

(Accesso al ruolo dei funzionari forestali)

1. L'assunzione nel ruolo dei funzionari forestali del Corpo forestale avviene mediante concorso pubblico per esami.
2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni quarantacinque con esclusione di ogni elevazione, salvo nel caso dei candidati di cui al comma 6;
 - b) rispetto dei parametri fisici previsti dal d.P.R. 207/2015;
 - c) diploma di laurea in discipline tecniche o giuridiche attinenti agli ambiti di competenza del Corpo forestale individuate dal bando di concorso;
 - d) patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;
 - e) attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, di cui agli articoli 16 e seguenti del r.r. 1/2013, al livello richiesto, ai sensi dell'articolo 41, comma 4bis, della l.r. 22/2010, per l'accesso alla categoria D del personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta;
 - f) idoneità psicofisica e attitudinale, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 23;
 - g) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;
 - h) non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo;
 - i) non essere e non essere stati sottoposti a misura di prevenzione.
 - j) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - k) non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari presso una pubblica amministrazione;
 - l) non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per i delitti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), limitatamente all'articolo 316 del codice penale, d), e) e f), del d.lgs. 235/2012, e per i delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, della l. 97/2001;
 - m) non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per i delitti contro l'incolumità pubblica, di cui al titolo VI del libro II del codice penale;
 - n) possedere le qualità per l'attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.
3. In considerazione dei particolari compiti attribuiti al personale del Corpo forestale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria, l'ammissione al concorso è altresì subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione e, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 2, lettera a), fino alla nomina in ruolo.
5. La carenza di uno solo dei requisiti prescritti determina l'esclusione dal concorso.
6. La copertura del 50 per cento dei posti messi a concorso è riservata agli ispettori e ai sovrintendenti del Corpo forestale che abbiano maturato almeno due anni di servizio effettivo nel ruolo di ispettore o sette anni nel ruolo di sovrintendente e in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente valido per l'iscrizione all'Università;
 - b) idoneità psicofisica e attitudinale da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 23;
 - c) non aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi;
 - d) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;
 - e) non aver riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
7. Le prove d'esame comprendono due prove scritte, una delle quali può essere di contenuto teorico-pratico, e una prova orale. L'ammissione alle prove del concorso può essere subordinata al superamento di test preliminari, eventualmente di carattere psicoattitudinale.
8. La graduatoria del concorso è unica e formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame; la graduatoria è approvata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi e ha una validità di tre anni.

9. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non riservati, in base al proprio posizionamento in graduatoria. I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, possono essere ricoperti dai candidati esterni secondo l'ordine in graduatoria.

Art. 20

(Corso di formazione per l'accesso al ruolo di funzionario forestale)

1. Ai fini dell'accesso al ruolo, i vincitori e i candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso di cui all'articolo 19, devono frequentare un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a quattro mesi, organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.
2. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo.
3. Il numero di candidati da avviare al corso non può essere comunque superiore a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso.
4. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), e alla verifica dei requisiti necessari per l'attribuzione delle qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria.
5. Gli aspiranti funzionari forestali, se appartenenti al ruolo dei sovrintendenti forestali o degli ispettori forestali, sono autorizzati a frequentare il corso e sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Durante tale periodo, essi percepiscono il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
6. Gli aspiranti funzionari forestali, per il periodo di svolgimento del corso, sono assunti a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, previa cessazione o sospensione, mediante collocamento in aspettativa senza assegni, ove prevista e concessa, qualora già dipendenti da altri datori di lavoro, pubblici o privati. Durante tale periodo a essi è attribuito il trattamento economico previsto per il profilo professionale di funzionario forestale, ridotto di un quinto, con esclusione dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4, comma 5, e delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
7. Gli aspiranti funzionari forestali che sono dipendenti a tempo indeterminato della Regione o di altro ente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, sono collocati dall'ente di appartenenza in aspettativa non retribuita, con diritto alla conservazione del posto, per l'intera durata del corso.
8. L'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dei funzionari forestali è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale del corso di formazione è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso ed è approvata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi.
9. L'accesso nel ruolo dei funzionari forestali avviene con l'attribuzione della qualifica di vice commissario forestale.
10. Sono esclusi dall'esame di fine corso gli aspiranti funzionari forestali che:
 - a) dichiarano di volere rinunciare al corso;
 - b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.
11. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli aspiranti funzionari forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato entro il termine di validità della graduatoria del concorso.

Art. 21

(Promozione alla qualifica di commissario e di commissario capo)

1. La promozione alla qualifica di commissario è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice commissari che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
2. La promozione alla qualifica di commissario capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai commissari che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 22

(Accesso al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale)

1. L'accesso al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale avviene, nei limiti dei posti previsti dall'organico, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento dell'esame finale di un corso di formazione dirigenziale della durata di tre mesi. Allo scrutinio sono ammessi i funzionari forestali, in possesso di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità nel ruolo e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Al corso di formazione sono ammessi a partecipare i funzionari forestali collocati nei primi tre posti della graduatoria dello scrutinio per merito comparativo predisposta dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 65, comma 3.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di svolgimento dello scrutinio per merito comparativo, i titoli oggetto di valutazione, le modalità di svolgimento del corso di formazione previsto dal comma 1 e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso.
3. Nell'ambito del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale è individuata la posizione dirigenziale a cui è attribuito l'incarico di Comandante del Corpo.

Art. 23

(Accertamenti dell'idoneità psicofisica e attitudinale)

1. I dirigenti, i funzionari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli agenti forestali sono sottoposti a specifici accertamenti sanitari finalizzati a verificarne l'idoneità psicofisica e attitudinale allo svolgimento del servizio.
2. Gli accertamenti dell'idoneità psicofisica e attitudinale allo svolgimento del servizio si distinguono in:
 - a) accertamenti sanitari preliminari al corso di formazione di cui agli articoli 13, 15, comma 5, 20 e 22, comma 1, eseguiti presso l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata Azienda USL;
 - b) accertamenti sanitari periodici o occasionali rivolti a verificare la permanenza dell'idoneità psicofisica e attitudinale del personale forestale eseguiti presso l'Azienda USL;
 - c) accertamenti relativi alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
3. Il giudizio di idoneità o non idoneità di cui al comma 2, lettera a), è definitivo e comporta, in caso di non idoneità al momento della visita, la non ammissione al corso di formazione e la decadenza dalle graduatorie di cui agli articoli 13, comma 8, 15, comma 4, 17, comma 4, e 19, comma 8.
4. I requisiti e le modalità degli accertamenti di cui al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
5. Gli accertamenti sanitari di cui al comma 2, lettera b), sono eseguiti, su richiesta del Comandante del Corpo periodicamente con cadenza triennale fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, e successivamente con cadenza biennale. Tali accertamenti possono essere eseguiti occasionalmente in caso di assenza per malattia per un periodo, anche non continuativo, superiore a tre mesi nell'arco dello stesso anno solare o per motivata richiesta del Comandante del Corpo.
6. Gli accertamenti di cui al comma 2, lettera c), sono eseguiti, tenuto conto della specificità delle funzioni, dal medico competente, individuato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 81/2008 e possono sostituire gli accertamenti periodici di cui al comma 2, lettera b).

Art. 24

(Individuazione delle posizioni organizzative e conferimento degli incarichi)

1. Con riferimento alle articolazioni organizzative di cui all'articolo 6, comma 4, possono essere individuate specifiche posizioni organizzative a cui preporre il personale del ruolo dei funzionari forestali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri generali per la graduazione delle posizioni organizzative di cui al comma 1, sulla base della rilevanza e dei livelli di responsabilità connessi a ciascuna posizione. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque alla scadenza degli incarichi, la Giunta regionale può provvedere alla rideterminazione delle posizioni organizzative.
3. L'incarico di posizione organizzativa è conferito dal Comandante, in relazione alla qualifica rivestita, alle attitudini individuali, alla capacità professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Con il provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico, è determinata la durata dello stesso che non può eccedere il termine di cinque anni. L'incarico è rinnovabile e revocabile prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio o in caso di valutazione annuale non positiva ai sensi dell'articolo 64.
5. Al funzionario forestale titolare di incarico di posizione organizzativa di cui al presente articolo spettano il potere di firma, con rilevanza verso l'esterno, degli atti di competenza, l'esercizio dei poteri di spesa, nei limiti delle risorse assegnate, e la gestione del personale assegnato.

Art. 25

(Individuazione e conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale)

1. Nell'ambito del Corpo forestale è individuata la posizione dirigenziale del Comandante. Previa modificazione della dotazione organica, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, possono essere istituite ulteriori posizioni dirigenziali di staff presso il Comando centrale.
2. L'incarico di Comandante è conferito con decreto del Presidente della Regione a un dirigente appartenente al ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 22.
3. Il dirigente a cui è attribuito l'incarico di Comandante è posto al vertice della struttura del Corpo. Gli accordi negoziali di cui al capo V definiscono la misura della retribuzione di posizione spettante al dirigente con incarico di Comandante e al dirigente con funzioni di staff.
4. L'incarico dirigenziale di Comandante ha una durata pari a cinque anni ed è rinnovabile. L'incarico è revocabile prima della scadenza qualora sia sopravvenuta l'inidoneità psicofisica e attitudinale, accertata ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui, per sopravvenute esigenze di servizio, sia disposto il distacco di cui all'articolo 29, comma 2, o sia intervenuta una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 66, comma 2.
5. In caso di collocamento in disponibilità ai sensi degli articoli 67 e 68 o di distacco di un dirigente di ruolo ai sensi dell'articolo 29, la Giunta regionale non conferisce a tale dirigente l'incarico di funzione dirigenziale di cui al comma 1. In tali casi, per la durata dell'assenza del dirigente di ruolo, o, nel caso di vacanza del posto, nelle more dell'espletamento della procedura di cui all'articolo 22, l'incarico di Comandante è conferito ad un funzionario forestale in possesso dei requisiti per l'accesso al ruolo della dirigenza, scelto sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA MODIFICAZIONE E L'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

Art. 26

(Mutamento di funzioni per sopravvenuta inidoneità psicofisica)

1. Il personale appartenente ai ruoli dell'area tecnico-operativa, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), temporaneamente inidoneo al servizio sul territorio e all'uso dell'arma, oppure inidoneo al solo uso dell'arma, per sopravvenuta temporanea perdita dell'idoneità psicofisica, è impiegato, senza divisa, per lo svolgimento di mansioni d'ufficio in servizio sedentario presso la stazione di assegnazione, per i primi sessanta giorni a decorrere dall'esito dell'accertamento. Successivamente, il Comandante del Corpo ha facoltà di valutarne l'eventuale impiego sedentario, per esigenze di servizio, presso il Comando centrale. Lo stesso personale è temporaneamente sospeso dalle funzioni di pubblica sicurezza, mantenendo inalterato il trattamento economico in godimento, comprensivo delle indennità specifiche fisse e ricorrenti, con esclusione delle sole indennità legate alla prestazione effettiva del servizio operativo.
2. Il personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), non più idoneo in modo temporaneo al servizio sul territorio per sopravvenuta perdita dell'idoneità psicofisica, ma idoneo al servizio sedentario e all'uso dell'arma, è assegnato, per la durata dell'inidoneità, a mansioni d'ufficio presso il Comando centrale. Per il personale delle stazioni forestali, il Comandante può valutare l'eventuale permanenza del personale suddetto nelle stazioni forestali di appartenenza, con esenzione dai turni di reperibilità.
3. Il personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), non più idoneo in modo permanente al servizio sul territorio per sopravvenuta perdita dell'idoneità psicofisica, ma idoneo al servizio sedentario e all'uso dell'arma, è assegnato a mansioni d'ufficio presso il Comando centrale.
4. Il personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), che, a seguito degli accertamenti sanitari, sia dichiarato non più idoneo in modo permanente al servizio sul territorio e all'uso dell'arma, oppure inidoneo al solo uso dell'arma, per sopravvenuta perdita dell'idoneità psicofisica, è adibito alle mansioni dell'area tecnico-amministrativa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Detto personale resta inquadrato,

anche in soprannumero, riassorbibile con la cessazione del servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica dei ruoli corrispondente a quella rivestita al momento del mutamento delle mansioni, conservando l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita, ivi compresa l'indennità pensionabile di cui all'articolo 4, comma 5, con decurtazione del trattamento economico accessorio attribuito in ragione dello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale di cui al presente comma, sono resi indisponibili posti dell'area amministrativo-contabile e tecnica di destinazione, fino al riassorbimento del soprannumero. Nel caso in cui il trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi per le mansioni del posto di destinazione risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, al dipendente è mantenuto il trattamento economico fisso e ricorrente spettante per la qualifica di appartenenza. Qualora, invece, il trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi nel posto di destinazione risulti superiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito l'eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio. Dal momento del mutamento di mansioni, il trattamento economico accessorio, anche fisso e ricorrente, del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per il posto dell'area amministrativo-contabile e tecnica di destinazione, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

5. La valutazione dell'idoneità psicofisica, compresa quella per l'uso dell'arma, di cui al presente articolo è effettuata sulla base dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, dal medico competente nei casi previsti dagli articoli 41 e 42 del d.lgs. 81/2008, o dalla struttura di sanità pubblica.

Art. 27

(Riammissione nel ruolo di provenienza)

1. Il personale del Corpo forestale che sia cessato dal servizio senza diritto a pensione può essere riammesso entro cinque anni, a domanda, nell'organico del Corpo, previa disponibilità di posti vacanti nello stesso ruolo e qualifica purché in possesso della prescritta idoneità psicofisica e dei requisiti previsti ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Se la domanda è accolta, l'interessato è collocato nel ruolo di appartenenza al momento dell'uscita dal Corpo.

Art. 28

(Assegnazioni, mobilità)

1. Gli atti concernenti le assegnazioni all'interno del Corpo forestale dei funzionari forestali, degli ispettori forestali, dei sovrintendenti forestali e degli agenti forestali sono adottati dal Comandante del Corpo, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Rientrano tra le assegnazioni disposte dal Comandante del Corpo di cui al comma 1 le assegnazioni presso la centrale unica per il soccorso, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 aprile 2008, n. 7 (Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso).
3. Il personale forestale che ricopra cariche pubbliche non elettive presso strutture diverse dal Corpo Forestale mantiene inalterata la sede lavorativa di provenienza per un periodo di tre anni, al termine dei quali è riassegnato d'ufficio presso l'organico del Comando Centrale.
4. Nel caso di assegnazioni effettuate ai sensi dell'Intesa tra Stato e Regione di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 3 febbraio 2011 n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari), il personale assegnato agli uffici della Procura della Repubblica, mantiene inalterata la sede lavorativa di provenienza per tre anni, al termine dei quali il posto è riassegnato d'ufficio all'organico del Comando Centrale.
5. Il personale forestale candidato alle elezioni in un Comune ricompreso nella giurisdizione forestale della sede di assegnazione è assegnato, con provvedimento del Comandante, ad altra sede, appartenente ad una diversa giurisdizione, a decorrere dalla data di accettazione della candidatura e per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni, o, per l'intero mandato elettivo, nel caso di elezione alla carica.
6. Nelle more della stipulazione dell'Accordo negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 si applicano le disposizioni in materia di mobilità volontaria contenute nell'articolo 10 del regolamento regionale 17 maggio 2010, n. 2 (Disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12).

Art. 29

(Distacchi)

1. I distacchi, anche a tempo indeterminato, del personale del Corpo forestale presso l'ufficio per la fauna selvatica, ai sensi

dell'articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria) o presso gli uffici tecnici dei servizi foreste e selvicoltura dell'Amministrazione regionale sono disposti con deliberazione della Giunta regionale.

2. I distacchi del personale del Corpo forestale presso altre Amministrazioni dello Stato o altri enti pubblici statali aventi sede nel territorio regionale, nei casi previsti dalla normativa vigente, possono essere disposti, con deliberazione della Giunta regionale, anche per un periodo superiore a ventiquattro mesi, eventualmente prorogabile.
3. Per ragioni di servizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può, altresì, disporre il distacco del personale del Corpo forestale presso una struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 22/2010, per un periodo pari a cinque anni, rinnovabile una sola volta.
4. I dipendenti distaccati restano inquadrati nei ruoli del Corpo forestale, conservando l'anzianità nel ruolo ricoperto, l'anzianità complessivamente maturata, la posizione economica acquisita, anche con riferimento al trattamento economico accessorio a carattere continuativo e ricorrente. Nel caso di personale appartenente al ruolo dei dirigenti, il dirigente distaccato resta inquadrato, anche in soprannumero, riassorbibile con la cessazione del distacco o del servizio per qualsiasi causa, nel ruolo della dirigenza del Corpo.

Art. 30

(Cause di cessazione dal servizio e collocamento a riposo)

1. Le cause di cessazione dal servizio e i limiti di età per il collocamento a riposo del personale del Corpo forestale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono quelli previsti dalla normativa statale vigente in materia per il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento civile.

CAPO V

PROCEDIMENTO NEGOZIALE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E DEL PERSONALE DIRIGENTE

Art. 31

(Ambito di applicazione)

1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010, gli aspetti del rapporto di impiego del personale non dirigente e del personale dirigente del Corpo forestale sono oggetto della procedura di negoziazione, disciplinata dal medesimo articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, relativa al comparto autonomo di negoziazione denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta".
2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1, sia per la parte economica sia per la parte normativa, ha durata triennale, fatta salva la diversa durata indicata dagli accordi negoziali, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviino alla contrattazione collettiva e nel caso in cui si tratti di materie diverse da quelle indicate nell'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010, e non disciplinate per il personale non dirigente e per il personale dirigente del Corpo forestale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 8, della l. r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale.

Art. 32

(Delegazioni negoziali)

1. Il procedimento negoziale intercorre tra la delegazione di parte pubblica individuata ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 7, della l.r. 22/2010 e la delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, rispettivamente, del personale non dirigente e del personale dirigente del Corpo forestale individuate ai sensi dell'articolo 15quinquies, commi 8 e 9, della l.r. 22/2010, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale.

Art. 33

(Materie di negoziazione e prerogative sindacali)

1. Formano oggetto del procedimento negoziale le materie indicate all'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010.
2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta" ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale, possono essere utilizzati,

fatta eccezione per il personale dirigenziale, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, nei limiti spettanti e a invarianza di costi per l'amministrazione.

Art. 34
(Procedura di negoziazione)

1. La procedura negoziale è avviata dal Presidente della Regione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 31, comma 2. Le trattative si svolgono tra le delegazioni di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Gli accordi negoziali sottoscritti dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sono recepiti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010.
2. Ai fini dell'avvio della procedura negoziale triennale di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo forestale, ai sensi dall'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale, sono convocate presso la Presidenza della Regione in occasione della predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e del disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento, per essere consultate.
3. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 10, della l.r. 22/2010, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi di accordo rappresentino più del 50 per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe rilasciate.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere ai componenti della delegazione di parte pubblica di cui all'articolo 15quinquies, comma 7, della l.r. 22/2010, le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
5. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti i limiti massimi di spesa autorizzati da leggi regionali e, a regime, stabiliti con la legge di stabilità regionale.
6. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla stipulazione dell'accordo, verifica le compatibilità finanziarie ed esamina le eventuali osservazioni di cui al comma 4, approva l'accordo, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
7. A corredo degli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies, comma 3, della l.r. 22/2010, la Regione redige una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa, che devono essere certificate dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c), della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 (Istituzione, ai sensi dell'articolo 6bis del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), del Collegio dei revisori dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste). La Regione è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni, gli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies, comma 3, della l.r. 22/2010, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e alla relazione illustrativa.

CAPO VI
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E DELLE SANZIONI

Art. 35
(Sanzioni disciplinari)

1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dalla l.r. 22/2010, il personale del Corpo forestale di cui all'articolo 10, comma 1, che viola i doveri inerenti al servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento o conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:
 - a) rimprovero orale;
 - b) rimprovero scritto;
 - c) sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione;
 - d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
 - e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
 - f) destituzione con preavviso;
 - g) destituzione senza preavviso.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono graduate e proporzionate, nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 36.
3. Il provvedimento con cui è irrogata la sanzione deve essere adeguatamente motivato.

Art. 36
(Criteri generali di gradualità e proporzionalità delle sanzioni)

1. Per l'individuazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare da comminare, gli organi competenti devono tener conto:
 - a) dell'intenzionalità del comportamento e della rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
 - b) del grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
 - c) dell'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
 - d) delle responsabilità connesse alla qualifica rivestita, ai compiti assegnati e alle funzioni svolte;
 - e) del concorso di più dipendenti in accordo tra loro, con particolare riguardo al ruolo di direzione e coordinamento;
 - f) della condotta complessiva del dipendente, anche nei confronti del pubblico;
 - g) del danno recato all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza;
 - h) della reiterazione di comportamenti, che configurino infrazioni di analoga natura;
 - i) della recidiva, qualora nel biennio di riferimento, o nei due anni decorrenti dalla data del provvedimento di irrogazione della sanzione, siano realizzate condotte di analoga natura rispetto a quelle già sanzionate.
2. Al dipendente che commetta un'infrazione della stessa fattispecie di quelle già sanzionate nel biennio di riferimento è comminata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità.
3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni, commesse anche in tempi diversi, tra loro connesse e accertate con un unico procedimento, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave se le stesse sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. Nel caso di concorso di più dipendenti nella stessa violazione, la sanzione è graduata in relazione alle responsabilità connesse alla qualifica e alle funzioni rivestite e all'anzianità di servizio.
5. Ogni sanzione, a esclusione del rimprovero orale, è comminata previa contestazione scritta degli addebiti e dopo che siano state sentite o vagliate le giustificazioni del dipendente, nei modi previsti dalla presente legge.
6. Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il diritto di difesa con l'instaurazione di un contraddittorio con il dipendente o con chi lo rappresenta.

Art. 37
(Organi competenti a irrogare le sanzioni disciplinari)

1. Il Comandante del Corpo è competente a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1, al personale dell'area operativa-tecnica del Corpo forestale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d).
2. Nel caso in cui il procedimento disciplinare sia avviato nei confronti del Comandante del Corpo è competente a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 35, comma 1, il Segretario generale della Regione, previo parere vincolante della Commissione regionale di disciplina di cui all'articolo 38, a eccezione della sanzione disciplinare di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a).
3. Il Comandante del Corpo individua l'ufficio e il soggetto responsabile preposto allo svolgimento dell'istruttoria del procedimento disciplinare.

Art. 38
(Commissione regionale di disciplina)

1. La Commissione regionale di disciplina, nominata con deliberazione della Giunta regionale, è competente a valutare le infrazioni disciplinari previste dalla presente sezione, con esclusione di quelle punibili con la sanzione del rimprovero orale di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a).
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta di tre membri effettivi e tre membri supplenti, interni all'Amministrazione regionale. Sono membri effettivi della commissione:
 - a) il dirigente di primo livello competente in materia di personale dell'Amministrazione regionale, che svolge le funzioni di Presidente;

- b) un funzionario forestale;
 - c) il funzionario responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari del comparto unico del pubblico impiego regionale.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Corpo, appartenente all'area operativa-technica o a quella amministrativo-contabile.
 4. Con la deliberazione della Giunta regionale di nomina della Commissione o con deliberazioni successive sono nominati i componenti supplenti per le ipotesi di assenza, impedimento, incompatibilità del presidente o di uno o più componenti effettivi e sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione, le cause di incompatibilità e le modalità di astensione e ritorsione dei componenti.
 5. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti e sono vincolanti nell'ambito del procedimento disciplinare. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 6. I pareri resi dalla Commissione, nei casi previsti dalla presente legge, sono vincolanti per l'organo competente all'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Art. 39
(*Rimprovero orale*)

1. Il rimprovero orale consiste in un ammonimento comminato al dipendente con cui sono punite:
 - a) lievi trasgressioni o inosservanze di modesta gravità dovute a negligenza;
 - b) comportamenti non conformi al ruolo e alla qualifica rivestita dal dipendente, ai compiti assegnati e alle funzioni svolte, che non abbiano comportato disservizi né pericolo per il personale, anche tenuto conto di quanto previsto dal Codice di comportamento del Corpo forestale.
2. Il Comandante rileva l'infrazione e produce il rapporto, lo trasmette al soggetto responsabile dell'istruttoria di cui all'articolo 37, comma 3. Il rimprovero orale è comminato, tenuto conto della relazione del soggetto responsabile dell'istruttoria di cui all'articolo 37, comma 3, e audito il dipendente, che vi consenta, senza obbligo di contestazione scritta degli addebiti.
3. L'irrogazione della sanzione del rimprovero orale è comunicata contestualmente per iscritto al dipendente.
4. Il rimprovero orale rileva al fine della verifica della sussistenza della recidiva dei comportamenti.

Art. 40
(*Rimprovero scritto*)

1. La sanzione disciplinare del rimprovero scritto si applica per:
 - a) la recidiva di lievi trasgressioni o inosservanze per le quali è stato inflitto il rimprovero orale;
 - b) l'inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia e di orario di lavoro ove non siano previste sanzioni più gravi;
 - c) il contegno comunque scorretto verso i superiori, altri dipendenti o verso il pubblico;
 - d) la negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, deve espletare un'attività di vigilanza;
 - e) l'inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Amministrazione o di terzi;
 - f) il disordine nell'uniforme di servizio e negli altri dispositivi di protezione individuale, nonché la scarsa cura della persona;
 - g) lievi trasgressioni o inosservanze di modeste entità delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 80;
 - h) l'insufficiente rendimento rispetto all'assolvimento dei compiti assegnati.

Art. 41
(*Sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione*)

1. La sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione si applica per:
 - a) la recidiva o l'intenzionalità di trasgressioni o violazioni per le quali è inflitto il rimprovero scritto, con l'evidente fine di creare disservizio o nocumento all'Amministrazione di appartenenza, ad altri dipendenti o ai cittadini;
 - b) l'inosservanza ingiustificata delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di orario di lavoro e di reperibilità, che comporti un disservizio per l'Amministrazione di appartenenza;
 - c) l'esercizio occasionale di impieghi e incarichi, comunque autorizzabili dall'Amministrazione di appartenenza, in violazione delle disposizioni di cui al titolo IV, capo II, della l.r. 22/2010;

- d) il rifiuto ingiustificato di seguire i corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale e addestramento organizzati dall'Amministrazione, comunicati con idoneo preavviso, finalizzati a mantenere e aggiornare un idoneo livello di capacità tecnico-professionali, nonché a garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 42

(Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni)

1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si applica per:
 - a) la recidiva o l'intenzionalità, con l'evidente fine di creare disservizio o nocumento all'Amministrazione di appartenenza, ad altri dipendenti o al pubblico, di trasgressioni o mancanze per le quali è inflitta la sanzione pecuniaria;
 - b) l'assenza ingiustificata dal servizio per un periodo fino a tre giorni;
 - c) il ritardo ingiustificato nell'assumere il servizio o l'allontanamento dal servizio senza la prescritta autorizzazione;
 - d) la denigrazione dell'Amministrazione o dei suoi appartenenti, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione;
 - e) il rifiuto immotivato di rendere testimonianza oppure la testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
 - f) le minacce, le ingiurie gravi, le calunnie o le diffamazioni nei confronti di cittadini o altri dipendenti, alterchi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con persone al di fuori di tali ambiti;
 - g) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'Amministrazione di appartenenza o a terzi, ivi compresa la condanna, con sentenza passata in giudicato, al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi stabiliti da leggi, regolamenti, da disposizioni normative e contrattuali vigenti, da codici di comportamento, da atti e provvedimenti dell'amministrazione;
 - h) l'utilizzo dei beni di proprietà dell'Amministrazione di appartenenza per ragioni che non siano di servizio;
 - i) il rifiuto ingiustificato a sottoporsi agli accertamenti preventivi e periodici previsti per controllare lo stato di salute o l'idoneità psicofisica per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
 - j) l'esercizio occasionale di impieghi e incarichi, in violazione delle vigenti disposizioni in materia, non autorizzabili dall'Amministrazione di appartenenza, se vi è stato adempimento alla diffida di cui all'articolo 72 della l.r. 22/2010.
2. Durante i periodi di sospensione dal servizio previsti dal comma 1, il dipendente è privato della retribuzione spettante secondo l'ordinamento vigente, ferma restando la corresponsione degli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
3. Il periodo di sospensione non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 43

(Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi)

1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi si applica per:
 - a) la recidiva nel biennio di riferimento, di infrazioni previste dall'articolo 42;
 - b) l'assenza ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a tre giorni e fino a un massimo di dieci giorni;
 - c) l'occultamento di fatti e circostanze relativi all'illecito uso o alla manomissione di beni dell'Amministrazione di appartenenza quando, in relazione alla posizione rivestita, il dipendente abbia su di essi un obbligo di vigilanza o di controllo;
 - d) la commissione di atti o fatti determinati dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope o dall'abuso di sostanze alcoliche, accertati mediante referto medico legale;
 - e) l'esercizio di impieghi e incarichi, in violazione delle vigenti disposizioni in materia vietati o comunque non autorizzabili dall'Amministrazione di appartenenza che assumano carattere di continuità nel tempo, se vi è stato adempimento alla diffida di cui all'articolo 72 della l.r. 22/2010;
 - f) gli atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, compresi gli atti o le molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.
2. In caso di sospensione dal servizio, prevista dal presente articolo, il dipendente è privato della retribuzione, ferma restando la corresponsione degli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
3. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 44

(Destituzione con preavviso)

1. La destituzione consiste nella risoluzione del rapporto di impiego con cancellazione dai ruoli del personale del Corpo forestale per condotte che abbiano reso incompatibile la sua prosecuzione.

2. La destituzione con preavviso si applica nei casi:

- a) di recidiva plurima, quando è perpetrata, almeno tre volte nell'anno, una delle infrazioni previste dagli articoli 42 e 43, anche se di diversa natura, o di recidiva, laddove nel biennio di riferimento, è commessa un'infrazione che ha comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;
- b) di occultamento di fatti e circostanze relativi alla distrazione o sottrazione di somme o beni dell'Amministrazione di appartenenza quando, in relazione alla posizione rivestita, il dipendente abbia su di essi un obbligo di vigilanza o di controllo;
- c) in cui siano tenuti in modo continuativo, nel biennio di riferimento, comportamenti che dimostrino la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- d) di mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, nella sede presso la quale, con provvedimento dell'organo competente, sia stato disposto il trasferimento del dipendente per motivate esigenze di servizio;
- e) di mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'organo competente del Corpo forestale, quando l'assenza arbitraria e ingiustificata si è protratta per un periodo superiore a quindici giorni continuativi;
- f) di dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia arrecato grave pregiudizio a enti pubblici o a privati;
- g) di condanna, con sentenza passata in giudicato, per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio, anche se non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.

Art. 45

(Destituzione senza preavviso)

1. La destituzione senza preavviso si applica nei casi di:

- a) condanna, con sentenza passata in giudicato, per i delitti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), limitatamente all'articolo 316 del codice penale, d), e) e f) del d.lgs. 235/2012, e per i delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, della l. 97/2001;
- b) condanna, con sentenza passata in giudicato, per i delitti contro l'incolumità pubblica, di cui al titolo VI del libro II del codice penale;
- c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo o l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata, fatte salve le disposizioni normative nel caso di vizio parziale di mente;
- d) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza o con altre modalità fraudolente;
- e) giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa;
- f) accertato conseguimento dell'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, oppure falsità documentali o dichiarative ai fini della progressione di carriera.

Art. 46

(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare)

1. Nel corso del procedimento disciplinare, laddove sussiste la necessità di acquisire informazioni o documenti rilevanti per la sua definizione, su fatti addebitati al dipendente, punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi, può essere disposta la sospensione cautelare dal servizio per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili per una sola volta, con la conservazione della retribuzione.
2. Per gravi motivi, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti, nei casi in cui occorra valutare se sussistono i presupposti per l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 o di una sanzione più grave, può essere disposta la sospensione cautelare dal servizio, con conservazione della retribuzione, per un periodo di tempo non superiore alla durata del procedimento disciplinare, che deve essere avviato entro il termine di trenta giorni da quando è stata disposta la sospensione.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal Comandante del Corpo, e nell'ipotesi prevista dall'articolo 37, comma 2, dal Segretario generale della Regione, previo parere vincolante della competente Commissione regionale di disciplina.
4. La sospensione disposta ai sensi del comma 2 è revocata se la contestazione degli addebiti non è effettuata entro il termine previsto dallo stesso comma per l'avvio del procedimento.
5. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi, il periodo di sospensione cautelare è computato nella sanzione.
6. Il periodo di sospensione cautelare di cui ai commi 1 e 2 è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 47

(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale)

1. Il dipendente che sia sottoposto a misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con provvedimento del Comandante del Corpo o del Segretario generale della Regione ai sensi dell'articolo 37, comma 2, previo parere vincolante della competente Commissione regionale di disciplina, con retribuzione ridotta ai sensi dell'articolo 48, comma 1, per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà personale.
2. L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla pronuncia della sentenza definitiva di condanna, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3. Tale provvedimento è adottato dal Comandante del Corpo o dal Segretario generale della Regione ai sensi dell'articolo 37, comma 2, previo parere vincolante della Commissione regionale di disciplina.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti che comportino, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare della destituzione ai sensi degli articoli 44 e 45.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), limitatamente all'articolo 316 del codice penale, d), e) e f), del d.lgs. 235/2012.
5. Per i reati previsti dagli articoli 314, comma 1, 314 bis, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 c.p. si procede alla sospensione, secondo le modalità previste dal presente articolo o secondo quanto previsto dall'articolo 3 della l. 97/2001. Nel caso di condanna, anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'articolo 4, comma 1, della medesima l. 97/2001.
6. Nei casi indicati ai commi da 1 a 5 del presente articolo si applica l'articolo 55.
7. Fuori dai casi previsti dagli articoli 314, comma 1, 314 bis, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 c.p. il dipendente, rinviato a giudizio, può essere assegnato ad altro incarico o trasferito ad altra sede o ufficio, per gravi e documentati motivi o quando la sua permanenza in sede nuoce al prestigio dell'ufficio o della sede. Il trasferimento, salvo richiesta del dipendente, è revocato nel caso di sentenza, anche non definitiva, di assoluzione e, in ogni caso, decorsi cinque anni dal provvedimento.
8. La sospensione cautelare dal servizio a causa di un procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni; decorso tale termine è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. Nel caso in cui il procedimento penale si conclude con sentenza di assoluzione del dipendente, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 48, comma 3.

Art. 48

(Effetti della sospensione cautelare dal servizio)

1. Al dipendente, sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 dell'articolo 47 sono corrisposti un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante secondo l'ordinamento vigente, gli assegni per il nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
2. Nel caso di annullamento o revoca della misura restrittiva della libertà personale, disposti in pendenza del procedimento penale, la corresponsione delle differenze stipendiali e la ricostruzione della carriera avvengono alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.
3. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione, con provvedimento dell'organo competente ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, il dipendente è reintegrato in servizio a tutti gli effetti, sotto il profilo giuridico ed economico, compresa la valutazione nell'anzianità di servizio del periodo di sospensione. L'Amministrazione provvede al conguaglio tra le somme corrisposte nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità e quanto dovuto al lavoratore in caso di permanenza in servizio, esclusi le indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario, e salva deduzione di quanto corrisposto ai sensi del comma 1.
4. Nei casi di riattivazione del procedimento disciplinare, ove questo si conclude con una sanzione diversa dalla destituzione, l'Amministrazione provvede ai conguagli secondo le disposizioni dei commi da 1 a 3, tenuto anche conto dei periodi di sospensione eventualmente comminati a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
5. Ove il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione della destituzione, gli effetti giuridici ed economici sono regolati sulla base di quanto disposto dal provvedimento dell'organo competente ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, previo parere vincolante della competente Commissione regionale di disciplina.

6. Nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione della destituzione con preavviso, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere al dipendente un'indennità sostitutiva del mancato preavviso, corrispondente all'importo della retribuzione pari a due mensilità, se il dipendente ha maturato un'anzianità di servizio fino a cinque anni, a tre mensilità, se il dipendente ha maturato un'anzianità di servizio fino a dieci anni, a quattro mensilità, se l'anzianità di servizio è superiore a dieci anni.

Art. 49
(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare si articola secondo le fasi, le modalità e i termini di cui alla presente legge. La violazione dei termini comporta, per l'amministrazione, la decadenza dell'azione disciplinare.
2. Ogni sanzione, fatta eccezione per il rimprovero orale, è comminata previa contestazione scritta degli addebiti e dopo che sono state vagliate le giustificazioni addotte dal dipendente a propria difesa.
3. L'organo competente applica una sanzione adeguata e proporzionata alla gravità del fatto, accertato secondo i criteri indicati nell'articolo 36, e non può irrogare una sanzione disciplinare per un fatto diverso da quello contestato.
4. Il dipendente al quale è contestata una violazione ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento personalmente o tramite rappresentante legale o sindacale, munito di espressa delega.
5. Nello svolgimento del procedimento è garantito il contraddittorio, secondo le disposizioni della presente legge. Il dipendente può farsi assistere da un difensore di fiducia o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
6. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un altro ufficio della stessa Amministrazione o di altra Amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare già avviato è concluso presso quest'ultima. In tali casi, i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data del trasferimento.
7. Nel corso dell'istruttoria, il soggetto responsabile di cui all'articolo 37, comma 3, può acquisire da altre Amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. Tale attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
8. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione della destituzione o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso ed è portato a conclusione ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata, in forma strettamente riservata, ove possibile, tramite posta elettronica certificata, o tramite consegna a mano. Qualora non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata e la consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, inviata al suo domicilio.

Art. 50
(Istruttoria)

1. La fase istruttoria si apre con l'acquisizione della segnalazione o con la conoscenza diretta dell'infrazione da parte del responsabile dell'istruttoria di cui all'articolo 37, comma 3, e deve concludersi entro un termine massimo di quindici giorni. Il termine è prorogabile una sola volta per ulteriori quindici giorni.
2. Competente a effettuare la segnalazione di cui al comma 1 è il Comandante del Corpo.
3. Il soggetto responsabile dell'istruttoria, preposto allo svolgimento del procedimento disciplinare, deve:
 - a) acquisire eventuali ulteriori elementi necessari ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'individuazione della responsabilità personale, disponendo eventualmente audizioni;
 - b) accertare se vi sono stati provvedimenti disciplinari emessi a carico del dipendente nel corso dei due anni precedenti alla commissione dell'infrazione per la quale si procede, rilevanti ai fini della recidiva;
 - c) valutare se il fatto presenta anche rilievo penale e assolvere all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o verificare se in relazione allo stesso esiste un procedimento penale pendente.
4. Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, il soggetto responsabile dell'istruttoria, redige apposita relazione, nella quale rileva, se del caso, l'insussistenza del fatto o la mancanza di elementi utili a procedere.

5. Nei casi in cui il soggetto responsabile dell'istruttoria, rilevi che il fatto è punibile con la sanzione del rimprovero orale, di cui all'articolo 39, trasmette gli atti all'organo competente all'irrogazione di tale sanzione.

Art. 51
(Contestazione dell'addebito)

1. La contestazione dell'addebito deve essere fatta per iscritto dall'organo competente a irrogare la sanzione, entro venti giorni dalla data di conclusione della fase istruttoria. La conclusione della fase istruttoria coincide con la data del protocollo dell'ultimo atto pervenuto.
2. Nei casi previsti dall'articolo 50, comma 3, il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal responsabile dell'istruttoria di cui all'articolo 37, comma 3.
3. L'atto formale della contestazione indica in modo circostanziato il fatto ritenuto disciplinarmente rilevante per il quale il dipendente è chiamato a rispondere e la data di conclusione del procedimento.
4. La notifica della contestazione è effettuata dal soggetto responsabile dell'istruttoria, su richiesta dell'organo competente a comminare la sanzione, con le modalità di cui all'articolo 49, comma 9.
5. L'eventuale rifiuto a ricevere la notifica della contestazione tramite consegna a mano deve risultare da attestazione scritta del soggetto responsabile dell'istruttoria.

Art. 52
(Convocazione)

1. Il dipendente, entro sessanta giorni dalla data della contestazione, può inviare memorie scritte e giustificazioni, eventualmente integrate da dichiarazioni testimoniali; può, inoltre, indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze.
2. Il dipendente può essere sentito a sua difesa, qualora lo richieda e con oneri a proprio carico, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave e oggettivo impedimento, può formulare motivata e documentata istanza di rinvio per l'esercizio della sua difesa.
3. Il differimento dell'audizione può essere richiesto una sola volta nel corso del procedimento e, comunque, la stessa non può svolgersi oltre novanta giorni dalla data della contestazione dell'addebito.
4. Qualora, entro il termine fissato per la convocazione, il dipendente non si presenti e non invii memoria scritta o richiesta motivata di rinvio per l'esercizio della sua difesa, la sanzione viene applicata nei successivi trenta giorni.

Art. 53
(Procedimenti dinanzi alla Commissione regionale di disciplina)

1. La Commissione regionale di disciplina è convocata, per lo svolgimento dell'eventuale audizione in contraddittorio con il dipendente, o, comunque, per l'esame degli atti del procedimento, comprese le eventuali memorie difensive, dall'organo competente a irrogare le sanzioni disciplinari.
2. Nel giorno fissato, aperta la seduta, il Presidente e i membri della Commissione esaminano la relazione di cui all'articolo 50, comma 4, e tutti gli atti acquisiti nella fase istruttoria. Il dipendente può presentare la memoria di cui all'articolo 52, comma 1, e produrre eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono allegati agli atti.
3. Il Presidente, alla presenza del dipendente ed eventualmente del difensore, avvia la riunione con la lettura dell'ordine di convocazione, dei precedenti disciplinari e di servizio del dipendente, nonché della contestazione degli addebiti, delle risultanze dell'istruttoria di cui all'articolo 50 e delle eventuali giustificazioni presentate dal dipendente. Il Presidente chiede, inoltre, se vi sono elementi aggiuntivi rispetto all'istruttoria evidenziati dai componenti della Commissione o dal dipendente e, se lo ritiene necessario, ne autorizza l'acquisizione, ove esistenti, verificata la rilevanza ai fini della valutazione conclusiva, e dispone l'audizione dei testimoni.
4. Il Presidente o i membri della Commissione possono chiedere al dipendente chiarimenti sui fatti a lui addebitati e ascoltano il difensore. Udita la difesa ed esaminati i nuovi documenti, compresa l'audizione di eventuali testimoni, il Presidente dichiara chiusa la trattazione orale.
5. Della trattazione orale è redatto verbale che deve essere sottoscritto dai membri della Commissione.
6. La Commissione, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio, sospende il procedimento, indicando i punti sui

quali reputa necessario procedere a ulteriori accertamenti, da effettuarsi dal competente ufficio preposto allo svolgimento dell'istruttoria del procedimento disciplinare.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, la Commissione delibera a maggioranza dei voti, proponendo la sanzione da applicare oppure l'archiviazione del procedimento, qualora ritenga che la condotta tenuta non sia disciplinarmente rilevante. Il parere espresso dalla Commissione è vincolante per l'organo competente a irrogare la sanzione.
8. Il parere motivato è firmato dal Presidente e dai membri della Commissione.
9. L'organo competente a irrogare le sanzioni disciplinari provvede con provvedimento motivato, in conformità al parere della Commissione, a dichiarare il dipendente prosciolto da ogni addebito o a comminare la sanzione.
10. Il provvedimento è notificato nei modi e nei termini stabiliti dalla presente legge; copia del provvedimento è trasmesso agli uffici interessati.

Art. 54

(Conclusione del procedimento)

1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi giorni dalla data della notifica della contestazione dell'addebito, con la notifica del provvedimento.
2. In caso di differimento, superiore a dieci giorni, del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente.
3. In caso di sospensione del procedimento disciplinare per la definizione del procedimento penale, ove sussistente, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 55.

Art. 55

(Procedimento disciplinare connesso con l'azione penale)

1. Se l'infrazione commessa in servizio assume rilevanza penale, l'organo competente ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria, nelle forme previste dal codice di procedura penale, e, contestualmente, al soggetto responsabile del procedimento disciplinare di cui all'articolo 37, comma 3, affinché sia avviato il procedimento disciplinare nei suoi confronti. Il procedimento disciplinare è sospeso dall'organo competente all'irrogazione della sanzione disciplinare di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, fino alla definizione del procedimento penale, con sentenza passata in giudicato. La sospensione è disposta anche nel caso in cui nel corso del procedimento disciplinare, l'Amministrazione ravvisi la sussistenza di un fatto per il quale è previsto l'obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria.
2. Qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di un procedimento penale, a carico del dipendente, per fatti illeciti commessi fuori dal servizio, il procedimento disciplinare è attivato secondo le procedure previste dalla presente legge.

Art. 56

(Riapertura del procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare può essere riaperto se il dipendente, al quale è stata irrogata la sanzione disciplinare, adduce nuove prove tali da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti o irrogata una sanzione di minore gravità.
2. L'istanza per la riapertura del procedimento disciplinare è diretta all'organo che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, il quale, sulla base della relazione del soggetto responsabile di cui all'articolo 37, comma 3, dispone con proprio provvedimento la riapertura del procedimento, che si svolge secondo le modalità stabilite dalla presente legge; qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con provvedimento motivato.
3. L'istanza di riapertura non sospende l'esecuzione della sanzione, né i termini per la proposizione dei ricorsi; tuttavia, ove le circostanze lo consentano, l'organo competente di cui al comma 2 può disporre la sospensione degli effetti della sanzione già irrogata.
4. Nelle ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare, al dipendente non può essere irrogata una sanzione più grave di quella già applicata. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario, salva la deduzione degli eventuali assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti, già percepiti.

Art. 57
(*Riabilitazione*)

1. La riabilitazione comporta l'estinzione della sanzione disciplinare e può essere disposta, fatti salvi tutti gli effetti prodotti, quando, nei confronti del dipendente, non vi sono procedimenti disciplinari pendenti o altre sanzioni comminate successivamente.
2. La riabilitazione è disposta nei casi in cui il dipendente abbia dimostrato meriti e capacità straordinari nell'esercizio delle sue funzioni o attività di particolare rilevanza e che non sia incorso negli ultimi due anni in ulteriori sanzioni disciplinari. È possibile applicare tale istituto anche in relazione ai dipendenti che non siano incorsi negli ultimi dieci anni in ulteriori sanzioni disciplinari.
3. L'istanza volta a ottenere la riabilitazione è presentata dal dipendente, tramite l'ufficio presso cui presta servizio, all'organo competente ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2. La riabilitazione produce l'effetto dell'estinzione della sanzione e la relativa cancellazione dal fascicolo personale del dipendente.
4. L'organo competente ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, visti i precedenti di servizio del richiedente e acquisito il parere vincolante della Commissione regionale di disciplina, decide entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. La riabilitazione è adottata con provvedimento dall'organo competente ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2.
6. In caso di accoglimento dell'istanza, le annotazioni relative alla sanzione irrogata sono cancellate dalla documentazione personale. La riabilitazione non opera retroattivamente ed esplica la sua efficacia con riguardo ai rapporti giuridici sorti dopo il provvedimento.

Art. 58
(*Impugnazione*)

1. Avverso i provvedimenti disciplinari previsti dalla presente sezione sono ammessi il ricorso giurisdizionale e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 59
(*Disposizioni transitorie inerenti ai procedimenti disciplinari già avviati*)

1. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i nuovi procedimenti relativi a infrazioni compiute prima di tale data, continuano a essere disciplinati secondo le disposizioni e le procedure vigenti alla data del loro avvio.
2. Alle infrazioni disciplinari, accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dalla presente legge, qualora più favorevoli.

Art. 60
(*Disposizioni inerenti ai procedimenti disciplinari*)

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Restano ferme le eventuali responsabilità civili, amministrative, penali e contabili nelle quali il dipendente sia incorso per i fatti contestati.
3. Le disposizioni riguardanti il procedimento disciplinare e le sanzioni sono portate a conoscenza dei dipendenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

CAPO VII
DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE

Art. 61
(*Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio*)

1. Per il personale del Corpo forestale, la libertà, l'attività, i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e dall'articolo 42 del d.lgs. 165/2001. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

(ARAN), contenuti nell'articolo 42 del d.lgs. 165/2001, si intendono effettuati alla delegazione di parte pubblica di cui all'articolo 15quinquies, comma 7, della l.r. 22/2010, istituita presso la Presidenza della Regione.

2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto, nell'ambito del comparto "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta", per il personale appartenente al ruolo dei dirigenti e della tendenziale omogeneità dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale dirigente nelle medesime forme previste per il personale non dirigente.

Art. 62

(Diritti e doveri del personale del Corpo forestale)

1. I diritti e i doveri del personale del Corpo forestale sono disciplinati dalla presente legge e dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.
2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, disposizioni di legge o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo forestale sono integrati e specificati dal Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comandante del Corpo, previo parere obbligatorio della Commissione per la valutazione e la progressione in carriera di cui all'articolo 65.
3. La violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
4. Sull'applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento vigila il Comandante del Corpo e l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
5. L'Amministrazione verifica annualmente lo stato di applicazione del Codice di comportamento e organizza attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione del medesimo Codice.

Art. 63

(Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli agenti, dei sovrintendenti e degli ispettori forestali)

1. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti, dei sovrintendenti e degli ispettori forestali è valutato annualmente.
2. La valutazione di cui al comma 1, espressa mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati, nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi, è approvata dal Comandante del Corpo sulla base di una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente, validata, per il personale assegnato alle stazioni forestali, dal comandante della stazione forestale di riferimento, che è tenuto a esprimere un proprio giudizio valutativo.
3. Il giudizio sintetico complessivo e finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla approvazione.
4. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 2, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo da parte del comandante della stazione forestale e di quello finale da parte del Comandante del Corpo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
5. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di personale e sono tenuti in considerazione per la progressione in carriera.
6. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione, il Comandante del Corpo approva il giudizio complessivo sulla base degli elementi acquisiti.

Art. 64

(Valutazione annuale del personale appartenente al ruolo dei funzionari forestali e dei dirigenti)

1. L'Amministrazione regionale valuta annualmente le attività svolte dai dirigenti e dai funzionari forestali, nonché i rispettivi comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative a essi assegnate.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
3. Entro il successivo 30 aprile, le Commissioni di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, redigono, rispettivamente, le schede di valutazione dei funzionari forestali e dei dirigenti del Corpo.

4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Comandante del Corpo approva il giudizio valutativo finale riguardante i funzionari forestali, sulla base della scheda di valutazione di cui al comma 3 inviata dalla Commissione di cui all'articolo 65, comma 1, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento, e lo trasmette ai competenti uffici del personale dell'Amministrazione regionale. Il giudizio valutativo finale riguardante i dirigenti è approvato, entro lo stesso termine, sulla base della scheda di valutazione inviata dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 65, comma 2, dal Segretario generale della Regione, che lo trasmette alla struttura regionale competente in materia di personale.
5. Il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dall'approvazione.
6. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
7. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato.

Art. 65

(Commissione per la valutazione e la progressione in carriera)

1. La Commissione per la valutazione e la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei funzionari forestali è composta dal Segretario generale della Regione, con funzioni di presidente, dal dirigente di primo livello competente in materia di personale dell'Amministrazione regionale e dal Comandante del Corpo.
2. La Commissione per la valutazione dei dirigenti è individuata nella Commissione indipendente di valutazione della performance, istituita presso la Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 22/2010, per la valutazione del personale dirigente dell'Amministrazione regionale.
3. La Commissione di cui al comma 1, nella cui composizione il Comandante del Corpo è sostituito dal dirigente di primo livello dell'assessorato competente in materia di risorse naturali, formula alla Giunta regionale la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari forestali ammessi al concorso interno per il ruolo di dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Commissione di cui al comma 2 trasmette al Presidente della Regione la scheda di valutazione, sulla base della relazione inviata dal Comandante del Corpo sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 66

(Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale)

1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo, anche rispetto all'osservanza delle direttive impartite dall'organo di direzione politico-amministrativa competente, è effettuata dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 65, comma 2.
2. L'esito negativo della verifica di cui al comma 1, accertato con le modalità e le garanzie di cui all'articolo 29 della l.r. 22/2010, comporta, in base ai principi di proporzionalità e di gradualità, l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:
 - a) di decurtazione della retribuzione di posizione nella misura del 10 per cento per tutta la durata residua dell'incarico;
 - b) di temporanea esclusione dall'incarico dirigenziale per un periodo massimo di tre anni, durante i quali al dirigente escluso dall'incarico compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita;
 - c) di sospensione da ogni incarico per un periodo massimo di due anni, durante i quali al dirigente è riconosciuto il diritto al 50 per cento del trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita.
3. Durante il periodo di esclusione dall'incarico di cui al comma 2, lettera b), l'Amministrazione può disporre il collocamento del dirigente presso strutture organizzative, anche non facenti parte del Corpo forestale, per attività di studio e di supporto tecnico o amministrativo.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal dirigente di primo livello competente in materia di personale dell'Amministrazione regionale sulla base del conforme parere del Comitato dei garanti di cui all'articolo 29, comma 3, della l. r. 22/2010, nell'ambito del quale il dirigente eletto dai dirigenti di ruolo del comparto unico del pubblico impiego regionale è sostituito dal dirigente regionale di primo livello competente in materia di risorse naturali.

Art. 67

(Collocamento in disponibilità)

1. I dirigenti del Corpo forestale possono essere collocati in posizione di disponibilità per particolari esigenze di servizio,

anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.

2. Il dirigente può permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al quinquennio, rinnovabile per una sola volta.
3. Il dirigente collocato in posizione di disponibilità non occupa temporaneamente il posto nel ruolo cui appartiene. Nel rispettivo ruolo è reso indisponibile un posto per il dirigente collocato in disponibilità.
4. Il trattamento economico da riconoscere al dirigente collocato in posizione di disponibilità ai sensi del presente articolo è definito mediante il procedimento negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.

Art. 68

(Collocamento in disponibilità a domanda)

1. Il dirigente del Corpo forestale che ne faccia richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, è collocato in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 67 e con le procedure ivi previste, purché abbia raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.
2. Il collocamento in disponibilità previsto dal presente articolo è effettuato assicurando l'invarianza della spesa.

Art. 69

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico omnicomprensivo della dirigenza del Corpo forestale si articola in una componente stipendiale di base, nonché in due componenti accessorie, la prima correlata alla posizione funzionale ricoperta, agli incarichi, alle responsabilità e ai rischi assunti, la seconda rivolta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite al personale appartenente al ruolo della dirigenza.
3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 assicura, in relazione alla specificità degli incarichi dirigenziali del Corpo e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.

Art. 70

(Retribuzione di risultato)

1. La retribuzione di risultato è attribuita al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei funzionari forestali in base ai parametri definiti dall'accordo negoziale di cui all'articolo 15quinquies, comma 3, della l.r. 22/2010, tenuto conto della valutazione dei risultati conseguiti, effettuata annualmente dalle Commissioni di cui all'articolo 65, commi 1 e 2.

Art. 71

(Assicurazioni e tutela legale)

1. La tutela assicurativa del personale di ruolo contro gli infortuni occorsi in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio è disciplinata dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.
2. Nel caso di spostamenti per interventi urgenti, la polizza a copertura degli automezzi in dotazione al Corpo forestale prevede anche la garanzia per l'infortunio del conducente.
3. Il personale di ruolo è, inoltre, coperto da assicurazione di responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni causati in occasione dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.
4. I massimali di copertura assicurativa per la responsabilità civile e la tutela legale sono adeguati al rischio dell'attività svolta dal personale del Corpo forestale e la copertura assicurativa è estesa a tutti gli ambiti d'intervento.

Art. 72

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. Al fine di assicurare l'acquisizione di conoscenze specialistiche e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo forestale, l'Amministrazione regionale promuove la partecipazione e organizza, anche in collaborazione con altri enti, appositi corsi di formazione e di aggiornamento, la cui frequenza è obbligatoria.

2. L'attività di formatore o istruttore in specifici ambiti e materie può essere svolta anche da personale del Corpo forestale in possesso di adeguati titoli, qualifiche e competenze professionali, appositamente designato a tal fine dal Comandante con provvedimento motivato.

Art. 73

(Partecipazione ad attività sportive)

1. Il Corpo forestale promuove e partecipa alle attività agonistiche e tecnico-agonistiche attinenti allo svolgimento dei propri compiti, anche in collaborazione con altre amministrazioni, organi o enti con i quali stipula, allo scopo, apposite convenzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, può essere costituita una specifica associazione sportiva riservata ai componenti del Corpo forestale e può essere, altresì, autorizzato il distacco temporaneo, presso il centro sportivo di altri enti, di personale appartenente al Corpo forestale che abbia raggiunto adeguati livelli di preparazione in qualità di atleta o di allenatore; i relativi oneri retributivi, assicurativi e previdenziali restano a carico dell'amministrazione regionale.
3. Il personale distaccato è, in ogni caso, tenuto a frequentare annualmente appositi corsi di preparazione e aggiornamento professionale organizzati dal Corpo forestale, con le modalità e con le cadenze temporali stabilite dal Comandante del Corpo.
4. I criteri e le modalità attraverso le quali si attuano la partecipazione del personale forestale ad attività agonistiche, anche mediante il distacco presso i centri sportivi di altri Corpi di Polizia o di altri enti, sono definiti con deliberazione di Giunta regionale.
5. Il personale che partecipa, in qualità di atleta, tecnico e allenatore a manifestazioni sportive di alto livello nazionale e internazionale quali campionati italiani, continentali, campionati mondiali, giochi olimpici o manifestazioni analoghe in rappresentanza del Corpo forestale, è considerato in servizio per il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse.

Art. 74

(Attività di servizio e servizio sul territorio)

1. L'attività di servizio, svolta dal personale appartenente al Corpo forestale e assegnato alle stazioni forestali, è effettuata secondo le direttive impartite dal Comandante della stazione medesima, sulla base di quelle più generali dettate dal Comandante del Corpo.
2. Il servizio svolto sul territorio dal personale di cui al comma 1 deve essere assicurato in orario notturno e nei giorni festivi ed è prolungato, oltre il normale orario di lavoro, ogniqualvolta occorra concludere operazioni e interventi concernenti l'attività di servizio.
3. L'attività di servizio, svolta dal personale appartenente al Corpo forestale e assegnato agli uffici della sede centrale, è definita dal Comandante del Corpo in funzione delle esigenze di servizio.

Art. 75

(Continuità del servizio e reperibilità. Alloggi di servizio)

1. Per la particolare natura dei compiti attribuiti al Corpo forestale, l'attività di servizio del personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) riveste carattere di continuità e deve esserne pertanto garantito lo svolgimento anche al di fuori del normale orario di lavoro, in casi di necessità e di urgenza.
2. L'efficienza e la tempestività nello svolgimento dell'attività di servizio è, altresì, garantita dall'obbligo della reperibilità, attuata mediante turnazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità generali stabiliti dall'accordo negoziale di cui all'articolo 15quinquies, comma 3, della l.r. 22/2010.
3. Al fine di agevolare l'efficienza della continuità del servizio e di favorire il radicamento territoriale e il tempestivo intervento in caso di emergenze di protezione civile e di ordine pubblico del Corpo forestale, il personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), assegnato alle stazioni forestali, deve stabilire la propria residenza nell'ambito della giurisdizione forestale di competenza e assumere il proprio domicilio presso gli appositi edifici, in concessione gratuita, di proprietà dell'amministrazione regionale.

Art. 76

(Uniforme e vestiario)

1. Il personale di cui all'articolo 10 è dotato, a cura e a spese dell'Amministrazione regionale, delle uniformi e degli altri capi di vestiario necessari all'espletamento dell'attività di servizio.

2. Il personale di cui all'articolo 10 ha l'obbligo di indossare l'uniforme durante il servizio; il personale di sesso femminile è comunque esonerato dal suddetto obbligo durante il periodo di gravidanza, fatta salva l'adozione di adeguati capi di vestiario. Eventuali deroghe possono essere previste con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Comandante del Corpo.
3. L'uniforme è in dotazione esclusiva del personale in attività di servizio ed è restituita all'amministrazione regionale in caso di sostituzione o di cessazione dal servizio per qualunque motivo.

Art. 77

(Tesserino e distintivo di riconoscimento, armamento e equipaggiamento individuale)

1. Al personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), è rilasciato, all'atto dell'assunzione, un tesserino di riconoscimento personale, le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, attestante l'appartenenza al Corpo forestale e la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, nonché quella di agente di pubblica sicurezza.
2. Al personale di cui al comma 1 è, altresì, rilasciato un distintivo numerato attestante l'appartenenza al Corpo forestale con obbligo di esibizione durante l'espletamento dell'attività di servizio.
3. L'Amministrazione regionale fornisce in dotazione al personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), a propria cura e spese e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'armamento personale e di stazione, necessario all'espletamento dell'attività di servizio.
4. La dotazione, l'uso, la manutenzione e le modalità di consegna e di restituzione delle armi, in caso di sostituzione, di cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, sono disciplinate con il regolamento regionale di cui all'articolo 80.
5. Il personale appartenente al Corpo forestale è dotato, a cura e spese dell'Amministrazione regionale, di automezzi, di strumenti e di ogni altro materiale di equipaggiamento necessari all'espletamento dell'attività di servizio.

Art. 78

(Martello forestale)

1. Nelle stazioni forestali, il martello forestale è affidato al Comandante di stazione che ne autorizza all'uso il restante personale assegnato alla stazione, su delega e secondo le direttive del Comandante del Corpo.
2. Al Comandante del Corpo e a ogni stazione forestale è assegnato un martello forestale identificato con la sigla CFV e un numero progressivo.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79

(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, al rapporto di lavoro e all'attività di servizio del personale appartenente al Corpo forestale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni vigenti per il restante personale del ruolo unico regionale.

Art. 80

(Regolamento di servizio del Corpo forestale della Valle d'Aosta)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato, tramite regolamento regionale, il regolamento di servizio del Corpo forestale avente a oggetto, in particolare, la disciplina delle seguenti materie:
 - a) incompatibilità e autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001;
 - b) attività di servizio e di servizio sul territorio, continuità del servizio;
 - c) reperibilità del personale;
 - d) alloggi di servizio ed eventuali deroghe all'obbligo di residenza nella giurisdizione forestale di competenza;
 - e) riconoscimenti al personale appartenente al Corpo forestale;
 - f) uniformi e vestiario;
 - g) equipaggiamento individuale, martello forestale e tesserino di riconoscimento;
 - h) armamento personale e di stazione, stemma e gonfalone.

Art. 81

(Disposizioni per il primo inquadramento nei ruoli del Corpo forestale della Valle d'Aosta)

1. Il personale con il profilo professionale di agente forestale è inquadrato nel ruolo degli agenti forestali e, in relazione agli anni di effettivo servizio, nelle seguenti qualifiche:
 - a) nella qualifica di agente forestale, il personale con il profilo di agente forestale che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio;
 - b) nella qualifica di agente scelto, il personale con il profilo di agente forestale, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nel profilo;
 - c) nella qualifica di assistente, il personale con il profilo di agente forestale, che abbia maturato dieci anni di effettivo servizio nel profilo;
 - d) nella qualifica di assistente capo, il personale con il profilo di agente forestale, che abbia maturato quattordici anni di effettivo servizio nel profilo;
 - e) nella qualifica di assistente capo coordinatore, il personale con il profilo di agente forestale, che abbia maturato diciannove anni di effettivo servizio nel profilo.
2. Il personale con il profilo professionale di sovrintendente forestale è inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti e, in relazione agli anni di effettivo servizio, nelle seguenti qualifiche:
 - a) nella qualifica di vice sovrintendente, il personale con il profilo di sovrintendente forestale con meno di quattro anni di anzianità di servizio nel profilo;
 - b) nella qualifica di sovrintendente, il personale con il profilo di sovrintendente forestale, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nel profilo;
 - c) nella qualifica di sovrintendente capo, il personale con il profilo di sovrintendente forestale, che abbia maturato nove anni di effettivo servizio nel profilo;
 - d) nella qualifica di sovrintendente capo coordinatore, il personale con il profilo di sovrintendente forestale, che abbia maturato quindici anni di effettivo servizio nel profilo.
3. Il personale con il profilo professionale di ispettore forestale è inquadrato nel ruolo degli ispettori e, in relazione agli anni di effettivo servizio, nelle seguenti qualifiche:
 - a) nella qualifica di vice ispettore, il personale con il profilo di ispettore forestale, che abbia maturato meno di due anni di effettivo servizio nel profilo;
 - b) nella qualifica di ispettore, il personale con il profilo di ispettore forestale, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nel profilo;
 - c) nella qualifica di ispettore capo, il personale con il profilo di ispettore forestale, che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nel profilo;
 - d) nella qualifica di ispettore superiore, il personale con il profilo di ispettore forestale, che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nel profilo;
 - e) nella qualifica di sostituto commissario, il personale con il profilo di ispettore forestale, che abbia maturato ventiquattro anni di effettivo servizio nel profilo;
 - f) nella qualifica di sostituto commissario coordinatore, il personale con il profilo di ispettore forestale, che abbia maturato ventotto anni di effettivo servizio nel profilo.
4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza o l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
5. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo forestale, a seguito delle promozioni alle qualifiche superiori per effetto del primo inquadramento previsto dal presente articolo, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
6. Al personale con profilo professionale di agente forestale inquadrato nelle qualifiche di cui al comma 1, già in possesso dell'attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, ai sensi dell'articolo 16 del r.r. 1/2013 per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il diploma di scuola media di secondo grado, è riconosciuta, a decorrere dalla data del primo inquadramento, l'indennità di bilinguismo nella misura prevista dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 per il personale appartenente al ruolo di agente forestale.
7. Il personale con profilo professionale di agente forestale inquadrato nelle qualifiche di cui al comma 1 presente articolo, in possesso dell'attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, ai sensi dell'articolo 16 del r.r. 1/2013 per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesta la licenza di scuola media di primo grado, continua a percepire l'indennità di bilinguismo nella misura in godimento al momento del primo inquadramento. Al superamento della prova di accer-

tamento della conoscenza della lingua francese o italiana al livello previsto per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il diploma di scuola media di secondo grado, è riconosciuta, a decorrere dal mese successivo il conseguimento dell'attestazione al livello superiore, l'indennità di bilinguismo nella misura prevista dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 per il personale appartenente al ruolo di agente forestale.

Art. 82
(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'adozione delle disposizioni normative e dei provvedimenti attuativi della presente legge nonché della stipulazione degli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, non si procede all'inquadramento del personale nel nuovo ordinamento professionale ai sensi dell'articolo 81 e continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella l.r. 12/2002 e nel r.r. 2/2010, nonché le disposizioni contrattuali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative al rapporto di lavoro, in regime privatizzato, del personale appartenente al Corpo forestale.
2. Fino alla stipulazione degli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, ai fini dell'applicazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 81 si applica la disciplina prevista dal Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13 dicembre 2010.
3. Nelle more della copertura dei posti vacanti nel ruolo dei funzionari forestali, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), e dell'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 22, relative all'accesso al ruolo del dirigente, continuano a trovare applicazione le disposizioni concernenti gli incarichi dirigenziali di Comandante e, per le funzioni vicarie, di Vice-Comandante del Corpo forestale, di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 22/2010 con i requisiti previsti dall'articolo 18 della medesima legge. Ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della l.r. 22/2010, si considera anche quella maturata nel ruolo degli ispettori forestali, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). Gli incarichi di Comandante e Vice Comandante del Corpo forestale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla copertura dei posti vacanti nel ruolo dei funzionari forestali, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2027.
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di armiere continuano a essere svolte, fino alla cessazione dal servizio, dal personale con profilo professionale di armiere e non si applica l'articolo 10, comma 8.
5. Gli agenti forestali già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, se non in possesso di una attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana valida per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il diploma di scuola media di secondo grado, devono superare l'accertamento linguistico, alla prima sessione d'esame utile, ai fini della progressione al ruolo dei sovrintendenti forestali.
6. Le competenti strutture sono autorizzate a perfezionare nel corso degli anni 2026 e 2027 gli impegni di spesa a valere sulle prenotazioni già registrate a finanziamento del "Piano degli interventi ai sensi delle leggi regionali 44/1989 e 67/1992 per il triennio 2025/2027 del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale" approvato ai sensi della l.r. 12/2002.

Art. 83
(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 81, comma 1, sono abrogati:
 - a) la l.r. 12/2002;
 - b) i commi 2 e 3 dell'articolo 28 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1;
 - c) la legge regionale 24 maggio 2007, n. 9;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2010, n. 30;
 - e) il r.r. 2/2010.

Art. 84
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 348.065 per l'anno 2026, in euro 501.202,50 per l'anno 2027 e in euro 518.840 a decorrere dal 2028.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028:
 - a) nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione):

- 1) nel Titolo 1 (spese correnti) per euro 150.065 nel 2026, euro 300.202,50 nel 2027 e euro 317.840 nel 2028;
 - 2) nel Titolo 2 (spese in conto capitale) per euro 8.000 nel 2026 e annui euro 11.000 nel 2027 e nel 2028.
- b) nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti) per annui euro 190.000 nel triennio 2026/2028.
3. L'onere complessivo di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio:
- a) nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione):
- 1) nel Titolo 1 (spese correnti) per euro 150.065 nel 2026, euro 300.202,50 nel 2027 e euro 317.840 nel 2028;
 - 2) nel Titolo 2 (spese in conto capitale) per euro 8.000 nel 2026 e annui euro 11.000 nel 2027 e nel 2028.
- b) nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti) per annui euro 190.000 nel triennio 2026/2028.
4. A decorrere dal 2029 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 85
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

ALLEGATO

Tabella A (articolo 10, comma 4).

Dotazione organica iniziale del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale della Valle d'Aosta

Aosta, 27 marzo 2026.

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

N.d.r.: il testo francese della legge regionale 27 Marzo 2026, n.3 sarà pubblicato successivamente.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 6:

- di iniziativa della Giunta regionale;
- presentato al Consiglio regionale in data 24/12/2025;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 30/12/2025;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 30/12/2025;
- acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 15/01/2026;
- acquisito il parere delle Commissioni consiliari permanenti II-III, riunitesi in seduta congiunta, espresso in data 16/03/2026, su nuovo testo e relazione dei Consiglieri MARTINET e BORRE;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25/03/2026 con deliberazione n. 350/XVII;
- l'articolo relativo all'urgenza è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 26/03/2026.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n° 6 :

- sur initiative du Gouvernement régional ;
- présenté au Conseil régional en date du 24/12/2025 ;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 30/12/2025 ;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 30/12/2025 ;
- transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 15/01/2026 ;
- examiné par les Commissions permanentes du Conseil II-III qui ont exprimé leur avis en date du 16/03/2026, nouveau texte et rapport des Conseillers MARTINET et BORRE ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 25/03/2026 délibération n° 350/XVII ;
- l'article concernant l'urgence est approuvé avec la majorité prévue par le troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste ;
- transmis au Président de la Région en date du 26/03/2026.

Tabella A¹
TABELLA CORRISPONDENZA VECCHI RUOLI E NUOVI RUOLI
PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA

RUOLI VECCHI	inquadramento attuale	Quantità organico	RUOLI NUOVI	qualifica	requisiti per il nuovo inquadramento	quantità
AGENTE FORESTALE	B2F B3F	86	AGENTI FORESTALI	Agente	B2F con meno 5 anni effettivo servizio come agente forestale	43
				Agente scelto	B3F con 5 anni di effettivo servizio come agente forestale	6
				Assistente	B3F con 10 anni di effettivo servizio come agente forestale	5
				Assistente capo	B3F con 14 anni di effettivo servizio come agente forestale	0
				Assistente capo coordinatore	B3F con 19 anni di effettivo servizio come agente forestale	32
SOVRINTENDENTE FORESTALE	C1F	39	SOVRINTENDENTI FORESTALI	Vice sovrintendente	C1F con meno 4 anni effettivo servizio	25
				Sovrintendente	C1F con 4 anni effettivo servizio	7
				Sovrintendente capo	C1F con 9 anni effettivo servizio	5
				Sovrintendente capo coordinatore	C1F con 15 anni effettivo servizio	2
ISPETTORE FORESTALE	C2F	23	ISPETTORI FORESTALI	Vice ispettore	C2F con meno 2 anni effettivo servizio	4
				Ispettore	C2F con 2 anni effettivo servizio	12
				Ispettore capo	C2F con 8 anni effettivo servizio	0
				Ispettore superiore	C2F con 16 anni effettivo servizio	7
				Sostituto commissario	C2F con 24 anni effettivo servizio	0

				Sostituto commissario coordinatore	C2F con 28 anni effettivo servizio	0
FUNZIONARIO FORESTALE	DF	4	FUNZIONARI FORESTALI	Vicecommissario	DF con meno 2 anni effettivo servizio	4
				Commissario	DF con 2 anni effettivo servizio	0
				Commissario capo	DF con 9 anni effettivo servizio	0

PERSONALE DIRIGENTE DEL CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA

RUOLI VECCHI	inquadramento attuale	Quantità organico	RUOLI NUOVI	qualifica	requisiti per il nuovo inquadramento	quantità
DIRIGENTE	qualifica unica dirigenziale	2	DIRIGENTE ²	unica		1

¹ La presente tabella ha valore puramente indicativo in quanto redatta sulla base della data di assunzione del personale nel ruolo di appartenenza e della relativa anzianità di servizio calcolata alla data del 12 maggio 2025. Resta fermo che il nuovo inquadramento previsto dalla presente legge regionale è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 81

² Ai sensi dell'art. 82, c. 3, nelle more della copertura dei posti vacanti nel ruolo dei funzionari forestali e della applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 22 relativamente all'accesso al ruolo della dirigenza, continuano a trovare applicazione le disposizioni in vigore concernenti gli incarichi dirigenziali di Comandante e, per le funzioni vicarie, di Vice-Comandante del Corpo forestale, di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 22/2010, e, pertanto resta valido il ruolo dirigenziale del vecchio inquadramento, in regime di diritto privato.

PARTE SECONDA

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 25 febbraio 2026 n. 76.

Concessione, per anni trenta, in favore del Consorzio di Miglioramento Fondiario (C.M.F.) Ville sur Nus, con sede a Quart, di derivazione d'acqua dai torrenti Comba Dèche e Chaléby e da sorgenti varie, ad uso irriguo e domestico, sulla base delle domande di riconoscimento del diritto di derivazione inoltrate al Ministro dei Lavori pubblici in data 30 settembre 1923 e all'Amministrazione regionale, ai sensi della legge 36/1994, in data 28 gennaio 1997 e in data 30 gennaio 1997.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è concessa in favore del C.M.F. Ville sur Nus, con sede a Quart, la concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo e domestico, dai torrenti dai torrenti Comba Dèche e Chaléby nonché da varie sorgenti, sulla base delle domande di riconoscimento del diritto di derivazione inoltrate al Ministro dei Lavori Pubblici in data 30 settembre 1923 e all'Amministrazione regionale, ai sensi della legge 36/1994, in data 28 e 30 gennaio 1997, nella seguente misura:

- a) comprensorio irrigato a mezzo del Ru Montagnier, con opera di presa posta sul torrente Comba Dèche: per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre, portata massima di prelievo pari a 0,7133 moduli (corrispondenti a 71,33 l/s) e per il periodo dal 1° ottobre al 31 ottobre, portata massimo di prelievo pari a 0,3566 moduli (corrispondenti a 35,66 l/s) e portata media annua pari a 0,3879 moduli (corrispondenti a 38,79 l/s), rapportata al periodo di esercizio della derivazione, per irrigare a pioggia 52,16 ettari di terreno e mediante prese a bocchettone 9,58 ettari di terreno;
- b) comprensorio irrigato a mezzo del Ru Seigneur, con opera di presa posta sul torrente Comba Dèche: per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre, portata massima di prelievo pari a 0,4111 moduli (corrispondenti a 41,11 l/s) e per il periodo dal 1° ottobre al 31 ottobre, portata massimo di prelievo pari a 0,2056 moduli (corrispondenti a 20,56 l/s) e portata media annua pari a 0,2236 moduli (corrispondenti a 22,36 l/s), rapportata al periodo di esercizio della derivazione, per irrigare a pioggia 38,14 ettari di terreno e mediante prese a bocchettone 1,49 ettari di terreno;
- c) comprensorio irrigato a mezzo del Ru Barmette, con opera di presa posta sul torrente Comba Dèche: per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre, portata massima di

DEUXIÈME PARTIE

ACTES DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 76 du 25 février 2026,

accordant, pour trente ans, au Consortium d'amélioration foncière *Ville sur Nus*, dont le siège est dans la commune de Quart, l'autorisation, par concession, de dérivation des eaux du Comba Dèche et du Chaléby, ainsi que de différentes sources, sur la base des demandes de reconnaissance des droits de dérivation présentées au ministre des travaux publics le 30 septembre 1923 et à la Région autonome Vallée d'Aoste les 28 et 30 janvier 1997, au sens de la loi n° 36 du 5 janvier 1994, à usage d'irrigation et domestique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1^{er}

Sans préjudice des droits des tiers, le Consortium d'amélioration foncière (CAF) *Ville sur Nus*, dont le siège est dans la commune de Quart, est autorisé à dériver les eaux du Comba Dèche et du Chaléby, ainsi que de différentes sources, sur la base des demandes de reconnaissance des droits de dérivation présentées au ministre des travaux publics le 30 septembre 1923 et à la Région autonome Vallée d'Aoste les 28 et 30 janvier 1997, au sens de la loi n° 36 du 5 janvier 1994, à usage d'irrigation et domestique, suivant les modalités indiquées ci-après :

- a) Pour ce qui est du ressort irrigué par le ru Montagnier, par le biais de l'ouvrage de prise sur le Comba Dèche, du 1^{er} avril au 30 septembre, 0,7133 module d'eau (71,33 l/s) au maximum et, du 1^{er} au 31 octobre, 0,3566 module d'eau (35,66 l/s) au maximum et 0,3879 module d'eau (38,79 l/s) en moyenne par an, au prorata de la période de dérivation, pour l'irrigation par aspersion de 52,16 hectares de terrain et par siphons de 9,58 hectares de terrain ;
- b) Pour ce qui est du ressort irrigué par le ru Seigneur, par le biais de l'ouvrage de prise sur le Comba Dèche, du 1^{er} avril au 30 septembre, 0,4111 module d'eau (41,11 l/s) au maximum et, du 1^{er} au 31 octobre, 0,2056 module d'eau (20,56 l/s) au maximum et 0,2236 module d'eau (22,36 l/s) en moyenne par an, au prorata de la période de dérivation, pour l'irrigation par aspersion de 38,14 hectares de terrain et par siphons de 1,49 hectare de terrain ;
- c) Pour ce qui est du ressort irrigué par le ru Barmette, par le biais de l'ouvrage de prise sur le Chaléby, du 1^{er} avril au 31 octobre, 0,05 module d'eau (5 l/s)

prelievo pari a 0,05 moduli (corrispondenti a 5 l/s) e portata media annua pari a 0,0293 (corrispondenti a 2,93 l/s), rapportata al periodo di esercizio della derivazione, per irrigare a scorrimento 2,50 ettari di terreno;

- d) comprensorio irrigato a mezzo del Ru Effraz, con opera di presa posta sul torrente Chaléby: per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre, portata massima di prelievo pari a 0,8492 moduli (corrispondenti a 84,92 l/s) e per il periodo dal 1° ottobre al 31 ottobre, portata massima di prelievo pari a 0,4246 moduli (corrispondenti a 42,46 l/s) e portata media annua pari a 0,4618 moduli (corrispondenti a 46,18 l/s), rapportata al periodo di esercizio della derivazione, per irrigare a pioggia 25,23 ettari di terreno e mediante prese a bocchettone 29,85 ettari di terreno;
- e) dalle differenti sorgenti sotto richiamate, ad uso irriguo e domestico, ubicate in comune di Quart, con le seguenti specifiche caratteristiche:

au maximum et 0,0293 module d'eau (2,93 l/s) en moyenne par an, au prorata de la période de dérivation, pour l'irrigation par écoulement de 2,5 hectares de terrain ;

- d) Pour ce qui est du ressort irrigué par le ru Effraz, par le biais de l'ouvrage de prise sur le Chaléby, du 1^{er} avril au 30 septembre, 0,8492 module d'eau (84,92 l/s) au maximum et, du 1^{er} au 31 octobre, 0,4246 module d'eau (42,46 l/s) au maximum et 0,4618 module d'eau (46,18 l/s) en moyenne par an, au prorata de la période de dérivation, pour l'irrigation par aspersion de 25,23 hectares de terrain et par siphons de 29,85 hectares de terrain ;
- e) Des sources indiquées ci-après, situées dans la commune de Quart, ce qui suit, à usage d'irrigation et domestique :

Corpo idrico Corps hydrique	Utilizzo Usage	Prelievo (l/s) Débit de dérivation [l/s]	Periodo di esercizio del prelievo Période de dérivation
sorgente Fontaine Source Fontaine	irriguo irrigation	2,0 2	01/04 - 31/10
sorgente Tserpiana Source Tserpiana	irriguo e domestico irrigation et domestique	0,8 0,5	tutto l'anno tout au long de l'année
sorgente Buignod Source Buignod	irriguo e domestico irrigation et domestique	2,5 2,5	tutto l'anno tout au long de l'année
sorgente Some 1 Source Some 1	irriguo e domestico irrigation et domestique	6,5 6,5	tutto l'anno tout au long de l'année
sorgente Some 2 Source Some 2	irriguo irrigation	3,0 3	01/04 - 31/10 01/04 - 31/10
sorgente Valservièr Source Valservièr	irriguo irrigation	1,2 1,2	01/04 - 31/10 01/04 - 31/10
sorgente Effraz Source Effraz	domestico domestique	0,5 0,5	tutto l'anno tout au long de l'année

Art 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione ha una durata di anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite dal disciplinare protocollo n. 1084 del 11 febbraio 2026.

Per l'uso irriguo e domestico (equiparato all'uso potabile) nessun canone è dovuto, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 3

L'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente e la Presidenza della Regione, ognuno per la parte di propria competenza sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 25 febbraio 2026.

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

Art. 2

L'autorisation en cause est accordée pour trente ans consécutifs à compter de la date du présent arrêté, sauf en cas de renonciation, caducité ou retrait. Le concessionnaire est tenu de respecter les conditions établies par le cahier des charges n° 1084 du 11 février 2026.

Étant donné qu'il s'agit d'une dérivation d'eau à usage d'irrigation et domestique (qui est assimilé à l'usage potable), aucune redevance n'est due au sens de l'art. 9 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste.

Art. 3

L'Assessorat régional des ouvrages publics, du territoire et de l'environnement et la Présidence de la Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 25 février 2026.

Le président,
Renzo TESTOLIN

Decreto 25 febbraio 2026, n. 77.

Riconoscimento del diritto di derivazione d'acqua e contestuale rilascio della concessione dalle sorgenti ubicate in località Brevaz del comune di Quart, per la durata di anni trenta, di derivazione d'acqua, in favore del signor Cesarino Moin, ad uso irriguo, agricolo e domestico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è:

- 1) riconosciuto, al signor Cesarino Moin, residente a Quart, il diritto di derivazione d'acqua dalle sorgenti ubicate in località Brevaz del predetto Comune, sulla base della domanda presentata dallo stesso all'Amministrazione regionale in data 3 febbraio 1997;
- 2) concessa al signor Cesarino Moin, residente a Quart, il diritto di derivazione d'acqua dalle sorgenti ubicate in località Brevaz del predetto Comune, ad uso irriguo, agricolo (abbeveraggio bestiame, pulizia delle stalle, fertirrigazione) e domestico, dal 15 maggio al 20 ottobre, per la quantità di prelievo complessiva dalle tre sorgenti, pari a 0,16 moduli massimi (corrispondenti a 16 l/s) e a moduli medi annui pari a 0,0697 (corrispondenti a 6,97 l/s) rapportati al periodo di esercizio della derivazione.

Art 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione ha una durata di anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite dal disciplinare protocollo n. 1086 del 11 febbraio 2026.

Per l'uso irriguo, agricolo (equiparato all'uso irriguo) e domestico (equiparato all'uso potabile) nessun canone è dovuto, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 3

L'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente e la Presidenza della Regione, ognuno per la parte di propria competenza sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 25 febbraio 2026.

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

Arrêté n° 77 du 25 février 2026,

reconnaissant à M. Cesarino Moin le droit de dériver, par concession et pour trente ans, les eaux des sources situées à Brevaz, dans la commune de Quart, à usage agricole, domestique et d'irrigation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1^{er}

Sans préjudice des droits des tiers, M. Cesarino Moin, résidant dans la commune de Quart :

- 1) A le droit de dériver, tout au long de l'année, les eaux des sources situées à Brevaz, dans ladite commune, sur la base de la demande présentée le 3 février 1997 à la Région autonome Vallée d'Aoste ;
- 2) Est autorisé à dériver, par concession, des trois sources situées à Brevaz, dans ladite commune, du 15 mai au 20 octobre, 0,16 module d'eau (16 l/s) au maximum au total et 0,0697 module d'eau (6,97 l/s) en moyenne par an au total, au prorata de la période de dérivation, à usage agricole (abreuvement du bétail, nettoyage des étables et fertirrigation), domestique et d'irrigation.

Art. 2

L'autorisation en cause est accordée pour trente ans consécutifs à compter de la date du présent arrêté, sauf en cas de renonciation, caducité ou retrait. Le concessionnaire est tenu de respecter les conditions établies par le cahier des charges n° 1086 du 11 février 2026.

Étant donné qu'il s'agit d'une dérivation d'eau à usage d'irrigation et à usage agricole (qui est assimilable à l'usage d'irrigation), ainsi qu'à usage domestique (qui est assimilable à l'usage potabile), aucune redevance n'est due au sens de l'art. 9 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste.

Art. 3

L'Assessorat régional des ouvrages publics, du territoire et de l'environnement et la Présidence de la Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 25 février 2026.

Le président,
Renzo TESTOLIN

Decreto 26 febbraio 2026, n. 78.

Rinnovo, con variante, per la durata di anni trenta a far data dal 5 dicembre 2025, e nuova concessione in favore del C.M.F. Valbona-Borettaz, con sede a Donnas, di derivazione d'acqua, dal torrente Fer de Bonze, già assentita con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1187 in data 5 dicembre 1995, e concessione dai torrenti Fer de la Moia, Porcelette, Borettaz e Mola e sorgenti varie sulla base delle domande di riconoscimento presentate all'Amministrazione regionale, ai sensi della l. 36/1994, in data 28 gennaio 1997 e 3 febbraio 1997, ad uso irriguo e agricolo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è rinnovata, con variante, al C.M.F. Valbona-Borettaz, con sede a Donnas, la concessione di derivazione d'acqua dal torrente Fer de Bonze, originariamente assentita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1187 in data 5 dicembre 1995, e di rilasciare la concessione di derivazione d'acqua dai torrenti Fer de la Moia, Porcelette, Borettaz e Mola (quest'ultima in località Budonne), ad uso irriguo, con le seguenti caratteristiche: periodo di esercizio del prelievo: dal 24 marzo al 24 ottobre; quantitativi di prelievo complessivamente assentibili:

- a) dall'opera di presa posta sul torrente Fer de Bonze: portata massima di prelievo pari a 0,86 moduli (corrispondenti a 86 l/s) e a moduli medi annui 0,5066 (corrispondenti a 50,66 l/s) rapportati al periodo di esercizio della derivazione;
- b) dalla 1° opera di presa posta sul torrente Porcelette: portata massima di prelievo pari a 0,03 moduli (corrispondenti a 3 l/s) e a moduli medi annui 0,0177 (corrispondenti a 1,77 l/s) rapportati al periodo di esercizio della derivazione;
- c) dalla 2° opera di presa posta sul torrente Porcelette: portata massima di prelievo pari a 0,03 moduli (corrispondenti a 3 l/s) e a moduli medi annui 0,0177 (corrispondenti a 1,77 l/s) rapportati al periodo di esercizio della derivazione;
- d) dall'opera di presa posta sul torrente Borettaz: portata massima di prelievo pari a 0,08 moduli (corrispondenti a 8 l/s) e a moduli medi annui 0,0471 (corrispondenti a 4,71 l/s) rapportati al periodo di esercizio della derivazione;
- e) dall'opera di presa posta sul torrente Mola-località Budonne: portata massima di prelievo pari a 0,016 moduli (corrispondenti a 1,6 l/s) e a moduli medi annui 0,0094 (corrispondenti a 0,94 l/s) rapportati al

Arrêté n° 78 du 26 février 2026,

portant renouvellement, pour trente ans à compter du 5 décembre 2025, en faveur du Consortium d'amélioration foncière *Valbona-Borettaz*, dont le siège est dans la commune de Donnas, de l'autorisation, par concession, de dérivation des eaux du Fer de Bonze, accordée par l'arrêté du président du Gouvernement régional n° 1187 du 5 décembre 1995, à titre de modification de ladite autorisation, et accordant audit consortium l'autorisation, par concession, de dérivation des eaux du Fer de la Moia, du Porcelette, du Borettaz et du Mola, ainsi que de différentes sources, sur la base des demandes de reconnaissance des droits de dérivation présentées à la Région autonome Vallée d'Aoste le 28 janvier et le 3 février 1997, au sens de la loi n° 36 du 5 janvier 1994, à usage d'irrigation et agricole.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1^{er}

Sans préjudice des droits des tiers, l'autorisation, par concession, de dérivation du Fer de Bonze, accordée par l'arrêté du président du Gouvernement régional n° 1187 du 5 décembre 1995, est renouvelée, à titre de modification, en faveur du Consortium d'amélioration foncière (CAF) *Valbona-Borettaz*, dont le siège est dans la commune de Donnas, et ledit CAF est autorisé à dériver, par concession, du 24 mars au 24 octobre de chaque année, les eaux du Fer de la Moia, du Porcelette, du Borettaz et du Mola (à Boudonne), à usage d'irrigation, suivant les modalités indiquées ci-après :

- a) De l'ouvrage de prise sur le Fer de Bonze, 0,86 module d'eau (86 l/s) au maximum et 0,5066 module d'eau (50,66 l/s) en moyenne par an, au prorata de la période de dérivation ;
- b) Du premier ouvrage de prise sur le Porcelette, 0,03 module d'eau (3 l/s) au maximum et 0,0177 module d'eau (1,77 l/s) en moyenne par an, au prorata de la période de dérivation ;
- c) Du deuxième ouvrage de prise sur le Porcelette, 0,03 module d'eau (3 l/s) au maximum et 0,0177 module d'eau (1,77 l/s) en moyenne par an, au prorata de la période de dérivation ;
- d) De l'ouvrage de prise sur le Borettaz, 0,08 module d'eau (8 l/s) au maximum et 0,0471 module d'eau (4,71 l/s) en moyenne par an, au prorata de la période de dérivation ;
- e) De l'ouvrage de prise sur le Mola, à Boudonne, 0,016 module d'eau (1,6 l/s) au maximum et 0,0094 module d'eau (0,94 l/s) en moyenne par an, au prorata de la période de dérivation ;

periodo di esercizio della derivazione;

- f) dall'opera di presa posta sul torrente Fer de la Moia: portata massima di prelievo pari a 0,20 moduli (corrispondenti a 20 l/s) e a moduli medi annui 0,1178 (corrispondenti a 11,78 l/s) rapportati al periodo di esercizio della derivazione; per irrigare complessivamente 121,60 ettari di terreno del comprensorio del C.M.F. Valbona-Borettaz.

Art 2

E' concesso, in favore del C.M.F. Valbona-Borettaz, la derivazione d'acqua dai torrenti Mola (nelle località Prapousaz e Pramotton) e Borettaz (in località Chapoz) nonché dall'impluvio Scervaz e dalle sorgenti Porcil e Chanton, sulla base delle domande di riconoscimento presentate all'Amministrazione regionale, ai sensi della l. 36/1994, in data 28 gennaio 1997 e in data 3 febbraio 1997, ad uso irriguo e agricolo, con le seguenti specifiche caratteristiche:
periodo di esercizio del prelievo: tutto l'anno;
quantitativi di prelievo complessivamente assentibili:

- a) l'acqua captata dall'impluvio Scervaz può essere utilizzata per l'uso irriguo e agricolo nel limite di portata massima pari a 0,2 l/s;
- b) l'acqua captata dalla sorgente Porcil può essere utilizzata per l'uso irriguo e agricolo nel limite di portata massima pari a 0,4 l/s;
- c) l'acqua captata dal torrente Mola in località Prapousaz può essere utilizzata per l'uso irriguo e agricolo nel limite di portata massima pari a 1 l/s;
- d) l'acqua captata dal torrente Mola in località Pramotton può essere utilizzata per l'uso irriguo e agricolo nel limite di portata massima pari a 2 l/s;
- e) l'acqua captata dal torrente Borettaz in località Chapoz può essere utilizzata per l'uso irriguo e agricolo nel limite di portata massima pari a 1 l/s;
- f) l'acqua captata dalla sorgente Chanton può essere utilizzata per l'uso irriguo e agricolo nel limite di portata massima pari a 0,4 l/s.

Art. 3

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione ha una durata di anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 5 dicembre 2025, data di scadenza dell'utenza assentita con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1187 in data 5 dicembre 1995, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite dal disciplinare protocollo n. 1083/DDS del 11 febbraio 2026.
Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta nessun canone è dovuto per l'utilizzo irriguo, agricolo (assimilabile all'uso irriguo) della concessione di derivazione.

Art. 4

L'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente e la Pre-

- f) De l'ouvrage de prise sur le Fer de la Moia, 0,20 module d'eau (20 l/s) au maximum et 0,1178 module d'eau (11,78 l/s) en moyenne par an, au prorata de la période de dérivation, pour l'irrigation de 121,60 hectares de terrains de son ressort.

Art. 2

Le CAF *Valbona-Borettaz* est autorisé à dériver, par concession, tout au long de l'année, les eaux du Mola (à Prapousaz et à Pramotton) et du Borettaz (à Chapoz), ainsi que du talweg dénommé Scervaz et des sources dénommées *Porcil* et *Chanton*, sur la base des demandes de reconnaissance des droits de dérivation présentées à la Région autonome Vallée d'Aoste le 28 janvier et le 3 février 1997, au sens de la loi n° 36 du 5 janvier 1994, à usage d'irrigation et agricole, suivant les modalités et les débits totaux indiqués ci-après :

- a) Du talweg dénommé *Scervaz*, 0,2 l/s au maximum ;
- b) De la source dénommée *Porcil*, 0,4 l/s au maximum ;
- c) Du Mola, à Prapousaz, 1 l/s au maximum ;
- d) Du Mola, à Pramotton, 2 l/s au maximum ;
- e) Du Borettaz, à Chapoz, 1 l/s au maximum ;
- f) De la source dénommée *Chanton*, 0,4 l/s au maximum.

Art. 3

L'autorisation en cause est accordée pour trente ans consécutifs à compter du 5 décembre 2025, date d'expiration de l'autorisation visée à l'arrêté du président du Gouvernement régional n° 1187/1995, sauf en cas de renonciation, caducité ou retrait. Le concessionnaire est tenu de respecter les conditions établies par le cahier des charges n° 1083/DDS du 11 février 2026.
Étant donné qu'il s'agit d'une dérivation d'eau à usage d'irrigation et agricole (qui est assimilé à l'usage d'irrigation), aucune redevance n'est due au sens de l'art. 9 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste.

Art. 4

L'Assessorat régional des ouvrages publics, du territoire et

sidenza della Regione, ognuno per la parte di propria competenza sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 26 febbraio 2026.

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

Decreto 12 marzo 2026, n. 98.

Nomina, per surroga, di un rappresentante degli enti locali in seno al Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) – Agence régionale pour le logement.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. Il sig. Massimo SCARRONE quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti dell'ARER in sostituzione del sig. Marco GIRARDI, per le motivazioni richiamate in premessa;
2. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ARER, di cui all'articolo 10 della l.r. 30/1999, a seguito della suddetta surroga, risulta così composto:
 - il sig. Massimo TERRANOVA in qualità di presidente;
 - la sig.a Veronica CELESIA, quale componente effettivo;
 - i sigg. Katia LAURENT e Jean-Claude MOCHET in qualità di componenti supplenti;
 - il sig. Massimo SCARRONE, quale componente effettivo;
3. di dare atto che il direttore dell'ARER è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 12 marzo 2026.

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

ATTI DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ordinanza 2 marzo 2026, n. 30

Ordinanza del capo Dipartimento della protezione Civile n. 1094 del 01.08.2024 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10.08.2024) "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024." QUINTO

de l'environnement et la Présidence de la Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 26 février 2026.

Le président,
Renzo TESTOLIN

Arrêté n° 98 du 12 mars 2026,

portant nomination, à titre de remplacement, d'un représentant des collectivités locales au sein du Collège des commissaires aux comptes de l'Agence régionale pour le logement – Azienda regionale per l'edilizia residenziale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Pour les raisons indiquées au préambule, M. Massimo Scarrone est nommé en qualité de membre titulaire du Collège des commissaires aux comptes de l'Agence régionale pour le logement – *Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER)*, à titre de remplacement de M. Marco Girardi.
2. À la suite du remplacement susmentionné, le Collège des commissaires aux comptes de l'ARER, visé à l'art. 10 de la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999, est constitué comme suit :
 - M. Massimo Terranova, en qualité de président ;
 - Mme Veronica Celesia, membre titulaire ;
 - Mme Katia Laurent et M. Jean-Claude Mochet, membres suppléants ;
 - M. Massimo Scarrone, membre titulaire.
3. Le directeur de l'ARER est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 12 mars 2026.

Le président,
Renzo TESTOLIN

ACTES DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENTE DE LA RÉGION

Ordonnance n° 30 du 2 mars 2026,

portant cinquième remboursement des dépenses supportées par les Communes de Cogne et de Montjovet pour les actions réalisées à la suite des conditions météorologiques exceptionnelles qui ont touché, les 29 et 30 juin 2024, le territoire de la Région autonome Vallée d'Aoste et figurant au plan approuvé par l'ordonnance du commissaire

**RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI – CO-
GNE e MONTJOVET PER GLI INTERVENTI REA-
LIZZATI IN RISPOSTA ALL'EVENTO CALAMITOSO
(Piano approvato con Ordinanza n. 21 del 08.10.2025).
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.**

IL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC n. 1094/2024

visto lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024;

vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1094 del 1° agosto 2024, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024";

visto l'articolo 1 di detta ordinanza con cui il Capo della Protezione Civile della Regione Autonoma Valle d'Aosta è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati;

vista la nota MEF-RGS prot. n.196077 del 8 agosto 2024 dell'Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, Ufficio XII, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Apertura contabilità speciale n. 6452 – OCDPC n. 1094/2024" presso la Banca d'Italia, intestata a "COMDEL O.1094-24 ZN VDA";

considerato che il commissario delegato deve predisporre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, entro trenta giorni dalla pubblicazione della citata ordinanza, un Piano degli interventi urgenti contenente quanto riportato nei commi 3 e 4 dell'articolo 1 dell'ordinanza medesima;

dato atto che il Piano degli interventi urgenti è stato trasmesso con nota del sottoscritto, prot. n. 5/COMM del 26 agosto 2024 al Dipartimento della Protezione Civile, per la sua approvazione;

visto che con nota prot. n. P-UIV-ASE 0044797 del 9 settembre 2024 il Capo del dipartimento della protezione civile ha approvato il piano degli interventi, nel limite di € 20.600.000,00;

dato atto che l'articolo 5 dell'OCDPC n. 1094/2024 prevede la possibilità di rimodulare, nei limiti delle risorse stanziato, il piano di cui al punto precedente;

considerato che una prima rimodulazione è già stata approvata con nota prot. n. P-UIV-ASE 0059950 del 22 novembre 2024 dal Capo del dipartimento della Protezione Civile per un importo complessivo di € 20.597.833,89 con residue somme pari ad € 2.166,11 ancora a disposizione;

délégué n° 21 du 8 octobre 2025, aux termes de l'ordonnance du chef du Département de la Protection civile de l'État n° 1094 du 1^{er} août 2024, publiée au journal officiel de la République italienne n° 187 du 10 août 2024, relative aux premières actions de protection civile à mettre en œuvre d'urgence, ainsi qu'engagement et liquidation de la dépense y afférente.

LE COMMISSAIRE DÉLÉGUÉ AU SENS DE L'OCDPC
N° 1094 du 1^{er} août 2024

vu la délibération du Conseil des ministres du 22 juillet 2024 portant déclaration de l'état d'urgence à la suite des conditions météorologiques exceptionnelles qui ont touché, les 29 et 30 juin 2024, le territoire de la Région autonome Vallée d'Aoste ;

vu l'ordonnance du chef du Département de la Protection civile de l'État (OCDPC) n° 1094 du 1^{er} août 2024 relative aux premières actions de protection civile à mettre en œuvre d'urgence à la suite des conditions météorologiques exceptionnelles qui ont touché, les 29 et 30 juin 2024, le territoire de la Région autonome Vallée d'Aoste ;

vu l'art. 1^{er} de l'OCDPC susmentionnée, au sens duquel le chef de la Protection civile de la Région autonome Vallée d'Aoste a été nommé commissaire délégué en vue de la gestion de l'état d'urgence dérivant des événements en cause ;

vu la lettre du 8 août 2024, réf. n° 196077/MEF-RGS, par laquelle le bureau XII de l'Inspection générale des finances des Administrations publiques du Département de la comptabilité générale de l'État du Ministère de l'économie et des finances a communiqué l'ouverture du compte spécial n° 6452 OCDPC 1094/2024 au nom de COMDEL O. 1094-24 ZN VDA, auprès de Banca d'Italia ;

considérant que le commissaire délégué doit, dans les trente jours qui suivent l'adoption de l'ordonnance en cause et dans les limites des ressources financières disponibles, préparer un plan des actions à mettre en œuvre d'urgence au sens des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'art. 1^{er} de ladite ordonnance ;

considérant que ledit plan a été transmis, par la lettre du signataire de la présente ordonnance du 26 août 2024, réf. n° 5/COMM, au Département de la Protection civile de l'État, aux fins de son approbation ;

considérant que par sa lettre du 9 septembre 2024, réf. n° P-UIV-ASE 0044797, le chef du Département de la Protection civile de l'État a approuvé le plan figurant à l'annexe, pour un montant total de 20 600 000 euros au maximum ;

considérant que l'art. 5 de l'OCDPC n° 1094/2024 prévoit la possibilité de modifier le plan d'actions en cause, dans les limites des crédits y afférents ;

considérant que la première modification du plan d'actions a été approuvée par la lettre du chef du Département de la Protection civile de l'État du 22 novembre 2024, réf. n° P-UIV-ASE 0059950, pour un montant global de 20 597 833,89 euros, dont 2 166,11 euros sont encore disponibles ;

vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 febbraio 2025 che, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024 e dei nuovi fabbisogni esposti, ha stanziato ulteriori finanziamenti per € 36.550.000;

dato atto che una seconda rimodulazione del Piano degli interventi urgenti è stata approvata con nota prot. n. P-UIV-ASE 0011420 del 14 marzo 2025 dal Capo del dipartimento della Protezione Civile per un importo complessivo di € 29.487.449,05 con residue somme pari ad € 27.662.550,95 ancora a disposizione;

dato atto che una terza rimodulazione del Piano degli interventi urgenti, contenente le misure di cui all'art. 25, comma 2, lett. a), b) e c) e quelli prioritari in lett. d) oltre al riconoscimento delle indennità per prestazioni di lavoro straordinario ex art. 11 dell'OCDPC n. 1094/2024, è stata approvata con nota prot. n. P-UIII-POST 0023648 del 16 maggio 2025 dal Capo del dipartimento della Protezione Civile per un importo complessivo di € 60.753.332,41 di cui € 57.150.000,00 su finanziamento FEN ed € 3.603.332,41 su fondi della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

dato atto che una quarta rimodulazione del Piano degli interventi urgenti, contenente le misure di cui all'art. 25, comma 2, lett. a), b) e c) e quelli prioritari in lett. d) oltre al riconoscimento delle indennità per prestazioni di lavoro straordinario ex art. 11 dell'OCDPC n. 1094/2024, è stata approvata con nota prot. n. P-UIII-POST 0047253 del 6 ottobre 2025 dal Capo del dipartimento della Protezione Civile per un importo complessivo di € 60.955.715,76 di cui € 57.150.000,00 su finanziamento FEN (Fondo per le emergenze nazionali ex art. 44 c.1 del d.lgs. 1/2018) ed € 3.805.715,76 su fondi della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

considerato che i Comuni di Cogne e Montjovet, in qualità di soggetti attuatori, hanno rendicontato, entro la scadenza di metà febbraio 2026 definita dal sottoscritto, spese per complessivi € 201.649,95 per gli interventi realizzati, come indicati dettagliatamente nella tabella allegata e di seguito riassunti, e che detto importo sarà liquidato a rimborso degli stessi;

COMUNE Commune	Importo liquidazione Montant du remboursement
COGNE Cogne	€ 192.705,19 192 705,19 €
MONTJOVET Montjovet	€ 8.944,76 8 944,76 €

atteso che le sopra richiamate rendicontazioni sono state esaminate e valutate complete degli elementi tecnici e contabili previsti e che pertanto detto importo può essere liquidato a rimborso dei diversi Comuni individuati quali soggetti attuatori;

ritenuto di dover emanare la presente ordinanza;

vu la délibération du Conseil des ministres du 7 février 2025 par laquelle, à la suite des conditions météorologiques exceptionnelles qui ont touché, les 29 et 30 juin 2024, le territoire de la Région autonome Vallée d'Aoste et sur la base des nouveaux besoins indiqués, un financement supplémentaire, se chiffrant à 36 550 000 euros, a été accordé ;

considérant que la deuxième modification du plan d'actions a été approuvée par la lettre du chef du Département de la Protection civile de l'État du 14 mars 2025, réf. n° P-UIV-ASE 0011420, pour un montant global de 29 487 449,05 euros, dont 27 662 550,95 euros sont encore disponibles ;

considérant que la troisième modification du plan d'actions, indiquant les mesures visées aux lettres a), b) et c) du deuxième alinéa de l'art. 25 du décret législatif n° 1 du 2 janvier 2018 (Code de la protection civile), ainsi que les mesures prioritaires visées à la lettre d) dudit alinéa et les dépenses pour les prestations de travail supplémentaire visées à l'art. 11 de l'OCDPC n° 1094/2024, a été approuvée par la lettre du chef du Département de la Protection civile de l'État du 16 mai 2025, réf. n° P-UIII-POST 0023648, pour un montant global de 60 753 332,41 euros, dont 57 150 000 euros à valoir sur le fond des urgences nationales (*Fondo per le emergenze nazionali - FEN*) et 3 603 332,41 euros à valoir sur les fonds régionaux ;

considérant que la quatrième modification du plan d'actions, indiquant les mesures visées aux lettres a), b) et c) du deuxième alinéa de l'art. 25 du décret législatif n° 1/2018, ainsi que les mesures prioritaires visées à la lettre d) dudit alinéa et les dépenses pour les prestations de travail supplémentaire visées à l'art. 11 de l'OCDPC n° 1094/2024, a été approuvée par la lettre du chef du Département de la Protection civile de l'État du 6 octobre 2025, réf. n° P-UIII-POST 0047253, pour un montant global de 60 955 715,76 euros, dont 57 150 000 euros à valoir sur le *FEN*, au sens du premier alinéa de l'art. 44 du décret législatif susmentionné, et 3 805 715,76 euros à valoir sur les fonds régionaux ;

considérant que les Communes de Cogne et de Montjovet, en leur qualité de réalisatrices, ont présenté, avant l'expiration du délai fixé par le signataire de la présente ordonnance à mi-février 2026, les comptes rendus des actions réalisées, faisant état d'un montant global de dépense de 201 649,95 euros qui sera liquidé auxdites Communes à titre de remboursement, comme il appert du tableau détaillé ci-après :

considérant que les comptes rendus susmentionnés ont été examinés et jugés complets du point de vue technique et comptable et que partant les remboursements y afférents peuvent être liquidés aux différentes Communes, en leur qualité de réalisatrices ;

considérant qu'il y a lieu d'adopter la présente ordonnance,

ordina	ordonne
1) di erogare ai Comuni di: - Cogne - Rue Bourgeois 38 – 11012 Cogné – partita IVA 00102860079 - Montjovet – Frazione Berriat, 64 – 11020 Montjovet – partita IVA 00110350071 - come da tabella allegata, complessivi € 201.649,95 così suddivisi	1) Il est approuvé, en faveur des Communes indiquées ci-après : - Commune de Cogné (adresse : 38, rue Bourgeois – 11012 Cogné ; numéro d'immatriculation IVA 00102860079) ; - Commune de Montjovet (adresse : 64, hameau de Berriat – 11020 Montjovet ; numéro d'immatriculation IVA 00110350071), - le versement d'un montant global se chiffrant à 201 649,95 euros, réparti comme suit :

COMUNE Commune	Importo liquidazione Montant du remboursement
COGNE Cogné	€ 192.705,19 192 705,19 €
MONTJOVET Montjovet	€ 8.944,76 8 944,76 €

relativi ad una quinta tornata di rimborso per gli oneri già sostenuti per la realizzazione degli interventi approvati nel piano, comprensivo delle sue quattro rimodulazioni e nei limiti di quanto comunicato con nota prot. n. P-UIII-POST 0047253 del 6 ottobre 2025 dal Capo del dipartimento della Protezione Civile;

- di impegnare e liquidare le somme di cui trattasi per un importo totale di € 201.649,95 a valere sulle risorse finanziarie che sono disponibili nella contabilità speciale n. 6452 – OCDPC n. 1094/2024” presso la Banca d'Italia, intestata a “COMDEL O.1094-24 ZN VDA”
- di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33. <https://protezionecivile.regione.vda.it/it/ocdpc1094-2024>

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e comunicato al Dipartimento della Protezione civile di Roma

Aosta, 2 marzo 2026.

Il Commissario Delegato
OCDPC n. 1094/2024
Valerio SEGOR

à titre de cinquième remboursement des dépenses déjà supportées pour la réalisation des actions approuvées par le plan visé au préambule, modifié quatre fois, et dans les limites indiquées dans la lettre du chef du Département de la Protection civile de l'État du 6 octobre 2025, réf. n° P-UIII-POST 0047253.

- La somme globale de 201 649,95 euros est engagée et liquidée, à valoir sur les ressources financières disponibles sur le compte spécial n° 6452 OCDPC 1094/2024 ouvert au nom de COMDEL O. 1094-24 ZN VDA, auprès de *Banca d'Italia*.
- La présente ordonnance est publiée au sens de l'art. 42 du décret législatif n° 33 du 14 mars 2013 à l'adresse <https://protezionecivile.regione.vda.it/it/ocdpc1094-2024>.

La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et transmise au Département de la protection civile de Rome.

Fait à Aoste, le 2 mars 2026.

Le commissaire délégué au sens de
l'OCDPC n° 1094/2024,
Valerio SEGOR

INTERVENTI URGENTI O.C.D.P.C. n. 1094 del 01/08/2024
TABELLA RIMBORSI SU CONTABILITA' SPECIALE

	ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA				DATI LIQUIDAZIONE							
codice univoco	Soggetto attuatore	CUP	Comune	Titolo intervento/misura (corrispondente con titolo OpenCUP)	TIPOLOGIA SPESA	DITTA/IMPRESA/PROFESSIONISTA		ESTREMI FATTURA				IMPORTO da rimborsare
						NOME	P. IVA / C.F.	NUMERO	DATA	IMPONIBILE	IVA	
19_021_COM	Comune di Cogne	H61D24000040001	COGNE	Rifacimento captazione, vasca dissabbiatrice e condotte sino alla vasca di carico esistente	Lavori / Servizi / Forniture	IR&B S.R.L.	00457630077	1	07/01/2026	€ 30.000,00	€ 6.600,00	€ 36.600,00
					Lavori / Servizi / Forniture	Angelini Costruzioni S.R.L.	01097380073	46	31/12/2025	€ 33.497,69	€ 7.369,49	€ 40.867,18
					Spese tecniche e cassa	Ing. Silvia Lugano	02525560997	1	02/01/2026	€ 7.572,64	€ 1.665,98	€ 9.238,62
					Lavori / Servizi / Forniture	Soc. TECHGEA S.R.L.	01154560070	34/PA	24/11/2025	€ 4.916,00	€ 1.081,52	€ 5.997,52
82_021_COM	Comune di Cogne	H68B24000320003	COGNE	Intervento di rifacimento di un tratto di acquedotto comunale in Loc. Arpisson e ripristino della captazione	Lavori / Servizi / Forniture	Ditta Chanoine Jean Marc	01183670072	60/001	18/11/2025	€ 74.435,16	€ 16.375,74	€ 90.810,90
					Spese tecniche e cassa	Ing. Silvia Lugano	02525560997	2	02/01/2026	€ 7.533,58	€ 1.657,39	€ 9.190,97
TOTALE Comune di Cogne												€ 192.705,19
D_33_043_COM	Comune di Montjovet	C18B25000140002	MONTJOVET	Ripristino funzionalità tratto di fognatura compreso tra le Frazioni Berriat e Lillaz	Lavori / Servizi / Forniture	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L.	00468910070	FPA500156	20/06/2025	€ 8.131,60	€ 813,16	€ 8.944,76
TOTALE Comune di Montjovet												€ 8.944,76
TOTALE												€ 201.649,95

Decreto 27 febbraio 2026, Rep. n. 3377

Pronuncia di esproprio a favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (C.F. 80002270074), dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di variante provvisoria alla progressiva km. 9+400 della S.R. 47, in Comune di Aymavilles (Vallée d'Aoste), e contestuale determinazione della indennità di esproprio, ai sensi della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ESPROPRIAZIONI, VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO E CASA DA GIOCO

Omissis

decide

1. ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 11/2004 è pronunciata, a favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (C.F. 80002270074), l'espropriazione dei terreni necessari realizzazione dei lavori di variante provvisoria alla progressiva km. 9+400 della S.R. 47, in Comune di Aymavilles (Vallée d'Aoste), determinando, come indicato appresso, la misura dell'indennità di esproprio da corrispondere alle ditte sotto riportate:

COMUNE DI AYMAVILLES (VALLÉE D'AOSTE)

- 1) VENUTI Liliana [Omissis] - Proprietà 1/2
ARMAND Chiara [Omissis] - Proprietà 1/4
ARMAND Matteo [Omissis] - Proprietà 1/4
F. 57 n. 421 ex 15/a di mq 22 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
F. 57 n. 445 ex 96/a di mq 482 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
Indennità: € 786,24 (*Area NON edificabile*)
- 2) COMUNE DI AYMAVILLES PER LE BORGATE DI VIEYES E SILVENOIRE
C.F. 00099010076 - Proprietà 1/1
F. 57 n. 444 ex 95/b di mq 213 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
F. 57 n. 435 ex 42/c di mq 957 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
F. 57 n. 436 ex 42/d di mq 287 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
F. 57 n. 441 ex 87/c di mq 1160 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
F. 57 n. 442 ex 87/d di mq 1410 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
F. 57 n. 419 ex 125/a di mq 1029 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
F. 57 n. 420 ex 125/b di mq 99 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
Indennità: € 5.488,76 (*Area NON edificabile*)
- 3) EMPEREUR Edi [Omissis] - Proprietà 1/1
F. 57 n. 430 ex 41/a di mq 512 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
F. 57 n. 431 ex 41/b di mq 1022 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
F. 57 n. 432 ex 41/c di mq 357 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
F. 57 n. 437 ex 43/a di mq 222 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
F. 57 n. 438 ex 43/b di mq 377 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
Indennità: € 3.297,20 (*Area NON edificabile*)
- 4) BORNEY Lino [Omissis] - Proprietà 3/4
GERARD [Omissis] - Proprietà 1/4
F. 57 n. 428 ex 40/b di mq 472 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
F. 57 n. 429 ex 40/c di mq 299 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
F. 57 n. 424 ex 18/b di mq 76 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
Indennità: € 982,52 (*Area NON edificabile*)
- 5) BUILLET Andrea [Omissis] - Proprietà 1/3
BUILLET Angelina [Omissis] - Proprietà 1/3
BUILLET Carla [Omissis] - Proprietà 1/3
F. 57 n. 426 ex 39/b di mq 126 - Zona Ec22 - Catasto Terreni
Indennità: € 146,16 (*Area NON edificabile*)

Acte n° 3377 du 27 février 2026,

portant expropriation, en faveur de la Région autonome Vallée d'Aoste (code fiscal 80002270074) des biens immeubles nécessaires aux travaux de modification provisoire du tracé de la route régionale 47, au PK 9+400, dans la commune d'Aymavilles, ainsi que fixation des indemnités d'expropriation y afférentes, aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE « EXPROPRIATIONS, VALORISATION DU PATRIMOINE
ET MAISON DE JEU »

Omissis

décide

1. Aux termes de l'art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004, les biens immeubles indiqués ci-après et nécessaires aux travaux de modification provisoire du tracé de la route régionale 47, au PK 9+400, dans la commune d'Aymavilles, sont expropriés en faveur de la Région autonome Vallée d'Aoste (code fiscal 80002270074) ; les indemnités d'expropriation à verser aux propriétaires concernés figurent ci-après :

- | | |
|---|---|
| <p>2. il presente decreto viene notificato ai sensi dell'articolo 7 (Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni), comma 2, e dell'articolo 25 (Offerta dell'indennità provvisoria) della l.r. 11/2004, ai proprietari dei terreni espropriati, nelle forme degli atti processuali civili unitamente alla dichiarazione di accettazione dell'indennità spettante;</p> <p>3. in caso di accettazione o non accettazione dell'indennità, sarà cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - C.F. 80002270074 (promotore e beneficiaria dell'espropriazione) provvedere al pagamento diretto, ovvero al deposito, dell'indennità stessa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 27 (<i>Pagamento diretto dell'indennità concordata</i>) e/o 28 (<i>Deposito delle indennità</i>) della l.r. 11/2004;</p> <p>4. ai sensi dell'articolo 19 (<i>Contenuti ed effetti del decreto di esproprio</i>), comma 3, della l.r. 11/2004, l'estratto del presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;</p> <p>5. l'esecuzione del presente decreto si intende espletata con la notifica dello stesso ai proprietari interessati;</p> <p>6. il presente provvedimento è registrato e trascritto in termini di urgenza e volturato nei registri catastali, ove necessario, presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate a cura e spese dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - C.F. 80002270074 (promotore e beneficiario dell'espropriazione);</p> <p>7. adempite le suddette formalità, ai sensi dell'articolo 22 (<i>Effetti dell'espropriazione per i terzi</i>), commi 1 e 3, della l.r. 11/2004, l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata; tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;</p> <p>8. avverso il presente decreto, entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, può essere proposto ricorso al TAR, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (<i>Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo</i>) o, in alternativa, entro 120 giorni, sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica in relazione al combinato disposto degli articoli. 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1971, n. 1199, e 7, comma 8, del d.lgs. 104/2010.</p> | <p>2. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 7 (Notifications et communications - Dispositions générales) et de l'art. 25 (Offre de l'indemnité provisoire) de la LR n° 11/2004, le présent acte est notifié aux propriétaires des biens expropriés dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile, assorti du modèle de déclaration d'acceptation de l'indemnité.</p> <p>3. Aux termes des art. 27 (Paiement direct de l'indemnité acceptée) et 28 (Consignation des indemnités) de la LR n° 11/2004, la Région (code fiscal 80002270074), promotrice et bénéficiaire de l'expropriation, pourvoit soit au paiement direct des indemnités, en cas d'acceptation, soit à leur consignation, en cas de refus.</p> <p>4. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 19 (Contenu et effets de l'acte d'expropriation) de la LR n° 11/2004, le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région.</p> <p>5. La notification du présent acte aux propriétaires des biens expropriés vaut exécution de celui-ci.</p> <p>6. Le présent acte est transmis aux bureaux compétents de l'Agence des impôts en vue de son enregistrement et de sa transcription, avec procédure d'urgence, et, si nécessaire, le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre, par les soins et aux frais de la Région (code fiscal 80002270074), promotrice et bénéficiaire de l'expropriation.</p> <p>7. Aux termes du premier et du troisième alinéa de l'art. 22 (Effets de l'expropriation vis-à-vis des tiers) de la LR n° 11/2004, à l'issue desdites formalités, l'expropriation entraîne l'extinction automatique de tout droit, réel ou personnel, grevant les biens expropriés, sans préjudice des droits compatibles avec les fins pour lesquelles l'expropriation est prononcée. Tous les droits relatifs auxdits biens sont reportés sur les indemnités y afférentes.</p> <p>8. Un recours contre le présent acte peut être introduit soit auprès du tribunal administratif régional compétent dans les soixante jours qui suivent la date de réception de celui-ci, au sens de l'art. 29 du décret législatif n° 104 du 2 juillet 2010 (Application de l'art. 44 de la loi n° 69 du 18 juin 2009, portant délégation au Gouvernement en vue de la réorganisation de la procédure administrative), soit auprès du président de la République dans les cent-vingt jours qui suivent ladite date, au sens des dispositions combinées des art. 8 et suivants du décret du président de la République n° 1199 du 24 décembre 1971 et du huitième alinéa de l'art. 7 du décret législatif n° 104/2010.</p> |
|---|---|

Aosta, 27 febbraio 2026.

Il Dirigente
Erik ROSSET

Fait à Aoste, le 27 février 2026.

Le dirigeant,
Erik ROSSET

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 18 febbraio 2026, n. 153.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27bis del d.lgs. 152/2006 recante valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale – rinnovo e contestuale modifica e aggiornamento alla disciplina dell'End of Waste delle autorizzazioni alla gestione di operazioni di recupero rifiuti inerti e alla produzione di emissioni diffuse in atmosfera, ex artt. 208 e 269 del d.lgs. 152/2006, presso l'impianto sito in loc. Montbardon nel comune di Morgex, già rilasciate alla società SECAV s.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di rilasciare il provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'articolo 27bis, della Parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006, concernente:
 - a) la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di rinnovo e modifica dell'autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Morgex, loc. Montbardon, presentato dalla Società SECAV S.r.l. di Morgex;
 - b) il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate all'impresa SECAV S.r.l. ai sensi degli articoli 208 e 269 del D.Lgs. 152/2006 con DGR n. 1429 del 30 agosto 2013 e successivamente modificata con P.D. 4059 in data 23 ottobre 2014, relative alla gestione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Morgex, loc. Montbardon;
 - c) l'aggiornamento e modifica dell'autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero rifiuti ex articolo 208 del D.Lgs. 152/2006, secondo la documentazione progettuale presentata in istanza e successivamente integrata in fase istruttoria, depositata agli atti dei competenti uffici;

Omissis

- 13) di disporre l'integrale diffusione della presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale e nella pagina a cura della scrivente Struttura regionale.

Allegati: Omissis

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 153 du 18 février 2026,

portant délivrance de l'autorisation unique régionale visée à l'art. 27 bis du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006, comprenant un avis positif, sous conditions, quant à la compatibilité avec l'environnement du projet de renouvellement et de modification des autorisations en vue des opérations de récupération des déchets inerts et d'émission de poussières dans l'atmosphère dans l'installation située à Montbardon, dans la commune de Morgex, délivrées, au sens des art. 208 et 269 dudit décret, à SECAV srl, ainsi que renouvellement desdites autorisations et adaptation de celles-ci aux dispositions en matière de sortie du statut de déchet (end of waste).

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Il est procédé à la délivrance de l'autorisation unique régionale visée à l'art. 27 bis de la deuxième partie du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006, comprenant :
 - a) Un avis positif, sous conditions, quant à la compatibilité avec l'environnement du projet de renouvellement et de modification de l'autorisation en vue des opérations de récupération des déchets non dangereux dans l'installation située à Montbardon, dans la commune de Morgex, déposé par SECAV srl ;
 - b) Le renouvellement des autorisations délivrées, au sens des art. 208 et 269 du décret législatif n° 152/2006 susmentionné, à SECAV srl par la délibération du Gouvernement régional n° 1429 du 30 août 2013 et modifiées par l'acte du dirigeant n° 4059 du 23 octobre 2014, en vue des opérations de récupération des déchets non dangereux dans l'installation située à Montbardon, dans la commune de Morgex ;
 - c) La mise à jour et la modification de l'autorisation en vue des opérations de récupération des déchets, au sens de l'art. 208 dudit décret législatif, sur la base de la documentation du projet présentée, complétée lors de l'instruction et versée aux archives des bureaux compétents.

Omissis

- 13) La présente délibération est intégralement publiée sur le site institutionnel de la Région et sur la page gérée par la structure régionale compétente.

Les annexes ne sont pas publiées.

**ATTI EMANATI DA ALTRE
AMMINISTRAZIONI**

COMUNE DI SARRE

Deliberazione 5 marzo 2026, n. 11.

Approvazione della variante sostanziale parziale n. 1 al vigente P.R.G.C. con recepimento integrale delle proposte di modificazione ai sensi dell'art. 15bis comma 6ter, lett. b) della l.r. 11/1998.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissi

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 15bis, comma 6ter, lett. b) della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, il testo definitivo della variante sostanziale parziale n. 1 del vigente Piano regolatore generale comunale, composto dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

a) Documenti generali

V01-0 – Documenti generali

V01-0.1 Elenco Elaborati della variante V01

V01-1.1 Relazione Illustrativa - Schedatura delle modifiche proposte dalla Variante Sostanziale Parziale V01

V01-1.2 Relazione di recepimento delle proposte di modificazione espresse dalla Conferenza di Pianificazione e dal provvedimento conclusivo dell'istruttoria di cui al P.D. n. 7417 del 10/12/2025

V01-2.1/3 Individuazione degli ambiti di variante su PRG vigente (riquadro 1/3) – scala 1:5000

b) M. Cartografia Motivazionale

(in scala 1:10.000 estesa a tutto il territorio; in scala 1:5.000 per le parti antropizzate) costituita dai seguenti elaborati:

V01-M1 Carta dell'Assetto Generale del Territorio e dell'Uso Turistico:

V01-M1.1 intero territorio (scala 1:10.000)

V01-M1.2 intero territorio – zone antropizzate (scala 1:5.000)

V01-M2 Carta di Analisi dei Valori Naturalistici:

V01-M2.1 intero territorio (scala 1:10.000)

V01-M2.2 intero territorio – zone antropizzate (scala 1:5.000)

V01-M3 Carta di Uso del Suolo e Strutture Agricole:

V01-M3.1 intero territorio (scala 1:10.000)

V01-M3.2 intero territorio – zone antropizzate (scala 1:5.000)

V01-M4 Carta di Analisi del paesaggio e dei beni culturali:

V01-M4.1 intero territorio (scala 1:10.000)

V01-M4.2 intero territorio – zone antropizzate (scala 1:5.000)

V01-M5 Carta dei vicoli d.lgs. 42/2004:

V01-M5.1 intero territorio (scala 1:10.000)

V01-M5.2 intero territorio – zone antropizzate (scala 1:5.000)

c) P. Cartografia Prescrittiva

(in scala 1:5.000 estesa a tutto il territorio; in scala 1:2.000 per le parti antropizzate; in scala 1:1.000 per particolari prescrizioni quali la classificazione degli edifici posti nelle zone di tipo A e per gli strumenti attuativi) costituita dai seguenti elaborati:

V01-P1 Carta di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dei Beni Culturali:

V01-P1.1/3 intero territorio (scala 1:5.000)

V01-P1.2/1-6 zone antropizzate (scala 1:2.000)

V01-P2 Carta di Tutela e Valorizzazione naturalistica:

V01-P2.1/3 intero territorio (scala 1:5.000)

**ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

COMMUNE DE SARRE

Délibération n° 11 du 5 mars 2026,

portant accueil intégral, au sens de la lettre b) du sixième alinéa ter de l'art. 15 bis de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, des propositions de modification de la variante substantielle partielle n° 1 du plan régulateur général communal et approbation de celle-ci.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Au sens de la lettre b) du sixième alinéa ter de l'art. 15 bis de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, le texte définitif de la variante substantielle partielle n° 1 du plan régulateur général communal (PRGC) est approuvé. Ladite variante est composée des documents indiqués ci-après et annexés à la présente délibération, dont ils font partie intégrante et substantielle :

- V01-P2.2/1-6 zone antropizzate (scala 1:2.000)
V01-P3 Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica:
V01-P3.1/3 intero territorio (scala 1:5.000)
V01-P3.2/1-6 zone antropizzate (scala 1:2.000)
V01-P4 Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG:
V01-P4.1/3 intero territorio (scala 1:5.000)
V01-P4.2/2-6 zone antropizzate (scala 1:2.000)
V01-P5 Classificazione degli edifici nelle zone di tipo A e di quelli esterni:
V01-P5.2 classificazione degli edifici nelle zone di tipo A e di quelli esterni
V01-P5.3 classificazione degli edifici nelle zone di tipo A e di quelli esterni

c) B. Norme di Attuazione

- V01- B1.1 Norme Generali – documento coordinato
V01- B1.2 Norme di Attuazione – Schede d'Area – documento coordinato
V01-B1.3 Tabelle Normative zona "E" – documento coordinato

2. di prendere atto:

- che, ai sensi dell'articolo 15bis, comma 10 della legge regionale n. 11/1998, la variante sostanziale parziale n. 1 al PRGC vigente, assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della presente deliberazione;
- che, ai sensi dell'articolo 15bis, comma 11 della legge regionale n. 11/1998, la variante sostanziale parziale n. 1 al PRGC vigente, dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente;
- che il dipendente Dott. Arch. Bruno AUTELITANO risulta individuato quale responsabile del procedimento connesso alla presente deliberazione.

2. Il est pris acte de ce qui suit :

- aux termes du dixième alinéa de l'art. 15 bis de la LR n° 11/1998, la variante substantielle partielle n° 1 du PRGC déploie ses effets à compter de la publication de la présente délibération au Bulletin officiel de la Région ;
- aux termes du onzième alinéa de l'art. 15 bis de la LR n° 11/1998, la variante en question doit être transmise à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme sur support informatique signé électroniquement ;
- M. Bruno Autelitano, fonctionnaire communal, est le responsable de la procédure relative à la présente délibération.

COMUNE DI VALGRISENCHÉ

Deliberazione 13 febbraio 2026, n. 5.

Esame ed approvazione di variante al piano urbanistico di dettaglio (PUD) di iniziativa privata per «Realizzazione di un nuovo complesso residenziale in loc. Planté, nella sottozona Ba11 del PRG del comune di Valgrisenche», ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

Di pronunciarsi relativamente alle osservazioni pervenute come segue:

Osservazione n.1, pervenuta in data 11/02/2026, assunta al prot. al n. 654: non accoglibile;

di approvare, ai sensi dell'art. 49, comma 3, della L.R. 11/1998, la Variante al Piano Urbanistico di Dettaglio (PUD) di iniziativa privata per «Realizzazione di un nuovo complesso residenziale in loc. Planté, nella sottozona Ba11 del PRG del Comune di Valgrisenche», presentata da Soc. LAVIE S.r.l., con sede in Arvier (AO), frazione Rochefort Route Regionale n. 34, redatta dallo studio tecnico Gentilcore e

COMMUNE DE VALGRISENCHÉ

Délibération n° 5 du 13 février 2026,

portant examen et approbation de la variante du plan d'urbanisme de détail à l'initiative d'une personne privée relatif à la réalisation d'un nouvel ensemble résidentiel aux Plantés, dans la sous-zone Ba11 du plan régulateur général de la commune de Valgrisenche, aux termes du troisième alinéa de l'art. 49 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

L'observation ci-dessous est considérée comme suit :

Observation n° 1, parvenue le 11 février 2026 et enregistrée sous le n° 654 : irrecevable.

La variante du plan d'urbanisme de détail (PUD) à l'initiative d'une personne privée relatif à la réalisation d'un nouvel ensemble résidentiel aux Plantés, dans la sous-zone Ba11 du plan régulateur général de la commune de Valgrisenche, rédigé par *Gentilcore e Testa STP Snc* de Milan et présenté par *LAVIE Srl*, ayant son siège à Arvier, hameau de Rochefort – Route régionale 34, est approuvée, aux termes du troisième

Testa STP S.n.c. con sede a Milano, composta dai seguenti elaborate, acquisiti in data 06/10/2025 prot.n. 4779: di prendere atto che l'attuazione del P.U.D. è condizionata

alinéa de l'art. 49 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998. La variante en question se compose des documents enregistrés le 6 octobre 2025, sous la réf. n° 4779, à savoir : Il est pris acte du fait que l'application du PUD est subordon-

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Relazione geologica-geotecnica e studio sulla compatibilità dell'intervento;
- 3 - Studio impatto ambientale;
- 4 - Inquadramento territoriale e fotografico;
- 5 - Analisi cartografica e dei vincoli urbanistici;
- 6 - Planimetria generale e sezioni tipo;
- 7 - Progetto architettonico e fotoinserimento;
- 8 - Schema di convenzione, aggiornato ed acquisito in data 08/01/2026 prot. n. 62;

alla rimozione dell'impianto di risalita KS 203 "Verconey";

née au démantèlement de la remontée mécanique KS 203, dénommée « Verconey ».

di trasmettere, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della già citata L.R. n. 11/98, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, copia del predetto P.U.D di iniziativa privata approvato con il presente provvedimento entro 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione;

Aux termes du quatrième alinéa de l'art. 49 de la LR n° 11/1998, la variante en question doit être transmise à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente délibération.

di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti proponenti e agli uffici comunali competenti;

Copie de la présente délibération est transmise aux promoteurs et aux bureaux communaux compétents.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dall'articolo 23 del d.lgs. 33/2013, in materia di "Amministrazione trasparente".

La présente délibération est publiée au tableau d'affichage en ligne de la Commune afin qu'elle puisse être portée à la connaissance des intéressés et elle est soumise aux obligations de publicité prévues par l'art. 23 du décret législatif n° 33 du 14 mars 2013 en matière d'administration transparente.

ADBPO - AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Avviso di adozione del Decreto Segretariale n. 15 dell'11.03.2026 ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si rende noto che è stato adottato il Decreto Segretariale n. 15 dell'11.03.2026 avente ad oggetto:

"Adozione di una proroga dei termini stabiliti dall'art. 3, comma 2 della deliberazione della conferenza istituzionale permanente n. 13 del 18 dicembre 2025 e dall'art. 4, comma 1 del decreto del segretario generale n. 4/2026 del 19 gennaio 2026."

Il Decreto di cui sopra, è consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nella sezione "Atti Istituzionali", al seguente collegamento ipertestuale: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1232263&IdDelibere=4100 .

Il Segretario Generale
Alessandro DELPIANO

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Estratto del bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di trentuno operatori specializzati (categoria B – posizione B2), nel profilo di coadiutore, presso l'Amministrazione regionale.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI

Rende noto

che è indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di trentuno operatori specializzati (cat.B - pos. B2) nel profilo di coadiutore assegnati come segue:

- 31 posti presso l'Amministrazione regionale (organici della Giunta regionale, del Consiglio regionale e delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione).

Riserva di posti per le forze armate

1. Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, i seguenti posti sono prioritariamente riservati ai volontari delle Forze Armate:
 - n. 9 posti tra quelli messi a bando per l'Amministrazione regionale.
2. Le frazioni di posto riservate alle categorie di cui all'art. 1014, comma 3 e all'art. 678, comma 9 del D.Lgs. 66/2010, saranno accantonate separatamente dall'ente per cumularle ad altre sino al raggiungimento dell'unità e quindi del posto da riservare, ai sensi del comma 4 del succitato art. 1014.
3. I soggetti militari destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni), i volontari in ferma breve (VFB) triennale e gli ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata.

Requisiti per l'ammissione

1. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è richiesto il possesso:
 - del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media);
2. Qualsiasi titolo di studio superiore è considerato assorbente.
3. Alla procedura concorsuale possono partecipare anche

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Extrait d'un avis de concours externe, sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de trente et un agents de bureau (catégorie B – position B2 : opérateurs spécialisés), à affecter à la Région autonome Vallée d'Aoste.

LA DIRIGEANTE DE LA STRUCTURE « GESTION DU PERSONNEL ET CONCOURS »

donne avis

du fait qu'un concours externe, sur épreuves, est ouvert en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de trente et un agents de bureau (catégorie B – position B2 : opérateurs spécialisés), à affecter comme suit :

- 31 postes à la Région (Gouvernement régional, Conseil de la Vallée et institutions scolaires et éducatives de la Région).

Postes réservés aux membres des forces armées

1. Les postes réservés prioritairement aux volontaires des forces armées, au sens des troisième et quatrième alinéas de l'art. 1014 et du neuvième alinéa de l'art. 678 du décret législatif n° 66 du 15 mars 2010, sont au nombre de :
 - neuf.
2. La fraction de poste réservé aux catégories visées au troisième alinéa de l'art. 1014 et au neuvième alinéa de l'art. 678 du décret législatif n° 66/2010 sera cumulée, par la Région, avec d'autres fractions, jusqu'à atteindre une unité, au sens du quatrième alinéa dudit article.
3. Les membres des forces armées qui peuvent prétendre aux postes réservés sont tous les volontaires engagés pour une période préétablie (VFP1 et VFP4, engagés respectivement pour un an et pour quatre ans), les volontaires engagés pour trois ans (VFB) et les officiers de complément engagés pour deux ans ou pour une période préétablie.

Conditions requises

1. Peuvent faire acte de candidature les personnes qui justifient du titre d'études ci-après :
 - diplôme de fin d'études secondaires du premier degré (école moyenne).
2. La possession d'un titre d'études supérieur vaut possession du titre requis.
3. Peuvent également faire acte de candidature les per-

coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all'estero.

Accertamento linguistico preliminare

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese. L'accertamento, effettuato sulla lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso per lo svolgimento delle prove d'esame (art.16), consiste in una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera quotidiana e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

Prova preselettiva e prove d'esame

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, all'esito dell'accertamento linguistico, di procedere ad una prova preselettiva disciplinata dall'art. 15 del bando.
2. Le prove d'esame comprendono:
 - a) una prova pratica consistente:
 - Utilizzo del personal computer e dei software applicativi Microsoft, con particolare riferimento alla predisposizione di documenti e alla creazione di tabelle contenenti formule di calcolo mediante l'impiego dei programmi Microsoft Word e Microsoft Excel installati su sistema operativo Windows.
 - b) una prova orale riguardante:
 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i.) con esclusivo riferimento agli articoli 1, 38, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 67, 68, 69.
 - Codice dell'Amministrazione digitale - CAD (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) con esclusivo riferimento agli articoli 1, 6, 6bis, 6ter, 6quater, 20, 24, 40, 40bis, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 64, 65.
 - Informatica:
 - componenti di base di un personal computer (hardware e software), principali periferiche e loro utilizzo;
 - principali programmi di videoscrittura e fogli di calcolo (Microsoft Word ed Excel): funzioni, menu, strumenti e operazioni di base;
 - gestione del file system: cartelle, documenti e operazioni di base;
 - impostazione, formattazione, impaginazione e stampa dei documenti;
 - navigazione internet e posta elettronica.
 - Ordinamento della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
3. L'ammissione ad ogni prova d'esame successiva è resa pubblica mediante affissione dell'elenco degli idonei

sonnes qui ont obtenu le diplôme requis à l'étranger.

Examen préliminaire

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire de français ou d'italien consistant en une épreuve écrite et en une épreuve orale sur des sujets relevant du domaine quotidien et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur candidature la langue qu'ils entendent utiliser pour les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit examen dans l'autre langue, selon les modalités visées aux délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et n° 1501 du 29 avril 2002.

Épreuve de présélection et épreuves du concours

1. La Région se réserve la faculté de procéder, après l'examen préliminaire, à une épreuve de présélection au sens de l'art. 15 de l'avis intégral.
2. Le concours comprend les épreuves suivantes :
 - a) Une épreuve pratique consistant dans :
 - l'utilisation d'un ordinateur personnel et des logiciels d'application Microsoft, eu égard notamment à la préparation de documents et à la création de tableaux contenant des formules de calcul au moyen des logiciels Microsoft Word et Microsoft Excel installés sur le système opérationnel Windows ;
 - b) Une épreuve orale portant sur les matières suivantes :
 - texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de documents administratifs (décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000, eu égard uniquement aux art. 1^{er}, 38, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 67, 68 et 69) ;
 - code de l'administration numérique (décret législatif n° 82 du 7 mars 2005, eu égard uniquement aux art. 1^{er}, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 20, 24, 40, 40 bis, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 64 et 65) ;
 - informatique :
 - composantes de base d'un ordinateur individuel (matériel et logiciel) et périphériques principaux et utilisation de ceux-ci ;
 - principaux logiciels de traitement de texte et tableaux (Microsoft Word et Microsoft Excel) : fonctionnalités, menus, outils et opérations de base ;
 - système de gestion des dossiers et des documents et opérations de base ;
 - format d'un document, formatage, mise en page et impression de textes ;
 - navigation sur internet et courrier électronique ;
 - organisation juridique de la Région autonome Vallée d'Aoste.

3. La liste des candidats admis à chacune des épreuves est publiée, en même temps, au Palais régional (1, place

nella sede dell'Amministrazione regionale, in Piazza Deffeyes, n.1 ad Aosta e mediante contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi.

4. La valutazione di ogni prova d'esame è espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una votazione minima di 6/10.

Sede e data delle prove

1. Il diario e il luogo delle prove concorsuali (artt.14, 15 e 16) sono pubblicati il 19 maggio 2026 sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/avvisi e documenti/concorsi e all'albo notiziario della Regione. La data di pubblicazione all'albo notiziario della Regione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del termine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati.

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione può essere effettuata nei 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sul Bollettino Ufficiale della Valle d'Aosta e precisamente da martedì 31 marzo 2026 a giovedì 30 aprile 2026.
2. La graduatoria ha validità triennale.
3. La domanda di ammissione dev'essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica seguendo la procedura di registrazione e di compilazione della domanda online.
4. Il bando integrale inerente la procedura concorsuale è pubblicato sul sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi) e può essere ritirato direttamente dagli interessati presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) - Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta oppure presso l'Ufficio concorsi della Struttura Gestione del personale e concorsi - Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00 (0165/273825, 273461, 273824, 273381; u-concorsi@regione.vda.it).

La Dirigente
Clarissa GREGORI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA JEAN-BONIFACE FESTAZ

Graduatoria del bando di concorso, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 funzionario (categoria D - posizione economica D) nel profilo professionale di infermiere del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta (TUDC) nell'ambito degli organici dell'APSP Casa di riposo JB Festaz.

Deffeyes - Aoste) et sur le site institutionnel de la Région, à l'adresse www.region.vda.it/amministrazione/concorsi.

4. Les notes sont exprimées en dixièmes. L'admission à chaque épreuve est subordonnée à la réussite de l'épreuve précédente. Pour réussir chacune des épreuves du concours, les candidats doivent obtenir une note d'au moins 6/10.

Lieu et date des épreuves

1. Le lieu et la date des épreuves (art. 14, 15 et 16 de l'avis intégral) seront publiés le 19 mai 2026 sur le site institutionnel de la Région, dans la section Avis et documents - Concours, et au tableau d'affichage de celle-ci. La publication au tableau d'affichage de la Région vaut notification aux candidats aux fins du respect du délai de quinze jours de préavis devant leur être garanti.

Candidatures

1. Les intéressés peuvent se porter candidats dans les trente jours à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel de la Région, soit du mardi 31 mars au jeudi 30 avril 2026.
2. La liste d'aptitude est valable pendant trois ans.
3. Les candidatures doivent être posées exclusivement selon les procédures d'enregistrement et de rédaction en ligne prévues.
4. L'avis intégral est publié sur le site institutionnel de la Région, à l'adresse www.region.vda.it/amministrazione/concorsi, et peut être demandé tant au Bureau des relations avec le public (1, place Deffeyes - Aoste), qu'au Bureau des concours de la structure « Gestion du personnel et concours » (1, place Deffeyes - Aoste), du lundi au vendredi, de 9 h à 14 h (tél. : 01 65 27 38 25 - 01 65 27 34 61 - 01 65 27 38 24 - 01 65 27 33 81 ; courriel : u-concorsi@regione.vda.it).

La dirigeante,
Clarissa GREGORI

APSP MAISON DE REPOS J. B. FESTAZ

Liste d'aptitude du concours, sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et à plein temps, d'un infirmier relevant de la catégorie D, position économique D (cadre), au sens du texte unique des dispositions contractuelles (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, dans le cadre de l'APSP Maison de repos J. B. Festaz.

GRADUATORIA UFFICIALE
LISTE D'APTITUDE OFFICIELLE

n. Rang	Codice identificativo Code d'identification	Cognome Nom	Nome Prénom	Punteggio finale Points
1	652986	Chabod	Denise	90,00
2	653567	Pellissier	Sabrina	84,33
3	653586	Alibrandi	MariaritaTindara	64,67

Aosta, 2 marzo 2026

Il Direttore
Patrick THÉRISOD

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA

Avviso pubblico di selezione per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa "Emergenza Territoriale" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

In esecuzione della determinazione della Direttrice della Struttura Complessa "Sviluppo Risorse Umane" n. 2 in data 07/01/2026, è indetto un avviso pubblico di selezione per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa "Emergenza Territoriale", ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Valle d'Aosta n. 1557 del 6 dicembre 2022.

Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Posizione Funzionale: Direttore di Struttura Complessa
Area: Medica e delle Specialità Mediche - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
Disciplina: Medicina d' Emergenza – Urgenza - Anestesia e Rianimazione

(1) Definizione del fabbisogno

DEFINIZIONE PROFILO PROFESSIONALE

Profilo Direttore S.C. Emergenza Territoriale

L'Azienda USL delle Valle d'Aosta è l'unica azienda sanitaria sul territorio regionale e dispone di un unico ospedale regionale articolato in tre sedi diverse, di seguito descritte:

- Sede ospedaliera Umberto Parini, viale Ginevra 3, Aosta;
- Sede ospedaliera Beauregard, via Vaccari 5, Aosta;
- Sede ospedaliera "Ex Maternità", via Saint Martin di Corléans 248, Aosta.

L'Azienda USL della Valle d'Aosta si articola in quattro macro organizzazioni, di cui una amministrativa e tre sanitarie, come di seguito determinate:

- Area tecnico-amministrativa;

Fait à Aoste, le 2 mars 2026.

Le directeur,
Patrick THÉRISOD

**AGENCE UNITÉ SANITAIRE LOCALE DE LA VAL-
LÉE D'AOSTE**

Appel à candidatures en vue de l'attribution, pour cinq ans, des fonctions de directeur de la structure complexe « Urgences sur le territoire », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

En application de l'acte de la directrice de la structure complexe « Développement des ressources humaines » n° 2 du 7 janvier 2026, avis est donné du fait qu'il sera procédé à une sélection en vue de l'attribution, pour cinq ans, des fonctions de directeur de la structure complexe « Urgences sur le territoire », aux termes de l'art. 15 du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 et de la délibération du Gouvernement régional n° 1557 du 6 décembre 2022.

Filière : sanitaire
Profil professionnel : médecin – dirigeant
Position fonctionnelle : directeur de structure complexe (SC)
Secteur : médecine et spécialités médicales, médecine diagnostique et des services
Discipline : médecine d'urgence – anesthésie et réanimation

(1) Définition des caractéristiques

PROFIL PROFESSIONNEL

Directeur de la structure complexe « Urgences sur le territoire »

L'Agence USL de la Vallée d'Aoste est la seule agence sanitaire sur le territoire régional et dispose d'un seul hôpital régional comprenant trois centres différents, à savoir :

- le centre hospitalier *Umberto Parini*, situé à Aoste, 3, avenue de Genève ;
- le centre hospitalier *Beauregard*, situé à Aoste, 5, rue Vaccari ;
- le centre hospitalier *Ex Maternità*, situé à Aoste, 248, rue Saint-Martin-de-Corléans.

L'Agence USL s'articule en quatre macro-organisations (une administrative et trois sanitaires), à savoir :

- aire technique et administrative ;

- Area ospedaliera;
- Area territoriale;
- Area di Prevenzione.

Collocata nell'Area Ospedaliera, la SC Emergenza territoriale fa parte del Dipartimento strutturale di Emergenza e Accettazione insieme alle SC di Anestesia e Rianimazione, Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, Cardiologia e alla SSD di Terapia del Dolore. L'SC di Emergenza territoriale ha, come articolazione della struttura, alle dipendenze gerarchiche la Struttura Semplice di Elisoccorso. Mission primaria del Dipartimento: garantire qualità e continuità delle cure tra ospedale e territorio nell'ambito dell'emergenza urgenza.

La Struttura Complessa (SC) Emergenza territoriale ha sede presso la centrale operativa della Protezione Civile Regionale e la Centrale Unica del Soccorso. La CUS è concepita per l'organizzazione di un sistema integrato per il coordinamento dei cinque principali enti dell'emergenza: Protezione civile, 118, Soccorso Alpino, Corpo Forestale, VV.FF e risponde all'esigenza di unificare le procedure di comando nel rispetto dei diversi ruoli e delle differenti competenze. Gli operatori dei vari servizi sono dotati di un modulo operativo gestionale comune che permette un rapido accesso alle banche dati necessarie alla gestione degli interventi, nonché alla base cartografica del territorio. Con questi strumenti l'operatore del 118 riceve la chiamata, analizza la richiesta, attiva le risorse e coordina l'intervento.

Gestione dell'attività propria della Centrale Operativa 118 per il territorio della Regione Autonoma Valle D'Aosta: lo scopo è la ricezione della chiamata, individuazione del target, il triage telefonico con la corretta assegnazione di codice gravità, l'invio del mezzo idoneo e l'ospedalizzazione; inoltre è prevista, nelle missioni di competenza territoriale, anche la gestione del Servizio di elisoccorso. Lo scopo dell'attività è il rapido raggiungimento dell'infortunato con il personale sanitario, ove necessita, utilizzando tecniche, farmaci e presidi sanitari specifici per la stabilizzazione dello stesso ed il conseguente conferimento in tempi rapidi presso l'ospedale Regionale per il trattamento specialistico. Inoltre, per le aree di confine collabora con i sistemi di emergenza Francesi, Svizzeri e Piemontesi.

Le postazioni territoriali sono 4: Aosta, Chatillon, Donnas e Morgex coperte da Ambulanze ACLS INDIA (con infermiere) h 24 e 2 automediche una con sede ad Aosta e l'altra con sede a Donnas/Verres.

L'Azienda AUSL della valle D'Aosta tramite una convenzione con le associazioni di Volontariato di ANPAS, Croce Rossa e Volontari della Valpelline copre il restante territorio con mezzi base.

Il servizio di Elisoccorso è attivo h 24 e ha sede presso l'aeroporto Corrado Gex di Aosta.

- aire hospitalière ;
- aire territoriale ;
- aire de la prévention.

Au sein de l'aire hospitalière, la SC « Urgences sur le territoire » relève du Département des urgences et de l'accueil, tout comme les SC « Anesthésie et réanimation », « Médecine et chirurgie de l'accueil et des urgences » et « Cardiologie » et la structure simple départementale (SSD) « Thérapie de la douleur ». La structure simple (SS) « Secours par hélicoptère » est une articulation de la SC « Urgences sur le territoire », dont elle dépend du point de vue hiérarchique. La mission principale du département dont la SC en cause relève est de garantir la qualité et la continuité des soins entre l'hôpital et le territoire, dans le cadre des urgences.

Le siège de la SC « Urgences sur le territoire » est situé à la centrale opérationnelle de la Protection civile régionale - Centre unique de réception et de régulation des appels de secours. Le centre unique est conçu pour organiser un système intégré de coordination des cinq principaux acteurs de l'urgence (Protection civile, service 118, services de secours en montagne, Corps forestier et sapeurs-pompiers), en vue d'unifier les procédures de commandement, tout en respectant les différents rôles et compétences des acteurs en cause. Les opérateurs des différents services disposent d'un module opérationnel commun qui permet d'accéder rapidement aux banques de données et de cartes du territoire nécessaires à la gestion des actions. Par ces outils, l'opérateur du service 118 reçoit les appels, analyse les requêtes, mobilise les ressources et coordonne les actions.

L'activité du centre unique sur le territoire de la Région autonome Vallée d'Aoste consiste à recevoir les appels, identifier l'objectif, trier les appels en leur attribuant le juste code d'urgence, envoyer le moyen d'intervention approprié et assurer l'hospitalisation des personnes secourues. Le centre unique assure également de la gestion du service de secours par hélicoptère à l'échelle régionale. Les buts de ladite activité sont de rejoindre rapidement la personne blessée avec le personnel sanitaire, si besoin est, de stabiliser celle-ci – s'il y a lieu par des techniques, des médicaments et des produits médicaux spécifiques – et de la transférer dans les meilleurs délais à l'hôpital régional pour les traitements spécialisés. Par ailleurs, dans les zones frontalières, la SC collabore avec les systèmes d'urgence de France, Suisse et Piémont.

Les postes médicaux sur le territoire sont quatre (Aoste, Châtillon, Donnas et Morgex) et disposent d'ambulances « INDIA », soit d'ambulances avec infirmier, équipées pour les soins avancés de réanimation cardiaque (*Advanced Cardiac Life Support - ACLS*) qui interviennent 24 h sur 24 h, et de deux voitures des équipes médicales, l'une à Aoste et l'autre à Donnas/Verres.

En vertu d'une convention avec les associations de bénévoles de l'*Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS)*, la Croix-Rouge et les bénévoles du Valpelline, l'Agence USL assure les interventions sur le reste du territoire par des ambulances de base.

Le service de secours par hélicoptère intervient 24 h sur 24 h depuis l'aéroport *Corrado Gex* d'Aoste.

La Struttura Complessa garantisce anche, attraverso le convenzioni o con personale e mezzi propri, tutti i trasporti secondari regionali e extraregionali previsti dalla normativa regionale vigente.

L'accordo sottoscritto in data 5 agosto 2014 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome (soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate) è stato recepito con DGR n. 1632 in data 20 novembre 2017. In merito è compito della S.C.: valutare il possesso dei requisiti in relazione agli standard previsti per le organizzazioni di soccorso abilitate a livello regionale, acquisire il nominativo del responsabile dell'organizzazione del soccorso, conoscere le modalità di comunicazione tra i presidi presenti sul posto con la CUS.

Attualmente l'organico della S.C. Emergenza territoriale comprende:

9 Dirigenti Medici

8 Infermieri

78 Operatori tecnici Specializzati Emergenza

4 Amministrativi

Oltre il personale afferente alla SC concorrono a mantenere i livelli di servizio personale qualificato del DEA (Anestesisti Rianimatori, Medici di Emergenza Urgenza, infermieri del Dipartimento).

Dati di attività 2024:

Nel 2024 la CUS-118 ha gestito 195802 chiamate e ha svolto 25589 missioni di soccorso sanitario. 1919 sono state le missioni di Elisoccorso.

I trasporti secondari sono stati 21501.

Al candidato è richiesto un livello di esperienza e di competenza nei seguenti ambiti:

Governo clinico

- Gestione delle procedure finalizzate all'utilizzo di standard di qualità e al miglioramento continuo anche tenendo conto della gestione del rischio clinico
- Capacità di definizione delle necessità gestionali anche di natura economica, per garantire elevati livelli qualitativi della struttura
- Interazione con altri Enti e Strutture Pubbliche anche non sanitarie
- Razionalizzazione della gestione quali e quantitativa di farmaci e presidi in uso nella struttura

La SC « Urgences sur le territoire » assure également, soit en vertu de conventions, soit par ses propres personnels et véhicules, tous les transports secondaires sur le territoire régional et hors de la Vallée d'Aoste prévus par les dispositions régionales en vigueur.

Le 5 août 2014, un accord a été passé entre le ministre de la santé, les Régions et les Provinces autonomes au sujet des services de secours sanitaire lors des événements et des manifestations programmés. Cet accord a été entériné par la délibération du Gouvernement régional n° 1632 du 20 novembre 2017. Il prévoit notamment que la SC exerce les fonctions suivantes : évaluer les organisations de secours habilitées à l'échelle régionale pour vérifier qu'elles remplissent les conditions requises ; enregistrer le nom du responsable de chaque organisation de secours et connaître les modalités de communication entre les postes médicaux et le Centre unique de réception et de régulation des appels de secours.

Actuellement, le personnel de la SC « Urgences sur le territoire » se compose des unités suivantes :

neuf médecins – dirigeants ;

huit infirmiers ;

soixante-dix-huit opérateurs techniques spécialisés dans les urgences ;

quatre fonctionnaires administratifs.

Le niveau des prestations est garanti non seulement par les personnels relevant de la SC, mais également par les personnels qualifiés du Département des urgences et de l'accueil (anesthésistes-réanimateurs, médecins urgentistes et infirmiers).

Données relatives à l'activité de 2024

En 2024, le Centre unique de réception et de régulation des appels de secours-118 a géré 195 802 appels et mené 25 589 interventions de secours sanitaire. Le service de secours par hélicoptère est intervenu 1 919 fois.

Les transports secondaires se chiffrent à 21 501.

Le candidat est censé justifier d'un niveau d'expérience et de compétence approprié dans les domaines suivants :

Gouvernance clinique

- gestion des procédures visant à l'obtention de niveaux standards de qualité et à l'amélioration continue, compte tenu entre autres de la gestion des risques cliniques ;
- définition des besoins (économiques ou autres) liés à la gestion, afin de pouvoir garantir à la SC des niveaux qualitatifs élevés ;
- interaction avec d'autres structures et organismes publics, sanitaires ou non ;
- rationalisation de la gestion des médicaments et des produits médicaux utilisés par la SC, et ce, tant du point de vue qualitatif, que du point de vue quantitatif ;

- Ottimizzazione dei tempi d'intervento dei mezzi di soccorso e utilizzo dei sistemi informatici della Centrale Operativa e dei software di dispatch con verifica e controllo della qualità dei processi di triage telefonico.

- Sviluppo di protocolli e di procedure

Capacità Tecnico Professionali

- Competenza organizzativa e di coordinamento della Centrale Operativa, utilizzando i protocolli di gestione in uso MPDS (Medical priority Dispatch Sistem) che rappresentano un sistema internazionale di protocolli Standardizzati per la gestione delle emergenze mediche.
- Competenza nel trattamento del paziente in ambiente extraospedaliero (automedica e ambulanza), comprendendo anche esperienza di attività HEM-S in ambiente impervio con particolare riferimento al volo notturno (le cosiddette "missioni speciali") e nella realizzazione di PDTA con particolare riguardo alle patologie tempo-dipendenti
- Esperienza nel campo della formazione e aggiornamento del personale, sanitario e non, operante sui mezzi di soccorso del territorio con comprovata attività didattica svolta presso istituzioni ed enti universitari o afferenti il SSN
- Capacità di pianificazione di strategie operative con elevati standard di efficacia ed efficienza, con particolare attenzione al corretto utilizzo delle risorse economico finanziarie anche applicata ai trasporti secondari di pazienti critici e ai trasporti programmati
- Comprovata conoscenza nella gestione della Centrale Operativa nelle maxiemergenze comprese le NBCRe

Capacità gestionali – organizzative

- Propensione a uno stile di leadership partecipativo finalizzato ad assicurare motivazione e coesione dei professionisti
- Capacità di esercitare una funzione guida nella gestione di tutte le dimensioni dell'assistenza prestata in regime di emergenza, incluse quelle che esulano dal mero profilo tecnico operativo e riguardano didattica, formazione, rapporti istituzionali nonché le abilità necessarie a redigere e finalizzare accordi collaborativi transmurale e/o extraregionali
- Capacità di predisporre, attuare e monitorare nuovi progetti in linea con le indicazioni aziendali e dipartimentali, definendo le conseguenti azioni migliorative o correttive

- optimisation des temps d'intervention des moyens de secours et utilisation des systèmes informatiques de la centrale opérationnelle et des logiciels de répartition, avec vérification et contrôle de la qualité des processus de triage téléphonique ;

- développement de protocoles et de procédures ;

Aptitudes techniques et professionnelles :

- capacité d'organiser et de coordonner la centrale opérationnelle, en utilisant les protocoles de gestion, tels que le système de répartition des priorités médicales (*Medical Priority Dispatch Sistem – MPDS*), qui représentent un système international de protocoles standardisés pour la gestion des urgences médicales ;
- capacité de traiter le patient dans un milieu extra-hospitalier à l'aide de voitures des équipes médicales ou d'ambulances (expérience dans la médecine d'urgence hélicoptérée ou *Helicopter Emergency Medical Service - HEMS* en milieu escarpé, eu égard notamment au vol de nuit, ou dans les missions définies « spéciales ») et de réaliser des parcours de diagnostic, de traitement et d'assistance (*Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali - PDTA*), eu égard notamment aux pathologies pour lesquelles le temps joue un rôle essentiel ;
- expérience dans le domaine de la formation et du recyclage des personnels, sanitaires et autres, œuvrant à bord des moyens de secours sur le territoire, attestée par des activités d'enseignement effectuées auprès d'institutions et d'établissements universitaires ou d'organismes relevant du Service sanitaire national ;
- capacité de planifier des stratégies opérationnelles avec des standards d'efficacité et d'efficience élevés, eu égard notamment à l'utilisation correcte des ressources économiques et financières en vue, entre autres, des transports secondaires de patients critiques et des transports programmés ;
- maîtrise attestée de la gestion de la centrale opérationnelle dans le cadre des grandes urgences, y compris les menaces nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques et explosives (NBCRe) ;

Aptitudes de gestion et d'organisation

- propension pour un style de direction participatif qui assure la motivation et la cohésion des collaborateurs ;
- capacité d'exercer une fonction de direction dans la gestion de tous les aspects relevant de l'assistance fournie en cas d'urgence, y compris ceux qui vont au-delà du simple profil technique et opérationnel et qui concernent l'enseignement, la formation, les relations institutionnelles et les compétences nécessaires pour la rédaction et la passation d'accords de collaboration avec les unités externes à l'Agence ou situées en dehors de la Vallée d'Aoste ;
- capacité de concevoir, de réaliser et de suivre de nouveaux projets répondant aux indications de l'Agence USL et du département et de définir les actions d'amélioration et de correction qui s'ensuivent ;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Capacità nella gestione operativa del personale Medico, Infermieristico, Tecnico ed Amministrativo, sia esso alle dipendenze gerarchiche che a quelle funzionali, assicurando le necessarie occasioni formative- Capacità di gestione delle emergenze presso la casa circondariale attraverso il coordinamento con il personale della stessa e la definizione di procedure specifiche, nonché coordinamento con l'area territoriale per la continuità assistenziale successiva all'evento acuto- Capacità di gestione e coordinamento delle risorse finanziarie in relazione agli obiettivi assegnati- Capacità organizzative rispetto ad attività aggiuntive quale i Trasporti Secondari e le manifestazioni- Capacità relazionali e organizzative intese a garantire l'appropriatezza in accordo con l'area territoriale, la continuità assistenziale e le strutture che compongono il Dipartimento di Emergenza ed Accettazione- Capacità nella gestione dei rapporti con Prefettura, Protezione Civile, Soccorso Alpino, Associazioni di Volontariato e gli altri portatori di interesse nell'ambito della gestione dell'emergenze e dell'elaborazione e revisione dei relativi piani gestionali regionali. | <ul style="list-style-type: none">- capacité de gérer le travail des personnels médicaux, infirmiers, techniques et administratifs dépendant de la SC du point de vue hiérarchique ou fonctionnel et d'assurer l'indispensable formation de ceux-ci ;- capacité de gérer les urgences auprès de la Maison d'arrêt par la coordination des personnels de celle-ci et la définition de procédures spécifiques, ainsi que par la coordination avec l'aire territoriale chargée de la continuité des soins après l'épisode aigu ;- capacité de gérer et de coordonner les ressources financières en fonction des objectifs attribués ;- capacité d'organiser les activités complémentaires telles que les transports secondaires et les manifestations ;- capacité d'entretenir des relations et d'organiser les activités en vue de garantir l'adéquation des prestations, de concert avec l'Aire territoriale, les services chargés de la continuité des soins et les structures du Département des urgences et de l'accueil ;- capacité de gérer les relations avec les services de préfecture, de protection civile et de secours en montagne, ainsi qu'avec les associations de bénévoles et les autres porteurs d'intérêt concernés par la gestion des urgences et par la rédaction et la révision des plans régionaux de gestion y afférents. |
|--|---|

(2) Requisiti generali e specifici di ammissione

- a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso pubblico:

- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

- b) Idoneità fisica all'impiego. Il relativo accertamento viene effettuato dall'Azienda USL prima dell'immissione in servizio;
- c) Iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione all'avviso fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

(2) Conditions générales et spécifiques requises

- a) Être de nationalité italienne ou assimilé à un citoyen italien au sens de la loi ou être citoyen de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie.
Aux termes de l'art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001, peuvent également faire acte de candidature :

- les membres de famille des citoyens indiqués à la présente lettre qui ne sont pas de nationalité italienne ni ressortissants de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent ;
- les non-ressortissants de l'Union européenne titulaires d'une carte de résident de longue durée – UE ou bien bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

Les citoyens étrangers doivent maîtriser la langue italienne ;

- b) Remplir les conditions d'aptitude physique requises ; la vérification de l'aptitude physique du lauréat est opérée par l'Agence USL avant l'entrée en fonction de celui-ci ;
- c) Être inscrit au tableau de l'ordre des médecins et des chirurgiens. Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie a le droit de participer à la sélection faisant l'objet du présent appel à candidatures, sans préjudice du fait qu'il est tenu de s'inscrire au ta-

- d) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque anni nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina; l'anzianità di servizio utile deve essere maturata così come previsto dall'art. 10, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 ss.mm.ii. Per i servizi equiparati si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del D.P.R. 484/1997;
- e) Attestato di formazione manageriale di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale si prescinde dal possesso del requisito dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo per il candidato cui sarà conferito l'incarico di acquisire l'attestato nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso determinerà la decadenza dall'incarico;
- f) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo. I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici negli Stati Membri di appartenenza o provenienza;
- g) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), f) e g) devono essere posseduti, alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande di ammissione, pena esclusione dall'avviso.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 ss.mm.ii., l'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego ed il conferimento degli incarichi presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella in cui il candidato dichiara, nella domanda di ammissione, di voler sostenere le prove di avviso.

(3) Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione all'avviso dovrà pervenire all'Azienda USL della Valle d'Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda dovrà essere inviata, entro il termine di cui sopra, utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC dell'Azienda USL della Valle d'Aosta protocollo@pec.ausl.vda.it. Al riguardo si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato, di un'utenza personale di posta elettronica certificata. La mancata sottoscrizione e la mancanza della titolarità dell'utenza di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio della domanda co-

bleau professionnel en Italie avant son éventuel recrutement ;

- d) Justifier d'une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la discipline en cause, ou dans une discipline équivalente, et de la spécialisation dans ladite discipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien d'une ancienneté de dix ans dans la discipline susmentionnée. L'ancienneté est prise en compte au sens du premier alinéa de l'art. 10 du décret du président de la République n° 484 du 10 décembre 1997. Pour ce qui est des services assimilés, il est fait application des art. 12 et 13 dudit décret ;
- e) Justifier d'une attestation de formation managériale, au sens de l'art. 7 du DPR n° 484/1997 ; tant que le premier cours de formation managériale n'aura pas lieu, les candidats ne sont pas tenus de remplir la présente condition, sans préjudice de l'obligation du lauréat d'acquiescer ladite attestation lors du premier cours utile. Si le lauréat ne réussit pas le premier cours utile, il perd son mandat ;
- f) Jouir de ses droits civils et politiques. Ne peuvent accéder aux fonctions faisant l'objet du présent appel à candidatures les personnes déchues de leur droit de vote. Les citoyens d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie doivent jouir de leurs droits civils et politiques dans l'État d'appartenance ou de provenance ;
- g) N'avoir jamais été révoqué de ses fonctions à quelque titre que ce soit dans une administration publique.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux lettres a), c), d), f) et g) à la date d'expiration du délai établi pour le dépôt des candidatures et ce, sous peine d'exclusion.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et de l'attribution de mandats au sein de l'Agence USL, tout candidat doit subir un examen préliminaire de français ou d'italien. Cet examen se déroule en italien si la langue que le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les épreuves du concours est le français, et vice-versa.

(3) Dépôt des actes de candidatures

L'acte de candidature doit parvenir à l'Agence USL au plus tard le trentième jour suivant la date de publication de l'extrait du présent appel à candidatures au journal officiel de la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Les actes de candidature doivent être transmis, dans le respect du délai susmentionné, par courrier électronique certifié (PEC) à l'adresse PEC du bureau de l'Agence USL compétent, à savoir protocole@pec.ausl.vda.it. Aux termes des dispositions en vigueur, pour que l'acte de candidature soit valable, le candidat doit utiliser son courrier électronique certifié. Si le candidat n'appose pas sa signature ou n'est pas le titulaire de l'adresse de courrier électronique certifié qu'il utilise pour envoyer sa candidature, il est exclu de la sélection.

stituiscono motivo di esclusione dall'avviso. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.

L'oggetto del messaggio dovrà contenere: "*Domanda avviso pubblico Direttore della Struttura Complessa (...) - nome e cognome*". La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files allegati.

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall'avviso i candidati, le cui domande siano pervenute dopo tale termine. Dopo il suddetto termine non è, altresì, ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegato il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 non rimborsabile. Sarà possibile effettuare il pagamento tramite:

versamento sul c/c bancario UNICREDIT S.p.A. Agenzia Avenue Conseil des Commis, n. 19 – Aosta - intestato a "Azienda USL Valle d'Aosta" – IBAN: IT 12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0

specificando la causale sul versamento: pagamento tassa concorso (indicando il proprio nome, cognome e l'avviso cui si intende partecipare).

Il mancato pagamento della tassa di concorso comporterà l'ammissione con riserva.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, l'aspirante dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni, sotto la sua personale responsabilità, oltre alle complete generalità:

- a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi, oppure la cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l'esenzione da condanne penali, nonché i procedimenti penali eventualmente a carico;
- e) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi del Decreto Legislativo 39/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

tion. La trasmissione di l'acte de candidature par courrier électronique simple/ordinaire à l'adresse PEC susmentionnée n'est pas valable aux fins de l'admission à la sélection.

Dans l'objet du message, le candidat doit indiquer la mention « *Domanda di avviso pubblico di Struttura complessa (...)* » ainsi que ses prénom et nom. La validité de la transmission et de la réception de la correspondance est attestée, respectivement, par l'accusé d'acceptation et l'accusé de livraison y afférents. L'Agence USL décline toute responsabilité en cas d'impossibilité d'ouverture des pièces jointes.

Les candidatures qui parviennent après l'expiration dudit délai de rigueur ne sont pas prises en compte. Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation d'autres titres ou pièces n'est plus admise.

L'aspirant doit déclarer qu'il s'est acquitté des droits d'admission de 10,00 € (non remboursables). Lesdits droits peuvent être payés :

par virement bancaire au profit de *Azienda USL Valle d'Aosta* sur le compte courant *UNICREDIT SpA*, Agence située au n° 19 de l'avenue du Conseil des Commis (Aoste) – IBAN : IT12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0.

Lors du versement, le candidat doit indiquer la raison suivante : « *Pagamento tassa concorso* » et préciser ses nom et prénoms, ainsi que le concours auquel il entend participer.

À défaut de paiement des droits d'admission susmentionnés, le candidat est admis avec réserve.

Dans l'acte de candidature – qui doit être rédigé suivant le modèle prévu à cet effet et être adressé au directeur général de l'Agence USL – le candidat doit indiquer, par une déclaration sur l'honneur au sens du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000, outre ses nom et prénom :

- a) Ses date et lieu de naissance et sa résidence ;
- b) Qu'il est de nationalité italienne ou assimilé à un citoyen italien au sens de la loi ou qu'il est citoyen de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie ;
- c) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ; aux termes du décret du président du Conseil des ministres n° 174 du 7 février 1994, les citoyens de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie doivent déclarer qu'ils jouissent de leurs droits civils et politiques dans leur État d'appartenance ou de provenance ;
- d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l'absence de condamnation pénale, ainsi que les éventuelles actions pénales en cours ;
- e) Qu'aux termes du décret législatif n° 39 du 8 avril 2013, il n'a jamais subi de condamnation, passée en force de chose jugée ou non, pour un délit prévu au chapitre premier du titre II du livre II du code pénal ;

- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
- g) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione previsti dal presente bando;
- h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i) in quale lingua (*italiana o francese*) intenda sostenere le prove dell'avviso;
- j) l'eventuale esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, specificando il motivo dell'esonero ed eventualmente in quale occasione sia già stata sostenuta la prova suindicata, con esito positivo;
- k) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con la specifica indicazione della causa di risoluzione;
- l) i recapiti telematici (pec, mail) presso i quali debba, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione.

L'omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e k) comporterà l'ammissione all'avviso con riserva. In tal caso il candidato dovrà regolarizzare la domanda entro il termine che verrà successivamente comunicato con apposita nota dell'Azienda. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine previsto comporterà l'esclusione dall'avviso.

La firma in calce alla domanda, a seguito dell'entrata in vigore del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, non occorre di autentica. La mancanza della firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dall'avviso.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte dei candidati o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, o per eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

(4) Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:

- un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto secondo l'allegato modulo o comunque reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. Nel curriculum non si valutano l'idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditor, ma solo quelli effettuati in qualità di relatore/docente nell'ultimo decennio;
- le pubblicazioni, riferite all'ultimo decennio, ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della presente selezione;

- f) Qu'il n'a jamais été révoqué de ses fonctions à quelque titre que ce soit dans une administration publique ;
- g) Qu'il remplit les conditions spécifiques requises pour l'admission à la sélection, aux termes du présent appel à candidatures ; lesdites conditions doivent être précisées dans la déclaration en cause ;
- h) Sa position par rapport aux obligations militaires ;
- i) La langue qu'il souhaite utiliser lors des épreuves de la sélection (italien ou français) ;
- j) S'il demande à être dispensé de l'examen préliminaire de français ou d'italien ; en l'occurrence, il est tenu d'en préciser les raisons et d'indiquer lors de quel concours il a réussi ladite épreuve ;
- k) Les fonctions qu'il a exercées dans l'administration publique et, s'il y a lieu, les causes de la résiliation des contrats y afférents ;
- l) Les coordonnées informatiques (courrier électronique certifié ou courriel) auxquelles doivent lui être envoyées toutes les communications.

Le candidat qui aurait omis l'une des déclarations visées aux lettres a), b), c), d), e), f), g), h) et k) est admis à la sélection avec réserve. En l'occurrence, le candidat doit régulariser son dossier dans le délai qui lui sera imparti par une communication ad hoc de l'Agence USL. À défaut de régularisation du dossier dans le délai susmentionné, le candidat est exclu de la sélection.

Depuis l'entrée en vigueur du DPR n° 445/2000, la légalisation de la signature apposée au bas de l'acte de candidature n'est plus requise. Le candidat qui n'aura pas signé son acte de candidature sera exclu de la sélection.

L'Agence USL décline d'ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l'inexactitude des adresses indiquées dans l'acte de candidature, au manque ou retard de communication du changement desdites adresses, ainsi qu'aux éventuels problèmes relevant des Postes ou des systèmes informatiques.

(4) Pièces à joindre à l'acte de candidature

L'acte de candidature doit être assorti des pièces indiquées ci-après :

- curriculum vitae daté, signé et rédigé suivant le modèle prévu à cet effet ou établi au sens du DPR n° 445/2000. Lors de l'évaluation du curriculum, il n'est pas tenu compte des jugements d'aptitude obtenus lors de concours ou de stages, ni des attestations de participation à des congrès, colloques ou séminaires en qualité d'auditeur ; seules les attestations de participation en qualité de rapporteur ou d'enseignant au cours des dix dernières années sont prises en compte ;
- principales productions liées à la discipline en cause et aux compétences requises, éditées ou publiées au cours des dix dernières années dans des revues italiennes ou

ne, edite a stampa e pubblicate su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché l'impatto nella comunità scientifica. Le pubblicazioni dovranno essere allegate in originale o in copia con dichiarazione di conformità all'originale, ovvero, nel caso di articoli pubblicati on-line, devono riportare il link per poter accedere alle stesse;

- l'attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciate dall'Azienda presso la quale l'attività è stata svolta. Tali attestazioni sono escluse dal regime delle autocertificazioni;
- l'attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite all'ultimo decennio e devono essere certificate dal Direttore Sanitario aziendale o dal Direttore del Presidio ospedaliero, sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza e sono escluse dal regime delle autocertificazioni;
- l'attestato di formazione manageriale, ove posseduto;
- ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione da parte della Commissione di cui all'articolo 15, comma 7 bis, del Decreto Legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati;
- la fotocopia (fronte e retro) di un valido documento d'identità;
- la copia del versamento della tassa di concorso.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tale ultima ipotesi la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale è stato svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelari ecc...) e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.

(5) Accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese

Ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n. 3089 in data 27 agosto 2001, nonché dell'articolo 14 della Legge Regionale 13 febbraio

étrangères avec comité de lecture, compte tenu de leur impact sur la communauté scientifique. Lesdites productions doivent être jointes à la candidature en original ou en copie légalisée au sens de la loi ou, s'il s'agit d'articles publiés en ligne, le lien pour accéder à ceux-ci doit être indiqué ;

- attestation des types d'établissement accueillant les structures dans lesquelles le candidat a exercé son activité et du type de prestations fournies par lesdites structures, délivrée par l'Agence où ladite activité a été exercée. Ladite attestation ne peut faire l'objet d'une déclaration sur l'honneur ;
- attestations relatives aux prestations effectuées au cours des dix dernières années par le candidat, indiquant le type et la quantité de celles-ci et délivrées par le directeur sanitaire de l'agence concernée ou par le directeur de l'hôpital concerné, sur la base des attestations du directeur du département ou de l'unité opérationnelle d'appartenance du candidat. Lesdites attestations ne peuvent faire l'objet d'une déclaration sur l'honneur ;
- éventuelle attestation de formation managériale ;
- toute autre pièce que le candidat juge opportun de présenter aux fins de l'évaluation par le jury visé au septième alinéa bis de l'art. 15 du décret législatif n° 502/1992 ;
- liste datée et signée, sur papier libre, des pièces et des titres présentés ;
- photocopie (recto-verso) d'une pièce d'identité personnelle en cours de validité ;
- reçu attestant le paiement des droits d'admission.

Les titres doivent être produits en original ou en copie légalisée au sens de la loi ou bien, dans les cas et limites prévus par les dispositions en vigueur, faire l'objet d'une déclaration sur l'honneur. Étant donné que la déclaration du candidat tient lieu de plein droit d'une certification, elle doit indiquer tous les éléments nécessaires à l'évaluation du titre auquel elle se réfère ; l'omission ne serait-ce que d'un seul élément entraîne la non-évaluation dudit titre.

Pour ce qui est des fonctions précédentes, la déclaration tenant lieu d'acte de notoriété doit porter la dénomination exacte de l'organisme auprès duquel lesdites fonctions ont été exercées, la qualification, le type de relation de travail (à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou partiel), les dates de début et de fin, les éventuelles périodes d'interruption (pour congé sans solde, suspension à titre conservatoire, etc.), ainsi que tout autre élément nécessaire à l'évaluation du service accompli.

(5) Examen préliminaire de français ou d'italien

Aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 3089 du 27 août 2001 et de l'art. 14 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013, les candidats doivent passer un examen

2013, n. 2 ss.mm.ii., i candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese.

L'accertamento verrà effettuato in lingua diversa da quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione all'avviso, dichiara di voler sostenere le prove di avviso. Il suddetto accertamento è effettuato dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della Commissione medesima, con un esperto di lingua francese o italiana, nominato dal Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Sono esonerati dall'accertamento linguistico i candidati che si trovino nelle posizioni indicate dall'articolo 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi al successivo colloquio.

L'accertamento, conseguito con esito positivo dopo l'entrata in vigore della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2 ss.mm.ii., conserva validità permanente ai sensi della suddetta Legge.

L'accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese consiste in una prova scritta ed una prova orale così strutturate:

Prova scritta Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla (3 opzioni).
 Riassunto.
Prova orale Test collettivo di comprensione orale.
 Esposizione di opinioni personali e argomentazione dell'opinione e interazione con l'esaminatore.

La prova scritta si articola in due fasi:

1^a fase: comprensione scritta

Test collettivo di comprensione scritta

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Le domande devono prevedere risposte del genere a scelta multipla (3 opzioni).

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l'uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione scritta

Riassunto

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120 parole.

E' consentito l'uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

préliminaire de français ou d'italien. Cet examen se déroule en italien si la langue que le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les épreuves de la sélection est le français, et vice-versa.

La connaissance de la langue française ou italienne est évaluée par le jury composé des membres de droit et d'un expert en langue française ou italienne nommé par le directeur général de l'Agence USL.

Sont dispensés de l'examen préliminaire les candidats qui se trouvent dans l'une des conditions visées à l'art. 14 de la LR n° 2/2013.

Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis à chacune des épreuves de l'examen préliminaire ne seront pas admis à l'entretien.

L'évaluation satisfaisante obtenue lors de l'examen préliminaire après l'entrée en vigueur de la LR n° 2/2013 est définitivement acquise, aux termes de ladite loi.

L'examen préliminaire de français ou d'italien, qui comprend une épreuve écrite et une épreuve orale, est structuré comme suit :

Épreuve écrite : test de compréhension avec questionnaire à choix multiple (3 options) ;
 résumé ;
Épreuve orale : test collectif de compréhension ;
 présentation et discussion d'opinions personnelles, en interaction avec l'examineur.

L'épreuve écrite comprend deux phases :

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3 options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée de l'épreuve. Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l'épreuve de compréhension en 120 mots environ.

L'utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.

Durée de l'épreuve : 45 minutes.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ÉCRITE

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti Minimum requis		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	60%	6,0 6	60%	3,60	- % di risposte corrette - % de réponses exactes
produzione production	40%	4,0 4	60%	2,40	- reperimento delle idee principali - idées principales dégagées
					- correttezza - correction
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.
Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

La prova orale si articola in due fasi:

1^a fase: comprensione orale

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall'esaminatore, di circa 300 parole. Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Il numero di domande è di 20.

E' prevista una lettura preliminare del questionario da parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo da parte dell'esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione orale

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per leggere il testo. Durante l'esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull'argomento.

Al termine dell'esposizione il candidato dovrà interagire con l'esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento. Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Pour être admis à l'épreuve orale, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au moins à l'épreuve écrite.

L'épreuve orale comprend deux phases :

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l'examinateur est de 300 mots environ.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix multiple.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire par le candidat et deux écoutes du texte lu par l'examinateur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit texte.

Lors de son exposé, d'une durée de 5 minutes, le candidat doit exprimer son propre point de vue.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions d'approfondissement.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l'épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
APPRECIATION DE L'ÉPREUVE ORALE

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti Minimum requis		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	50%	5,0 5	60%	3,0 3	– % de réponses exactes
produzione production	50%	5,0 5	60%	3,0 3	- coerenza testuale – cohérence de l'exposé - Fluidità – fluidité - Correttezza – correction - ricchezza espressiva – richesse d'expression
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Coloro che non riportano una valutazione di almeno 6/10 nella prova orale, non sono ammessi al colloquio.

(6) Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione, di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, è composta dal Direttore Sanitario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e da tre Direttori di Struttura Complessa appartenenti alla medesima disciplina oggetto della presente selezione sorteggiati dall'elenco nazionale nominativo dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N. e tenuto dal Ministero della Salute. Per ogni componente titolare viene sorteggiato almeno un componente supplente, fatto salvo per il Direttore Sanitario.

Nella composizione della Commissione di valutazione si applicano, per quanto possibile, le disposizioni di cui all'art. 57, comma 1 punto a), del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne. Se all'esito del sorteggio la metà dei direttori non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione.

Assume le funzioni di Presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio nella direzione di struttura complessa tra i tre direttori sorteggiati.

Le operazioni di sorteggio previste dalla normativa di cui sopra sono pubbliche e formalizzate con relativo verbale e si svolgeranno ad intervenuta scadenza dei termini per la presentazione delle domande; la data ed il luogo del sorteggio verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito internet aziendale, almeno quindici giorni prima della data stabilita.

Ai sensi dell'articolo 35/bis, comma 1 lettera a), del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Pour être admis à l'entretien, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au moins à l'épreuve orale.

(6) Jury

Le jury visé à l'art. 15 du décret législatif n° 502/1992 se compose du directeur sanitaire de l'Agence USL et de trois directeurs d'autant de structures complexes relevant de la discipline faisant l'objet de l'attribution du mandat, tirés au sort parmi les inscrits sur la liste établie à l'échelon national avec les noms des directeurs de structure complexe du Service sanitaire national et tenue par le Ministère de la santé. Un membre suppléant au moins est également tiré au sort pour chaque membre titulaire, sauf pour le directeur sanitaire de l'Agence USL.

Afin de garantir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, la composition du jury respecte les dispositions de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 57 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001, pour autant qu'elles soient applicables. Au cas où, à la fin du tirage au sort, plus de la moitié des directeurs appartiendrait au même genre, le tirage au sort continue jusqu'au moment où l'égalité des genres est effectivement garantie, pour autant que possible, dans la composition du jury.

Les fonctions de président du jury sont remplies par le membre justifiant de l'ancienneté de service la plus élevée en qualité de directeur de structure complexe parmi les trois directeurs tirés au sort.

Le tirage au sort a lieu après l'expiration du délai de dépôt des candidatures, lors d'une séance publique dont il est dressé procès-verbal. La date et le lieu de déroulement des opérations y afférentes sont publiés sur le site institutionnel de l'Agence USL au moins quinze jours auparavant.

Aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 35 bis du décret législatif n° 165/2001, quiconque aurait subi une condamnation, passée en force de chose jugée ou non, pour un délit prévu au chapitre premier du titre II du livre II du code

titolo II del libro secondo del codice penale” non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”.

(7) Modalità di selezione

La Commissione effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e gli esiti di un colloquio.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- 50 punti per il curriculum;
- 50 per il colloquio.

La valutazione del CURRICULUM avviene con riferimento:

- a) alla tipologia in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 2);
- b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 12);
- c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabili in termini di volumi e complessità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario aziendale o dal Direttore del Presidio ospedaliero, sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo 15 punti);
- d) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 2);
- e) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore (massimo punti 2);
- f) alla produzione scientifica, riferita all’ultimo decennio, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica; ovvero alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi (massimo punti 2).

pénal ne peut faire partie, ne serait-ce qu’en qualité de secrétaire, d’aucun jury de concours ou de sélection pour l’accès à des emplois publics.

(7) Sélection

Le jury évalue les candidats en analysant et en comparant le curriculum et les titres professionnels de ceux-ci, compte tenu entre autres des compétences nécessaires en matière d’organisation et de gestion, du volume de l’activité exercée, de la correspondance des caractéristiques de ceux-ci au profil professionnel recherché et des résultats d’un entretien.

Le jury peut attribuer à chaque candidat 100 points au total, dont :

- 50 points au titre du curriculum ;
- 50 points au titre de l’entretien.

Les points relatifs à l’évaluation du curriculum sont attribués en fonction :

- a) Du type de structures dans lesquelles le candidat a exercé son activité et du type de prestations fournies par lesdites structures (2 points au plus) ;
- b) De la position fonctionnelle du candidat dans les structures susmentionnées, des tâches de celui-ci et des domaines spécifiques dans lesquels il a bénéficié d’une autonomie professionnelle et a exercé des fonctions de direction (12 points au plus) ;
- c) De la qualité et de la quantité des prestations fournies par le candidat, mesurées en termes de volume et de complexité. Les cas cités doivent se référer à la décennie précédant la date de publication de l’extrait du présent appel à candidatures au journal officiel de la République italienne et doivent être certifiés par le directeur sanitaire de l’agence ou par le directeur de l’hôpital concernés sur la base des attestations du directeur de l’unité opérationnelle ou du département compétent (15 points au plus) ;
- d) De l’activité d’enseignement dans le cadre de cours universitaires sanctionnés par une licence ou un diplôme de spécialisation, le curriculum devant indiquer à cette fin le nombre annuel d’heures d’enseignement (2 points au plus) ;
- e) Des stages d’études ou professionnels liés à la discipline en cause auprès d’importants organismes italiens ou étrangers, à condition qu’ils aient eu une durée non inférieure à trois mois – les périodes de stage obligatoire n’étant pas prises en compte – et des cours, congrès, colloques et séminaires (même à l’étranger) auxquels le candidat aurait participé en qualité d’enseignant ou de rapporteur (2 points au plus) ;
- f) De la production scientifique strictement liée à la discipline en cause et publiée, au cours des dix dernières années, dans des revues italiennes ou étrangères avec comité de lecture, de l’impact de ladite production sur la communauté scientifique, ainsi que de la continuité et de l’importance des publications et des travaux de recherche réalisés pendant les mandats précédemment remplis (2 points au plus) ;

g) alla corrispondenza al profilo professionale delineato (massimo punti 15).

Colloquio

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali dichiarate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall'Azienda.

Prima dell'espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello organizzativo.

La Commissione, nell'attribuzione dei punteggi, dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell'uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell'efficacia e dell'economicità degli interventi.

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione della struttura stessa.

Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza in termini numerici di almeno 35/50.

In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente.

Completata la valutazione di tutti i candidati, la Commissione redige il verbale delle operazioni condotte e la relazione sintetica da pubblicare sul sito internet aziendale prima della nomina, trasmettendoli al Direttore Generale unitamente alla graduatoria dei candidati formata sulla base del punteggio complessivo a ciascuno attribuito.

(8) Convocazione dei candidati

I candidati verranno convocati, per le prove di accertamento linguistico e per il colloquio, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC da indicare obbligatoriamente nella domanda, non meno di quindici giorni prima del giorno fissato per le prove.

Le prove di cui sopra non avranno luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

A tutte le prove di concorso il candidato deve presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, munito di un documento di identità personale in corso di validità.

(9) Conferimento dell'incarico

L'incarico viene conferito dal Direttore Generale. In particolare il Direttore Generale procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età.

Prima della nomina del candidato prescelto l'Azienda pubblica sul proprio sito internet:

g) De la correspondance avec le profil professionnel en cause (15 points au plus).

Entretien

L'entretien vise à évaluer les capacités professionnelles du candidat dans la discipline en question, eu égard également aux expériences professionnelles déclarées, ainsi que les capacités gestionnaires, organisationnelles et managériales au vu des caractéristiques du mandat à attribuer et des besoins de l'Agence USL.

Avant l'entretien, le jury, avec l'aide du directeur sanitaire, illustre dans le détail les caractéristiques objectives et subjectives du mandat à attribuer, afin que les candidats puissent proposer des exposés ciblés et innovants qui visent à l'amélioration de la structure complexe en cause tant du point de vue clinique que du point de vue organisationnel.

Le jury doit tenir compte de la clarté de l'exposé, de la correction des réponses, de l'appropriation du langage scientifique, de la capacité de faire le lien avec les pathologies autres que celles relevant de la discipline en cause ainsi qu'avec les autres disciplines ou spécialités, en vue de la solution optimale des problèmes même du point de vue de l'efficacité et de l'économicité des actions.

L'entretien vise, par ailleurs, à tester la vision et l'originalité des propositions d'organisation de la structure complexe en cause, de même que la propension à l'innovation pour l'amélioration de ladite organisation.

Pour réussir l'entretien, le candidat doit obtenir au moins 35 points sur 50.

En cas d'égalité des voix lors de la prise de décision du jury, c'est la voix du président qui l'emporte. Après avoir évalué tous les candidats, le jury dresse le procès-verbal des opérations de sélection effectuées et un rapport synthétique à publier sur le site institutionnel de l'Agence USL avant l'attribution du mandat et transmet au directeur général ces pièces, ainsi que la liste d'aptitude des candidats établie sur la base des points totaux obtenus par ceux-ci.

(8) Convocation des candidats

Les candidats sont convoqués pour l'examen préliminaire de français ou d'italien et pour l'entretien quinze jours au moins auparavant, par courrier électronique certifié envoyé à l'adresse PEC indiquée obligatoirement dans l'acte de candidature.

L'examen et l'entretien susmentionnés ne peuvent avoir lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises.

Les candidats doivent se présenter à toutes les épreuves de la sélection munis d'une pièce d'identité en cours de validité, sous peine d'exclusion.

(9) Attribution du mandat

Le mandat de directeur de structure complexe est attribué par le directeur général au candidat qui a obtenu le plus de points. À égalité de points, priorité est donnée au candidat le plus jeune.

Avant l'attribution du mandat, l'Agence USL publie sur son site institutionnel :

- Il profilo professionale predelineato (fabbisogno sotto il profilo oggettivo e soggettivo) del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto di selezione, così come trasmesso dal Direttore Generale alla Commissione ai fini delle operazioni di valutazione;
- I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- La relazione della Commissione di valutazione, contenente anche l'elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio o che non hanno superato l'accertamento linguistico.

L'atto di attribuzione dell'incarico è pubblicato sul sito internet aziendale.

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dell'incaricato provvede l'Azienda USL della Valle d'Aosta, previa verifica della sussistenza dei requisiti. Il contratto individuale sarà stipulato in base a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1557 in data 6 dicembre 2022. Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'Area Sanità del Servizio Sanitario Nazionale, nonché dai vigenti Accordi Integrativi Aziendali.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 39 /2013 ss.mm. ii. non potrà essere conferito incarico dirigenziale a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

(10) Trattamento dei dati personali

Si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione dell'avviso di cui trattasi, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale, nonché quelle connesse all'eventuale procedimento di conferimento dell'incarico.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui agli artt. 15-22 del suddetto Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL della Valle d'Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Referente del trattamento dei dati è la Direttrice della S.C. "Sviluppo delle Risorse Umane".

(11) Norme finali

I candidati, con la partecipazione all'avviso, accettano, senza riserve, le disposizioni contenute nel presente bando, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.

- le profil professionnel du directeur à mandater (caractéristiques objectives et subjectives), tel que le directeur général l'a communiqué au jury aux fins des opérations d'évaluation des candidats ;

- les curricula des candidats qui se sont présentés à l'entretien ;

- le rapport du jury, indiquant entre autres les candidats qui n'ont pas réussi l'examen préliminaire de français ou d'italien ou qui ne se sont pas présentés à l'entretien.

L'acte portant attribution du mandat de directeur est publié sur le site institutionnel de l'Agence USL.

Le contrat individuel de travail du lauréat est établi par l'Agence USL, après vérification du fait que celui-ci réunit les conditions requises. Le contrat individuel de travail est passé aux termes de la DGR n° 1557/2022.

Le traitement du lauréat est celui prévu par les conventions collectives nationales du travail du secteur de la santé du Service sanitaire national, ainsi que par les accords complémentaires de l'Agence USL en vigueur.

Aux termes de l'art. 3 du décret législatif n° 39/2013, le mandat ne peut être attribué à une personne ayant subi une condamnation, passée en force de chose jugée ou non, pour un délit prévu au chapitre premier du titre II du livre II du code pénal.

(10) Traitement des données personnelles

Le traitement des données personnelles est effectué dans le respect des principes visés au règlement (UE) 2016/679 et au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 101 du 10 août 2018.

Le traitement desdites données vise à la gestion des dossiers de la sélection faisant l'objet du présent appel à candidatures, en vue, entre autres, de l'accomplissement des procédures de publication sur le site institutionnel de l'Agence USL prévues par ledit appel et de l'éventuelle attribution du mandat en cause.

Tout refus de fournir les données requises implique l'exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées aux art. 15 à 22 du règlement (UE) 2016/679 susmentionné demeurent valables. Le responsable du traitement des données est le représentant légal de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

La référente pour le traitement des données est la directrice de la SC « Développement des ressources humaines, formation et relations syndicales ».

(11) Dispositions finales

En participant à la sélection, les candidats acceptent sans réserve les dispositions du présent appel à candidatures, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régleront le statut et le traitement des personnels des Agences sanitaires.

I candidati danno il loro consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento, come specificato nel presente bando.

L'Azienda USL della Valle d'Aosta non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l'incarico dovesse rinunciare, dimettersi o decedere, conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati.

La procedura selettiva si concluderà nel termine massimo di mesi dodici a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. E' possibile elevare tale termine qualora ricorrano ragioni oggettive che ne comportino l'esigenza.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta si riserva la facoltà di prorogare, revocare o modificare il presente avviso.

Per eventuali informazioni inerenti al presente bando di avviso, i candidati possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda Azienda USL della Valle d'Aosta - Via Saint Martin de Corléans, n. 248 - 11100 Aosta (n. tel. 0165/546071 - 546070 - 546084), oppure consultare il sito internet aziendale, all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici".

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Rita Parlagreco - collaboratore amministrativo professionale presso S.C. "Sviluppo delle Risorse Umane - Ufficio Concorsi".

Il Direttore Generale
Massimo UBERTI

N.d.R.: Gli allegati omissi sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta all'indirizzo: www.ausl.vda.it - sezione "Avvisi e concorsi".

Les candidats autorisent la publication de leur curriculum, ainsi que de tout autre élément prévu par le présent appel à candidatures.

En cas de renonciation au mandat de la part du lauréat, de démission du directeur mandaté ou de résiliation du contrat de celui-ci avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'attribution dudit mandat, l'Agence USL n'entend pas recourir à la liste d'aptitude pour remplacer celui-ci.

La procédure de sélection s'achève douze mois au plus après l'expiration du délai de dépôt des candidatures. Le délai d'achèvement de la procédure de sélection peut être prolongé lorsque des conditions objectives le justifient.

Le directeur général de l'Agence USL se réserve la faculté de modifier et d'annuler le présent appel à candidatures, ainsi que d'en proroger la validité.

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent appel à candidatures, les intéressés peuvent s'adresser au Bureau des concours de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste - 248, rue Saint-Martin-de-Corléans - 11100 AOSTE (téléphone 01 65 54 60 71 - 01 65 54 60 70 - 01 65 54 60 84) ou consulter le site institutionnel www.ausl.vda.it (*section Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici*).

La responsable de la procédure est Mme Anna Rita Parlagreco, collaboratrice administrative-professionnelle du Bureau des concours de la SC « Développement des ressources humaines ».

Le directeur général,
Massimo UBERTI

NDLR : Les annexes ne sont pas publiées au Bulletin officiel, mais sur le site institutionnel de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, à l'adresse www.ausl.vda.it (*section Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici*).